



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 797

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 4 ottobre 2017

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri):

| | |
|---|---------------|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> 5 |
| <i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)</i> | » 10 |

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

| | |
|--|----------------|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 154)</i> | <i>Pag.</i> 11 |
| <i>Plenaria</i> | » 11 |

2^a - Giustizia:

| | |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> | » 15 |
|---------------------------|------|

3^a - Affari esteri:

| | |
|-----------------------------|------|
| <i>Plenaria</i>) | » 36 |
|-----------------------------|------|

5^a - Bilancio:

| | |
|---|------|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » 39 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » 42 |

6^a - Finanze e tesoro:

| | |
|---------------------------|------|
| <i>Plenaria</i> | » 54 |
|---------------------------|------|

7^a - Istruzione:

| | |
|--|------|
| <i>Plenaria</i> | » 57 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 358)</i> | » 69 |

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

| | |
|--|------|
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 204)</i> | » 70 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 205)</i> | » 70 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-Fdl-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

| | | |
|---|-------------|-----|
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 71 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 380)</i> | » | 80 |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 81 |
| 11 ^a - Lavoro: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 85 |
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 293)</i> | » | 95 |
| <i>Plenaria</i> | » | 95 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 274)</i> | » | 101 |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> | » | 101 |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » | 102 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 103 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | » | 106 |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> | » | 119 |

Commissioni bicamerali

| | | |
|---|-------------|-----|
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 125 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 127 |
| Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 144 |
| <i>Plenaria</i> | » | 144 |
| Vigilanza sull'anagrafe tributaria: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 146 |
| Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 148 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 150 |
| Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 182 |
| <i>Plenaria</i> | » | 182 |
| Per la sicurezza della Repubblica: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 184 |
| Per la semplificazione: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 185 |

| | |
|---|-----------------|
| Per l'attuazione del federalismo fiscale: | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> 186 |
| Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro: | |
| <i>Plenaria</i> | » 187 |
| Commissioni monocamerali d'inchiesta | |
| Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince: | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29)</i> | <i>Pag.</i> 188 |
| <hr/> | |
| ERRATA CORRIGE | <i>Pag.</i> 189 |
| Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali | <i>Pag.</i> 191 |

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Chiavaroli e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2471) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice per la 3^a Commissione, senatrice GIANNINI (PD), precisa che le Commissioni riunite esteri e giustizia sono chiamate ad esaminare il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera.

Evidenzia alcuni profili di interesse internazionalistico.

Ricorda innanzitutto che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 2001 è il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso *internet* o altre reti informatiche, con l'obiettivo di realizzare una politica comune fra gli Stati membri, in questo ambito sempre più importante.

Il Protocollo addizionale, oggetto d'esame, è stato sottoscritto da 39 Paesi – fra cui due che non sono membri del Consiglio d'Europa, cioè il Sudafrica e il Canada – ed è stato finora ratificato da 24 Paesi. Il testo,

entrato in vigore nel 2006, è finalizzato ad estendere la portata della Convenzione sulla *cyber*-criminalità anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo alle Parti di utilizzare gli strumenti della cooperazione stabiliti dalla Convenzione anche per questa fattispecie di reati. L'obiettivo è salvaguardare l'equilibrio tra le esigenze della sicurezza, la tutela della riservatezza dei dati personali e le libertà fondamentali, la cui limitazione può essere richiesta, ai sensi di quanto sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, unicamente per ragioni connesse alla protezione della sicurezza nazionale, all'ordine pubblico e alla salute.

Composto da un ampio preambolo e da 16 articoli, il Protocollo, che l'Italia ha sottoscritto nel 2011, dopo aver precisato il suo scopo e offerto la definizione dei termini essenziali (articoli 1 e 2), individua (nel Capitolo II) i provvedimenti da adottare a livello nazionale per l'incriminazione di reati come: la diffusione via Internet di materiale razzista e xenofobo (articolo 3), la minaccia e l'insulto con motivazioni razziste e xenofobe (articoli 4 e 5), la negazione, o la palese minimizzazione, o ancora l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità (articolo 6). In particolare l'articolo 6 prevede che ciascuna delle Parti proceda nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della diffusione per via informatica – se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione – di materiali che neghino, minimizzino palesemente, approvino o giustifichino atti inquadrabili nelle fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità in base al diritto internazionale e in particolare riconosciuti come tali dalla giurisprudenza del Tribunale militare internazionale istituito con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, ovvero di ogni altra Corte internazionale della quale la Parte interessata riconosca la giurisdizione.

I successivi articoli da 8 a 16 concernono, fra le altre, le relazioni tra la Convenzione sulla criminalità informatica e il Protocollo opzionale, nonché le disposizioni finali sulla manifestazione del consenso a essere vincolati dal Protocollo.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo consta di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le modifiche alla legislazione italiana e l'entrata in vigore del testo.

Non sono previste spese o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative comunitaria ed internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore CASSON (*Art.1-MDP*), tiene a precisare, rispetto alla esaustiva relazione della collega, soltanto che l'articolo 3 del disegno di legge in titolo – recante modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale – estende l'ambito di applicazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge

predetta – che punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi – disponendo che tale fattispecie sanzionatoria si applichi a chi propaga tali idee con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico, ovvero a chi distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo. Ricorda infine che la fattispecie criminosa contenuta nell'articolo 3, vigente da molto tempo, è stata oggetto di ripetute modifiche negli ultimi anni volte a precisarne il perimetro applicativo, anche al fine di venire incontro ai rilievi emersi in sede europea.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) chiede i motivi del notevole ritardo della presentazione al Parlamento del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del provvedimento in esame.

Il sottosegretario AMENDOLA ammette, con rammarico, un certo accumulo di documenti internazionali sottoscritti nel corso degli anni ed ancora da ratificare. Evidenzia tuttavia che l'attuale Governo è impegnato nel tentativo di accelerare i tempi di presentazione alle Camere dei provvedimenti di autorizzazione alla ratifica.

A suo giudizio sarebbe peraltro opportuno valutare l'opportunità di rivedere i meccanismi di ratifica, come proposto in alcuni disegni di legge attualmente all'esame della Camera, in modo da renderli più rapidi.

Il presidente CORSINI esprime qualche perplessità a titolo personale sui contenuti del provvedimento, ricordando un dibattito di analogo contenuto svolto in passato in seno al Consiglio d'Europa sul rischio che la punizione penale della diffusione di opinioni negazionistiche, di per sé ovviamente meritevoli di riprovazione, possa comportare effetti controproducenti, attraverso la vittimizzazione degli autori di tali opinioni.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) afferma che l'articolo 6 della convenzione del Consiglio d'Europa di cui al disegno di legge in titolo prevede la possibilità che lo Stato membro non applichi in tutto o in parte talune misure previste al paragrafo 1 del medesimo articolo 6. Tra queste rientra anche la minimizzazione in modo grave dei reati di genocidio e dei crimini contro l'umanità. Le criticità di una previsione incriminatrice che, nel contesto considerato, utilizzi il termine «minimizzazione» rispetto ai principi di legalità in materia penale e, in particolare, di determinatezza della fattispecie sanzionatoria, di cui all'articolo 25 della Costituzione, sono state ripetutamente messe in evidenza in seno alla Commissione giustizia e, da ultimo, sono state esplicitate nella relazione del senatore Buemi approvata nella seduta del 27 settembre u.s. nell'ambito del parere reso alla 14^a Commissione sul disegno di Legge europea 2017 (A. S. n. 2886).

Con specifico riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge in esame, invita in ogni caso a valutare con attenzione l'impatto delle modifiche recate dalla suddetta disposizione al fine di evitare che non si venga a determinare un eccessivo ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrici ivi richiamata.

La senatrice GINETTI (*PD*) sottolinea che gli interventi contenuti nel disegno di legge europea per il 2017 vanno tenuti distinti dal disegno di legge in esame. I primi sono volti a risolvere procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia. Il disegno di legge in titolo, invece, è finalizzato a dare esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica estendendo il perimetro applicativo di una previsione già esistente, come opportunamente messo in evidenza dal senatore Casson. Per quanto riguarda specificamente l'articolo 3 del disegno di legge in titolo ricorda, poi, che con la legge n. 115 del 2016 è stato già parzialmente modificato l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, introducendo un comma *3-bis* ai sensi del quale si applica la pena della reclusione da 2 a 6 anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione della shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto l'intervento in esame è una ulteriore specificazione della fattispecie criminosa già disciplinata dal predetto articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) ritiene che le perplessità sollevate dal senatore Caliendo rispetto alla previsione della minimizzazione in modo grave dei reati di genocidio o dei crimini contro l'umanità siano già adeguatamente risolte dall'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione che riserva un ampio margine di autonomia agli Stati membri nel dare applicazione alle disposizioni ivi contenute. Nell'ambito delle modifiche introdotte nell'ordinamento interno dall'articolo 3 del disegno di legge in esame non vi è invece alcun riferimento all'ipotesi della minimizzazione in modo grave dei gravissimi fatti della Shoah, nonché dei crimini di guerra o contro l'umanità. Preannuncia pertanto il proprio orientamento favorevole alla ratifica della Convenzione in oggetto.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) ribadisce le considerazioni da lui svolte in occasione dell'esame in sede consultiva in Commissione giustizia del disegno di Legge europea 2017 (A.S. n. 2886). Ritiene in particolare sbagliato che il legislatore possa, con i propri interventi, dare la stura al rischio di arbitri interpretativi da parte dei giudici in ambiti di così estrema delicatezza, che lambiscono i reati di opinione. Auspica a tale riguardo che il disegno di legge europea possa essere modificato in Aula venendo incontro ai rilievi contenuti nella relazione approvata dalla Commissione giustizia nella seduta del 27 settembre scorso. Riconosce peraltro che, alla luce della relazione svolta dal senatore Casson, il disegno

di legge in esame non dovrebbe presentare gli stessi profili di criticità presenti nel citato disegno di Legge europea 2017.

Il senatore TREMONTI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) rimarca come nell'ordinamento esistano già misure volte a perseguire penalmente la propaganda dell'odio razziale o etnico, ovvero l'istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali o religiosi. Appare dunque pleonastico richiamare puntualmente tutti gli strumenti, inclusi quelli informatici o telematici, attraverso cui questi reati vengono commessi.

Il senatore LUMIA (*PD*) tende a precisare che il disegno di legge in esame innova solo in minima parte il quadro normativo vigente. Invita dunque a non sovrapporre il piano riguardante l'intervento in oggetto – che si caratterizza per essere estremamente importante in quanto finalizzato a trasporre nell'ordinamento una convenzione del Consiglio d'Europa sui crimini informatici sottoscritta dall'Italia e da molti altri Paesi membri – con le problematiche sottese all'esame del disegno di Legge europea 2017.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), pur condividendo l'opportunità di tenere distinto il piano normativo relativo all'intervento in esame con le problematiche sottese all'articolo 5 del disegno di Legge europea 2017, ritiene che anche l'articolo 3 del disegno di legge in titolo, nella parte in cui estende l'ambito di applicazione della fattispecie criminosa ivi richiamata a chi distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo, debba essere valutato con estrema cautela ed attenzione, al fine di evitare un eccessivo allargamento delle maglie dei reati previsti dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

Il sottosegretario AMENDOLA, pur comprendendo alcune delle osservazioni critiche emerse nel corso del dibattito, e in particolare quelle del senatore Tremonti, sottolinea l'importanza dell'intervento normativo in esame, anche in relazione al crescente utilizzo di *internet* da parte di gruppi terroristici di varia natura.

La senatrice FATTORINI (*PD*) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Corsini sull'ampio dibattito esistente in seno alla comunità scientifica sul tema della disciplina penale delle ricostruzioni storiche del passato. Ricorda la necessità di stabilire un confine preciso tra l'espressione di opinioni e le istigazioni all'azione.

Il senatore SANGALLI (*PD*) concorda con il sottosegretario Amendola, anche perché il provvedimento in esame non prevede nuove fattispecie di reato, ma estende le fattispecie già presenti allo strumento di divulgazione informatica. Pur condividendo la delicatezza del tema, ritiene che molte delle argomentazioni espresse dai colleghi andrebbero riservate ad

altre sedi. Ricorda l'importanza di adeguare l'ordinamento interno alla Convenzione del Consiglio d'Europa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 18 settembre, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA*

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 154

Presidenza del Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,05

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2888 E CONNESSI
(ABOLIZIONE DEI VITALIZI)*

Plenaria

513^a Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 452)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il presidente TORRISI, in sostituzione del relatore Palermo, illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale, con il quale è stata data attuazione alla delega legislativa prevista dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2015.

Si sofferma, quindi, sulle previsioni più salienti. Presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con la modifica dell'articolo 17 del codice, è istituito l'ufficio di difensore civico digitale. Inoltre, con la modifica dell'articolo 71 del codice, si stabilisce che l'AgID adotti non più regole tecniche bensì linee guida attuative di molteplici previsioni del codice aventi carattere tecnico-operativo, per consentirne un costante aggiornamento rispetto all'evoluzione tecnologica. Il nuovo articolo 14-*bis* del codice assegna poi un carattere vincolante al parere dell'AgID sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico.

Con riferimento alle sanzioni che l'AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata o di identità digitale e ai conservatori accreditati per violazioni degli obblighi del regolamento eIDAS o del codice, il nuovo articolo 32-*bis* eleva la soglia sia minima sia massima della sanzione pecuniaria. Inoltre, è introdotta la sanzione accessoria della cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.

Modificando l'articolo 18 del codice, si prevede la realizzazione presso l'AgID di una piattaforma nazionale per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione alla trasformazione digitale, in luogo della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, che viene soppressa.

Mediante modifiche all'articolo 1, comma 1, del codice, sono introdotte alcune rimodulazioni definitorie. In particolare, la lettera *l-bis*) esplicita il significato dell'espressione: «formato aperto», la lettera *l-ter*) elenca le caratteristiche dei «dati di tipo aperto» e la lettera *n-ter*) modifica la definizione di «domicilio digitale».

Il nuovo articolo 2 amplia l'ambito applicativo della norma, in ordine alle amministrazioni soggette agli obblighi del codice.

È inoltre accentuato il carattere di carta della cittadinanza digitale del codice, il quale reca disposizioni sul diritto ad una identità e ad un domi-

cilio digitale. In particolare, per quest'ultimo, un riordino del sistema degli elenchi pubblici è dettato con modifiche agli articoli 6-ter e 7 del codice.

Sempre all'articolo 7 è introdotta una novella volta a sancire il diritto di ognuno alla fruizione di servizi pubblici in forma digitale e in modo integrato, tramite accesso telematico, anche attraverso dispositivi mobili.

Sul diritto di partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica, con immediata conoscibilità del suo stato di avanzamento, si interviene con modifica dell'articolo 41 del codice, mentre con un comma aggiuntivo all'articolo 5 del codice, si prevede l'estensione della facoltà di effettuare pagamenti elettronici anche al pagamento spontaneo di tributi.

Con modifiche al Capo III del codice, in particolare agli articoli 40-ter, 41, 43 e 44, si interviene in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali ai fini degli effetti giuridici e probatori, anche allo scopo di agevolare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 50 del codice prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedano all'analisi dei propri dati anche in combinazione con altre amministrazioni, secondo le linee guida dell'AgID previste dall'articolo 71 del codice, come modificato. In particolare, le linee guida chiariranno negli aspetti tecnologici il funzionamento dei modelli di cooperazione applicativa, onde valorizzare il patrimonio informativo pubblico.

La modifica all'articolo 51 del codice introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva, coordinati e promossi dall'AgID, e a predisporre piani di emergenza per assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili a garantire la fruibilità dei servizi.

È inoltre modificato l'articolo 62 del codice, al fine di precisare che i Comuni – ai quali è assicurata la disponibilità dei dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite – possono utilizzare i dati anagrafici esclusivamente in relazione a servizi o funzionalità non forniti dall'Anagrafe.

Infine, una novella all'articolo 62-bis del codice affida all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in luogo della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, i soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria**421^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2681) *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(2211) *PANIZZA. – Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il PRESIDENTE dà conto del fatto che in data odierna la 5^a Commissione permanente ha espresso il proprio parere di competenza sul testo e sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2681, assunto come testo base nella seduta del 25 luglio 2017. In particolare precisa che la 5^a Commissione ha espresso parere non ostativo, nei seguenti presupposti: che la creazione dell'albo dei soggetti svolgenti funzioni di gestione o controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), possa essere attuata nell'ambito dello stanziamento di cui al successivo comma 2 quanto alla creazione di una piattaforma telematica e nell'ambito degli esistenti stanziamenti di bilancio dedicati alle funzioni amministrative per gli ulteriori costi correlati; che la creazione di un orga-

nismo di assistenza al debitore presso le Camere di commercio e di un collegio di esperti al suo interno, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), possa avvenire nell'ambito delle strutture oggi già istituite presso le medesime Camere di commercio e che i compensi professionali siano comunque a carico della procedura, senza aggravii per la finanza pubblica; che le funzioni attribuite alle autorità di vigilanza dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), possano essere assolte dalle stesse nell'ambito delle dotazioni già previste a legislazione vigente; e con la seguente osservazione: in sede di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) si tenga conto della necessità di individuare modalità idonee a salvaguardare lo strumento del privilegio per i crediti tributari e, pertanto, ad evitare che tale privilegio possa essere dichiarato inefficace anche in situazioni di minor gravità, con conseguente pregiudizio per la finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.27, 2.26, 2.30, 4.2, 2.2, 2.9, 4.7, 9.0.1, 10.1 e 12.2; parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Ricorda altresì che la 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti in data 19 settembre 2017, mentre la 14^a Commissione ha espresso parere favorevole, con talune osservazioni, nella seduta del 13 settembre 2017, mentre ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti nella seduta del 19 settembre 2017.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti pubblicati nella seduta del 20 settembre, riferiti al testo del disegno di legge n. 2681, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) intende innanzitutto ringraziare i membri della Commissione e tutti i senatori che hanno inteso ritirare le proprie proposte emendative al fine di poter consentire la celere e rapida approvazione di un disegno di legge di estrema importanza quale quello in esame. Rispetto agli emendamenti che non sono stati ritirati dichiara il proprio parere contrario, pur potendosi valutare, per alcune di esse, la possibilità di una loro trasformazione in ordini del giorno. A tale riguardo chiede alla Presidenza che si passi alla votazione degli emendamenti con precedenza rispetto agli ordini del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente D'ASCOLA avverte che l'emendamento 2.3 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/2681/5/2.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) presenta gli ordini del giorno G/2681/2/2, G/2681/3/2, G/2681/6/2 e G/2681/29/2.

Il senatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) presenta l'ordine del giorno G/2681/4/2.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) presenta l'ordine del giorno G/2681/1/2 e dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a propria firma ad eccezione degli emendamenti 2.11, 2.12 e 10.1, che vengono trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2681/7/2, G/2681/8/2 e G/2681/9/2.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti a firma del senatore Uras 4.6, 5.3, 6.18, 7.15, 9.2 e 11.2, affermando altresì di trasformarli rispettivamente negli ordini del giorno G/2681/10/2, G/2681/11/2, G/2681/12/2, G/2681/13/2, G/2681/14/2 e G/2681/15/2.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) dichiara – anche a nome del proprio Gruppo parlamentare – di ritirare le proposte emendative a propria firma, ad eccezione degli emendamenti 2.26, 2.27, 2.30, 4.1, 4.11, 4.14, 4.15, 6.6, 6.7, 6.19, 7.3, 7.9, 7.11 e 7.13, che vengono trasformati rispettivamente nei seguenti ordini del giorno: G/2681/16/2, G/2681/17/2, G/2681/18/2, G/2681/19/2, G/2681/20/2, G/2681/21/2, G/2681/22/2, G/2681/23/2, G/2681/24/2, G/2681/25/2, G/2681/26/2, G/2681/27/2 e G/2681/28/2.

Tutti i predetti ordini del giorno sono pubblicati in allegato al resoconto.

I restanti emendamenti sono infine ritirati o risultano decaduti stante l'assenza dei rispettivi proponenti.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno, sui quali il RELATORE esprime parere favorevole, ad eccezione degli ordini del giorno G/2681/1/2, G/2681/16/2, G/2681/18/2, G/2681/19/2, G/2681/22/2, G/2681/23/2, G/2681/24/2, G/2681/25/2, G/2681/28/2 sui quali invita al ritiro o comunque esprime parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver ringraziato tutti i senatori per l'alto senso di responsabilità dimostrato nel corso dell'esame, accoglie gli ordini del giorno G/2681/2/2, G/2681/3/2, G/2681/4/2, G/2681/5/2, G/2681/6/2, G/2681/7/2, G/2681/8/2, G/2681/9/2, G/2681/17/2, G/2681/20/2, G/2681/21/2, G/2681/26/2, G/2681/27/2 e G/2681/29/2.

Accoglie come raccomandazioni gli ordini del giorno G/2681/10/2, G/2681/11/2, G/2681/12/2, G/2681/13/2, G/2681/14/2 e G/2681/15/2.

Esprime parere contrario sui restanti ordini del giorno, che sono successivamente ritirati.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 2681, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a proporre in esso l'assorbimento del disegno di legge n. 2211.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2681

G/2681/1/2

CALIENDO, PALMA

La Commissione

premessò che:

la Commissione ha ritenuto di licenziare per l'Assemblea il testo del disegno di legge n. 2681 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) nella sua integralità, con lo scopo di propiziarne la approvazione definitiva, ma accompagnandolo con ordini del giorno che – in luogo degli emendamenti ritirati – indichino con precisione al Governo i punti rimasti maggiormente problematici, impegnandolo, secondo la disponibilità dallo stesso manifestata, ad emettere norme modificative che recepiscano le soluzioni indicate dalla Commissione stessa, con provvedimento urgente e preferibilmente nel contesto della imminente Legge di Stabilità;

tra i punti di maggior rilievo e che presentano assoluta e prioritaria necessità di riformulazione, è quello relativo alla competenza dei tribunali alla trattazione delle procedure concorsuali, posto che una non agibile previsione delle competenze andrebbe comunque a compromettere l'attuazione anche delle parti più penetranti e innovative nel merito della legge delega;

in particolare la ipotizzata suddivisione delle competenze tra Sezioni specializzate in materia di impresa, operanti presso i Tribunali dei capoluoghi di distretto, e gli altri Tribunali esistenti, sarebbe destinata ad innescare più problemi di quanti vorrebbe risolverne; mentre è tassativamente da escludere la distinzione tra Tribunali abilitati a trattare le procedure relative ad imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2) della lettera n), comma 1, articolo 2, e Tribunali non abilitati, cosa che introdurrebbe un ulteriore inopportuno episodio di asimmetria nel sistema delle competenze con aggregazioni arbitrarie e pregiudizievoli, ma soprattutto dalla logica organizzativa irrealistica, considerato che soltanto pochi grandissimi Tribunali, peraltro questi già forniti di specifica Sezione fallimentare, sarebbero in grado di rispondere agli attuali criteri di delega ("Pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia"), laddove quasi tutti i Tribunali italiani non lo sa-

rebbero se non in forme simulate e nella sostanza violative del testo della legge delega così come ora previsto;

il ragionevole contemperamento della realtà organizzativa con le esigenze di specializzazione può meglio essere conseguito, lasciando invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza in capo a tutti i tribunali ordinari, ma adeguando gli organici e soprattutto prevedendo la nomina di componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza (esigenza evidenziata anche dall'emendamento n. 2.26 al testo, a firma Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice), aspetto che risulterebbe effettivamente innovativo e capace di integrare le competenze magistratuali con quelle di importanti e ben coinvolgibili settori professionali della società civile;

impegna

il Governo ad adottare, nei tempi più ravvicinati e preferibilmente già nel contesto della Legge di Stabilità, un provvedimento normativo che, recependo nel merito il presente ordine del giorno (e il consonante richiamato emendamento alla legge delega), mantenga le vigenti competenze sulle crisi d'impresa, insolvenza e fallimento, in capo a tutti i Tribunali esistenti, adeguando omogeneamente gli organici di magistrati e personale, nonché prevedendo presso ciascuno l'operatività di apposite Sezioni integrate con componenti non togati, aventi specifici requisiti di competenza tecnica, esperienza e indipendenza, scelti tra coloro che sono o sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o tra i soggetti che abbiano già svolto funzioni di direzione, controllo ed amministrazione di una società per azioni.

G/2681/2/2

IL RELATORE

La Commissione

In sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»

premesso che:

è noto che la legge fallimentare in approvazione definisce l'insolvenza quale incapacità di regolare soddisfazione delle obbligazioni; i sintomi sono gli inadempimenti e genericamente altri fatti esteriori.

La stessa proposta di legge fa riferimento alla crisi, ma né la definisce, né indica manifestazioni che la possano rivelare. Il disegno di legge abbozza, infatti, un concetto di crisi quale «probabilità di futura insolvenza» e incarica il Governo di formulare una definizione puntuale sulla base delle elaborazioni della scienza aziendalistica

La stessa proposta di legge prevede, altresì, procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi che richiedono adeguate tecniche di diagnosi. Per queste ultime la norma fa riferimento a quattro indici di bilancio e a un periodo di sei mesi da quando questi assumono dati valori significativi.

Gli strumenti a disposizione nella letteratura aziendale, utili per una definizione giuridica di crisi, sono svariati. La teoria del ciclo di vita dell'impresa colloca lo stato di crisi in fase successiva alla maturità e al declino e antecedente rispetto all'insolvenza. Il principio di economicità, letto in negativo, propone l'impresa che perde la prospettiva della generazione del valore e della durabilità quando siano persi gli equilibri negli aspetti reddituale, patrimoniale e monetario della gestione. Il disequilibrio monetario, in particolare, può essere considerato nella fase precedente alla cessazione dei pagamenti, quando cioè il soggetto economico sospende per carenza di liquidità decisioni di spese opportune per la generazione del valore.

Circa gli strumenti di diagnosi la letteratura aziendale è concorde nel ritenere che non vi siano indicatori che, da soli, siano in grado di segnalare con certezza la prossima insolvenza.

Nella definizione sarebbe opportuno ricorrere a principi più ampi, quali, ad esempio, gli strutturali squilibri reddituali, tra fabbisogni finanziari e fonti di copertura, tra attività a breve e passività correnti.

impegna il Governo a valutare:

nell'ambito dell'attività legislativa delegata, l'opportunità di introdurre una definizione dello stato di crisi e una gamma di strumenti di diagnosi utili a garantire, sul piano effettivo e concreto, la chiarezza concettuale e la centralità dello stato di crisi nella nuova disciplina.

G/2681/3/2

IL RELATORE

La Commissione

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

premesso che:

è in corso in alcune zone del Mezzogiorno un'emergenza sociale, che ha trovato espressioni e forme di protesta eclatanti nella primavera del 2017 nella provincia di Ragusa, che riguarda gli esiti di azioni esecutive, quali le aste giudiziarie, avverso numerose piccole imprese agricole locali, per cui si giunge all'aggiudicazione a prezzi notevolmente inferiori rispetto al valore di mercato;

infatti, spesse volte, sono messe in atto operazioni speculative realizzate tramite intese tra operatori professionali per disertare le aste fino a quando i ribassi rendono il prezzo di aggiudicazione di un bene d'impresa risibile;

la conseguenza di tale fenomeno, estremamente preoccupante in alcune aree del Sud e con un *trend* in costante aumento, è che un imprenditore agricolo si trova nella drammatica situazione per cui, all'esito della procedura esecutiva, né può ottemperare ai suoi doveri di debitore né, contestualmente, resta proprietario delle attività su cui fondava la produzione reddituale;

l'impatto di tali accadimenti su territori a prevalente vocazione agricola, come quello ragusano, è piuttosto significativo, sia dal punto di vista economico sia sociale;

in questa contesto appare opportuno rilevare l'inefficacia sostanziale, in quanto strumento poco o per nulla utilizzato, dell'introduzione, compiuta con l'articolo 18, comma 1, lettera e), n. 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, della possibilità anche per l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni di cui alla legge 3 del 2012;

per tale ragione, è necessario sottolineare l'esigenza che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in discussione si introduca un'adeguata disciplina relativa allo stato di crisi dell'imprenditoria agricola;

impegna il Governo:

ad assicurare, nei decreti delegati ed in conformità ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che la revisione della disciplina vigente per quanto concerne l'attività d'impresa nel settore agricolo sia volta ad evitare l'abusivo ricorso a procedure esecutive, che comportano esiti dirompenti per le economie locali basate su un sistema produttivo a prevalenza agricola, nonché a ridurre il rischio di azioni speculative.

G/2681/4/2

ALBERTINI

La Commissione

premesso che

la crisi economica mondiale e nazionale ha determinato oggettivamente condizioni di mercato che spesso hanno prodotto, come causa sostanzialmente esclusiva, la sopravvenuta insolvenza delle imprese;

considerato che

questa circostanza, in ragione dei principi della responsabilità giuridica, evidenzia la questione della rimodulazione della disciplina della responsabilità degli amministratori delle imprese, distinguendo tra lo stato di insolvenza causato da effettivi e comprovati comportamenti illeciti e quello che sia stato effetto della congiuntura economica;

impegna il Governo

a valutare in sede di attuazione del provvedimento la necessità che la riforma sia integrata con l'introduzione della definizione del cosiddetto fallimento onesto in coerenza con le indicazioni della Commissione europea, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori.

G/2681/5/2 già 2.3

MAZZONI, PAGLIARI

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

premessi che:

con il provvedimento in esame si intende riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali;

nel procedere a detta riforma Governo e Parlamento tengono conto della normativa dell'Unione europea in materia, con particolare riguardo alle previsioni del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);

impegna il Governo:

a voler valutare l'opportunità di inserire tra i principi generali della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui in premessa anche l'attribuzione all'istituto della «liquidazione giudiziale» del connotato di condizione di procedibilità ai fini del configurarsi delle fattispecie penali in materia concorsuale;

a voler valutare l'opportunità di prevedere una disciplina omogenea in ordine alla procedibilità dell'azione penale attualmente disciplinata dall'articolo 238 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, riguardo alle diverse fattispecie criminose connesse allo stato di insolvenza.

G/2681/6/2

IL RELATORE

La Commissione

premessi che:

l'attuale disciplina prevede il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza di determinate tipologie di imprese, ivi incluse le società cooperative, nonché in caso di accertamento di grave irregolarità delle società cooperative;

il disegno di legge in esame delega il governo a riformare le discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ponendo criteri e principi direttivi, da un lato, volti a riordinare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali (articoli 2, 3 e 4) anche incentivando gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le procedure di concordato preventivo (articoli 5 e 6) e disciplinando le procedure di liquidazione giudiziaria (articolo 7) e, dall'altro lato, volti a limitare e razionalizzare il ricorso alla liquidazione coatta amministrativa (articolo 15);

peraltro, secondo i medesimi criteri e principi direttivi, il legislatore delegato deve attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione delle criticità e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, disciplinando altresì la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7;

inoltre, ove la delega dovesse essere impropriamente intesa nel senso di precludere la possibilità per le cooperative di ricorrere, sotto la vigilanza delle autorità preposte ai sensi del punto precedente, a procedure conservative ordinarie volte ad assicurare gli stessi interessi pubblici, occupazionali e creditori oggi perseguiti dalla liquidazione coatta amministrativa, che viene mantenuta attiva per le altre tipologie societarie sopra indicate, ciò potrebbe ingenerare profili di criticità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza rispetto agli interessi pubblici perseguiti e della parità di trattamento tra le suddette tipologie di imprese, imponendo di ricorrere ad una interpretazione dei criteri di delega conforme alla Costituzione e alle finalità perseguite dalla legge ai sensi degli articoli 41 e 45 della Costituzione;

alla luce delle nuove competenze che il presente provvedimento intende affidare al Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto legislativo di attuazione dovrà pertanto razionalizzare e coordinare le fonti normative e le relative discipline in materia di crisi di impresa ed insolvenza delle stesse;

al Ministero dello Sviluppo Economico andranno pertanto attribuiti gli strumenti più idonei per meglio esercitare le nuove funzioni, mediante gli istituti, anche di carattere conservativo, già previsti dall'Ordinamento in materia cooperativistica in coerenza con quanto previsto dall'articolo

2, lettera e), che richiama la necessità di tener conto delle peculiarità soggettive ed oggettive di ogni categoria di debitore ai fini del loro assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, nonché con i criteri direttivi contenuti nell'articolo 15, comma 1, lettera b;

impegna il Governo a:

individuare per tutte le società cooperative, attraverso la revisione dell'istituto della gestione commissariale di cui all'articolo 2545 sexiesdecies c.c. e ferma restando l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa nei casi di irregolarità riscontrate durante l'attività di vigilanza, soluzioni anche di carattere conservativo volte a facilitare l'ingresso delle cooperative nella procedura di composizione assistita della crisi, ovvero promuovere soluzioni diverse, ove possibile conservative, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge delega.

G/2681/7/2

CALIENDO

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 2.11.

G/2681/8/2

CALIENDO

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 2.12.

G/2681/9/2

CALIENDO

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 10.1.

G/2681/10/2 già 4.6

MUSSINI, URAS

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 4.6.

G/2681/11/2 già 5.3

MUSSINI, URAS

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 5.3.

G/2681/12/2 già 6.18

MUSSINI, URAS

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 6.18.

G/2681/13/2 già 7.15

MUSSINI, URAS

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 7.15.

G/2681/14/2 già 9.2

MUSSINI, URAS

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 9.2.

G/2681/15/2 già 11.2

MUSSINI, URAS

La Commissione

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame a valutare l'opportunità di tener conto del contenuto dell'emendamento 11.2.

G/2681/16/2 già 2.26

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

all'articolo, 2, comma 1, lettera c), è previsto che, nell'ambito dell'esercizio della delega normativa, dovranno risultare distinti i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare il termine «probabilità» nell'accezione connessa al termine di «pericolo».

G/2681/17/2 già 2.27

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

all'articolo, 2, comma 1, lettera n), è disposto che, nell'ambito della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, un principio generale sia costituito dall'assicurazione della specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, al principio di delega suddetto, sotto il profilo applicativo, anche quello del potenziamento organico degli uffici giudiziari.

G/2681/18/2 già 2.30

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

all'articolo, 2, comma 1, lettera o), si prevede di istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

impegna il Governo

a prevedere che, in luogo dell'albo presso il Ministero della Giustizia, ciascun tribunale costituisca appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari.

G/2681/19/2 già 4.1

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede l'individuazione delle imprese alle quali non si applica la disciplina della procedura di allerta. In particolare, il provvedimento in esame esclude la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare severamente anche la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE.

G/2681/20/2 già 4.11

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. In particolare, il comma 1, lettera d), impone ai creditori pubblici qualificati (come, ad esempio l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali) l'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante", a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono;

impegna il Governo:

a prevedere che la eventuale tardiva segnalazione sia valutata anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

G/2681/21/2 già 4.14

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Segnatamente, al comma 1, lettera e), è prevista la convocazione immediata del debitore e – se previsti – degli organi di controllo della società da parte dell'organismo di composizione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito della convocazione summenzionata, di includere e coinvolgere altresì il revisore legale.

G/2681/22/2 già 4.15

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Segnatamente, al comma 1, lettera e), è prevista la convocazione immediata del debitore e – se previsti – degli organi di controllo della società da parte dell'organismo di composizione al fine di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

impegna il Governo:

a prevedere un limite temporale pari a sei mesi entro il quale individuare le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.

G/2681/23/2 già 6.6

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

all'articolo 6 è disposto che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo dovrà disciplinare l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrando all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale a norma dell'art. 163 della legge fallimentare;

impegna il Governo:

a prevedere che i crediti risultino prededucibili nella misura massima del 50 per cento.

G/2681/24/2 già 6.7

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

all'articolo 6 è disposto che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo dovrà disciplinare l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore, parametrando all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. I crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili solo quando la procedura è aperta dal tribunale a norma dell'art. 163 della legge fallimentare;

impegna il Governo:

a prevedere la prededucibilità dei crediti limitatamente al credito di rivalsa Iva.

G/2681/25/2 già 6.19

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

al comma 1, lettera m), è prevista una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere la possibilità, per il tribunale, di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria.

G/2681/26/2 già 7.3

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;

valutato che il primo principio di delega è riferito al potenziamento dei poteri del curatore, vero *dominus* della liquidazione giudiziale, sarebbe opportuno razionalizzare i suoi poteri;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le nomine a curatore debbano essere stabilite anche su un principio di rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano comunicato al tribunale la disponibilità;

a valutare l'opportunità di stabilire che l'elenco suddetto sia pubblicato periodicamente nel sito internet,

a valutare l'opportunità di una individuazione dei professionisti secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

G/2681/27/2 già 7.9 e 7.11

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale

che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;

al comma 8 è previsto che il sistema di accertamento del passivo sia improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette (tra le altre) ad agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della agevolazione, un unico e più ampio termine per la presentazione telematica delle domande.

G/2681/28/2 già 7.13

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2681 «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

considerato che:

l'articolo 7 individua principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;

al comma 10 è previsto che, al fine di accelerare la chiusura della procedura, sono adottate misure dirette (tra le altre) ad disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale anche dello stesso debitore nel caso in cui non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo.

G/2681/29/2

IL RELATORE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»

premessi che:

È noto che la legge fallimentare in approvazione definisce l'insolvenza quale incapacità di regolare soddisfazione delle obbligazioni; i sintomi sono gli inadempimenti e genericamente altri fatti esteriori.

La stessa proposta di legge fa riferimento alla crisi, ma né la definisce, né indica manifestazioni che la possano rivelare. Il disegno di legge abbozza, infatti, un concetto di crisi quale "probabilità di futura insolvenza" e incarica il Governo di formulare una definizione puntuale sulla base delle elaborazioni della scienza aziendalistica

La stessa proposta di legge prevede, altresì, procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi che richiedono adeguate tecniche di diagnosi. Per queste ultime la norma fa riferimento a quattro indici di bilancio e a un periodo di sei mesi da quando questi assumono dati valori significativi.

Gli strumenti a disposizione nella letteratura aziendale, utili per una definizione giuridica di crisi, sono svariati. La teoria del ciclo di vita dell'impresa colloca lo stato di crisi in fase successiva alla maturità e al declino e antecedente rispetto all'insolvenza. Il principio di economicità, letto in negativo, propone l'impresa che perde la prospettiva della generazione del valore e della durabilità quando siano persi gli equilibri negli aspetti reddituale, patrimoniale e monetario della gestione. Il disequilibrio monetario, in particolare, può essere considerato nella fase precedente alla cessazione dei pagamenti, quando cioè il soggetto economico sospende per carenza di liquidità decisioni di spese opportune per la generazione del valore.

Circa gli strumenti di diagnosi la letteratura aziendale è concorde nel ritenere che non vi siano indicatori che, da soli, siano in grado di segnalare con certezza la prossima insolvenza.

Nella definizione sarebbe opportuno ricorrere a principi più ampi, quali, ad esempio, gli strutturali squilibri reddituali, tra fabbisogni finanziari e fonti di copertura, tra attività a breve e passività correnti.

Impegna il Governo a valutare:

Nell'ambito dell'attività legislativa delegata, l'opportunità di introdurre una definizione dello stato di crisi e una gamma di strumenti di diagnosi utili a garantire, sul piano effettivo e concreto, la chiarezza concettuale e la centralità dello stato di crisi nella nuova disciplina.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria**150^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CORSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2920) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che ratifica il Protocollo addizionale al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Il Protocollo di Cartagena, in vigore dal 2003, è il primo strumento attuativo della precedente Convenzione sulla bio-diversità del 1992, e verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria, connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati. Esso si propone di garantire la sicurezza nel trasferimento, la manipolazione e l'uso di quegli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità. Per «organismo vivente modificato», l'articolo 3 del Protocollo di Cartagena intende ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna, attraverso l'applicazione delle tecniche *in vitro*.

Il Protocollo di Cartagena aveva previsto l'avvio di un processo per l'elaborazione di regole e procedure internazionali in materia di responsa-

bilità e di indennizzo per i danni derivanti dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati. Tale processo ha condotto alla firma, nell'ottobre 2010, nella città giapponese di Nagoya, del Protocollo addizionale ora all'esame della Commissione, che si compone di un preambolo e di 21 articoli. Il Protocollo, fissando norme in materia di responsabilità e di risarcimenti per i danni provocati da organismi viventi modificati, intende contribuire alla conservazione della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. Il Protocollo demanda al diritto interno la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato ed individua specifiche misure di risposta in caso di danno agli operatori coinvolti ed alle autorità competenti.

Sono previsti limiti alla tutela risarcitoria per i danni causati da conflitti armati o da sabotaggio, oppure da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile.

Il Protocollo salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona e riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni interne in materia di garanzia finanziaria.

Organi di amministrazione del Protocollo addizionale sono la Conferenza delle Parti e il segretariato. Spetta alla riunione delle Parti l'esame periodico dell'attuazione del Protocollo, e l'adozione delle decisioni necessarie a migliorarla e promuoverla.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Gli oneri economici per l'Italia vengono quantificati complessivamente in poco più di 250 mila euro annui.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 26 luglio 2017

Il presidente CORSINI, in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16.

In assenza del parere della Commissione bilancio, il presidente CORSINI rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria**806^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paoleotti, illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 19.2 occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 19.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra una proposta di parere sul testo, la quale tiene conto degli approfondimenti svolti nella relazione tecnica depositata dal Governo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nei seguenti presupposti: che la creazione dell'albo dei soggetti svolgenti funzioni di gestione o controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o*), possa essere attuata nell'ambito dello stanziamento di cui al successivo comma 2 quanto alla creazione di una piattaforma telematica e nell'ambito degli esistenti stanziamenti di bilancio dedicati alle funzioni amministrative per gli ulteriori costi correlati; che la creazione di un organismo di assistenza al debitore presso le Camere di commercio e di un collegio di esperti al suo interno, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), possa avvenire nell'ambito delle strutture oggi già istituite presso le medesime Camere di commercio e che i compensi professionali siano comunque a carico della procedura, senza aggravii per la finanza pubblica; che le funzioni attribuite alle autorità di vigilanza dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), possano essere assolte dalle stesse nell'ambito delle dotazioni già previste a legislazione vigente; e con la seguente osservazione: in sede di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*) si tenga conto della necessità di individuare modalità idonee a salvaguardare lo strumento del privilegio per i crediti tributari e, pertanto, ad evitare che tale privilegio possa essere dichiarato inefficace anche in situazioni di minor gravità, con conseguente pregiudizio per la finanza pubblica.».

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso favorevole alla proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il RELATORE illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri la proposta 2.27. Fa poi presente che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.26, 2.30 e 4.2. Segnala infine che occorre valutare le proposte 2.2, 2.9, 4.7, 9.0.1, 10.1 e 12.2. Ritiene non vi siano osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'onerosità delle proposte 2.27, 2.26, 2.30 e 4.2. Quanto invece agli emendamenti 2.2 e seguenti, parimenti segnalati, considera possibile che alcuni di essi possano risultare non onerosi per la finanza pubblica, ma risulta necessario acquisire una previa relazione tecnica al fine di escludere gli oneri in parola.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.27, 2.26, 2.30, 4.2, 2.2, 2.9, 4.7, 9.0.1, 10.1 e 12.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017

(Parere alla 3^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolato è assistito da relazione tecnica positivamente verificata. Segnala, altresì, che occorre acquisire un chiarimento sulla norma finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, la quale prospetta un onere per la manutenzione degli immobili a decorrere dal 2020, a fronte di una copertura che inizia già a partire dal 2019. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire quanto prima il chiarimento richiesto.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**807^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, poiché il disegno di legge in titolo attribuisce nuovi compiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), è stato chiesto un approfondimento al riguardo alla medesima Autorità. L'ANAC ha trasmesso, da tempo, una nota tecnica, che mette a disposizione della Commissione, da cui risulta che l'Autorità già svolge una funzione di regolazione nella materia prevista dal disegno di legge e gestisce tramite apposito ufficio un'attività sanzionatoria analoga a quella prevista dal testo in esame. L'ANAC precisa, tuttavia, che non è al momento prevedibile se con l'approvazione del disegno di legge si avrà un aumento delle segnalazioni e, di conseguenza, di oneri al momento non prevedibili. Alla luce della nota trasmessa dall'ANAC, appare difficile poter ottenere la relazione tecnica di passaggio. Si potrebbe quindi introdurre una norma di monitoraggio diretta a valutare l'entità delle segnalazioni rivolte all'Autorità. In caso contrario, ritiene che permarrà una situazione di incertezza che impedirà di fatto la predisposizione di una relazione tecnica positivamente verificata e dunque l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ricorda che, in linea di principio, le risorse destinate a legislazione vigente ad un determinato ente dovrebbero essere quelle necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. Pertanto, quanto affermato dall'ANAC, che sarebbe cioè in grado di svolgere già da oggi ulteriori compiti rispetto a quelli ordinariamente svolti,

contraddice il modo in cui è stato costruito il bilancio a legislazione vigente. Fa presente, infatti, che allo svolgimento di nuove attività deve corrispondere lo stanziamento di nuove risorse che devono essere adeguatamente quantificate. Propone pertanto di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla norma in esame; in alternativa, reputa comunque condivisibile la proposta del Governo per l'introduzione di una norma di monitoraggio.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa presente che dalla risposta fornita dall'ANAC emerge che le attività in discussione sono già svolte dall'Autorità. Il problema segnalato dal Governo è invece legato all'incertezza dell'ammontare delle nuove segnalazioni che potranno pervenire all'ente in aggiunta a quelle attuali.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) fa notare che, nel caso in esame, aumenterebbe comunque il carico di lavoro complessivo per l'ANAC, ciò significando pertanto una non corretta quantificazione del relativo stanziamento di bilancio.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), ritenendo prioritario procedere all'espressione del parere, condivide la proposta del vice ministro Morando per l'inserimento di una clausola di monitoraggio relativa alle denunce di ritorsione.

Il vice ministro MORANDO ritiene che sarebbe un errore restare in attesa di una relazione tecnica sul provvedimento. Riterrebbe invece preferibile intervenire introducendo nel testo del disegno di legge una clausola di monitoraggio come già anticipato o, in alternativa, introdurre, in via cautelativa, una norma di copertura destinata agli eventuali oneri aggiuntivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2882) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017*

(Parere alla 3^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO ricorda che il relatore aveva chiesto chiarimenti sulla norma di cui all'articolo 3, comma 4, che prospetta un onere a decorrere dal 2020 a fronte di una copertura che inizia a partire dal 2019. Sul punto mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui viene chiarito che nell'ipotesi segnalata dal relatore la copertura ha una proiezione triennale ed è corretta an-

che in presenza di tale discrasia, non rappresentando ciò una scoperta dell'onere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (n. 442)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (n. 443)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (n. 444)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (n. 445)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazione sugli atti del Governo n. 442, n. 443, n. 444 e n. 445)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre.

La relatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) illustra una proposta di parere identica per tutti gli schemi di decreto in esame, pubblicata in allegato.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ricorda che la questione sollevata dalla relatrice nella proposta di parere, riguardo all'utilizzo delle quote destinate dai contribuenti alla gestione statale delle finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, si trascina da anni. Riterrebbe pertanto necessario una osservazione più pregnante che vincoli politicamente il Governo a non presentare proposte di legge che trovino la loro copertura sulle risorse dell'otto per mille.

La relatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) dichiara la propria disponibilità a rendere più pregnante l'osservazione.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver ricordato che il riparto oggetto degli schemi di decreto in esame riguarda le sole somme residue, fa presente che i problemi segnalati dal senatore Azzollini circa l'utilizzo di tali risorse per finalità differenti, derivano non solo dall'azione del Governo ma da quella dello stesso Parlamento che, di volta in volta, ha approvato leggi contenenti tale deroga.

Il PRESIDENTE, per venire incontro alle obiezioni del senatore Azzollini e della relatrice, propone di introdurre nell'osservazione un invito ad evitare la presentazione di proposte legislative coperte impropriamente con le risorse dell'otto per mille.

La RELATRICE, alla luce del dibattito svoltosi, illustra dunque una nuova proposta di parere, da riferirsi a ciascuno degli schemi di decreto presentati dal Governo, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, ai fini del voto, dispone dunque la disgiunzione dei quattro schemi di decreto.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando le modifiche apportate, esprime il proprio voto contrario su tutte le proposte di parere in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 442, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 443.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 443, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 444.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 444, posta ai voti, è approvata.

Si passa dunque alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 445.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 445, posta ai voti, è approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 442**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si auspica che, per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando il ricorso a tali risorse per esigenze diverse.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 443**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si auspica che, per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando il ricorso a tali risorse per esigenze diverse.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 444**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si auspica che, per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando il ricorso a tali risorse per esigenze diverse.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 445**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si auspica che, per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando il ricorso a tali risorse per esigenze diverse.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 442**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

– per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando la presentazione di proposte di legge coperte impropriamente con tali risorse.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 443**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

– per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando la presentazione di proposte di legge coperte impropriamente con tali risorse.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 444**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

– per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando la presentazione di proposte di legge coperte impropriamente con tali risorse.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 445**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

– per i futuri esercizi, si utilizzino le quote destinate dai contribuenti alla gestione statale per le sole finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 76 del 1998, evitando la presentazione di proposte di legge coperte impropriamente con tali risorse.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

531^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2837) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene opportuno rinviare l'esame degli emendamenti presentati, in attesa dell'eventuale presentazione di emendamenti da parte della relatrice.

La senatrice BOTTICI (M5S) sollecita il Governo a fornire indicazioni di massima circa i costi del disegno di legge di riforma, in assenza sia di una disposizione di copertura che di relazione tecnica.

Il presidente Mauro Maria MARINO, pur comprendendo le ragioni della sollecitazione avanzata dalla senatrice Bottici, osserva che l'approfondimento nel merito, secondo gli orientamenti emersi nelle scorse sedute, appare al momento prevalente rispetto ai profili di copertura.

Il vice ministro CASERO riepiloga il possibile *iter* del disegno di legge rispetto all'inserimento delle disposizioni in titolo nella prossima

manovra di bilancio, osservando che la valutazione preliminare sollecitata dalla senatrice Bottici potrebbe determinare un allungamento dei tempi di esame.

A giudizio della relatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) sia la quantificazione degli oneri che i profili di copertura, che eventuali affinamenti e miglioramenti del testo, potranno essere opportunamente valutati se e quando le disposizioni entreranno a far parte della manovra di bilancio. Ricorda infatti che l'*iter* che si va profilando assume una sua plausibilità a condizione che la Commissione termini i propri lavori nel corso della prossima settimana. A tale proposito si riserva di formulare proposte emendative dopo una opportuna interlocuzione con il Governo.

Il vice ministro CASERO condivide l'osservazione della relatrice, sottolineando il rischio che un esame preliminare dei profili finanziari possa ostacolare il cammino prefigurato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) prende atto degli orientamenti espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, ma sollecita nel contempo un'indicazione anche di massima rispetto alla quantificazione degli oneri.

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia quindi il seguito dell'esame, esprimendo peraltro la preoccupazione che il lavoro di approfondimento della Commissione vada vanificato – per la ristrettezza dei tempi o per la distanza delle posizioni espresse – dando modo poi al Governo di far approdare le norme nella manovra di bilancio nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati: allo stato dei fatti, sarebbe un esito paradossale non auspicabile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) informa la Commissione che la proposta emendativa da lui presentata per la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal disegno di legge è all'esame della Commissione bilancio per il previsto parere: suggerisce quindi di rinviare il voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***Gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane (n. 1052)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottolinea l'esigenza di coordinare l'*iter* dell'affare assegnato con le decisioni che stanno emergendo in sede europea.

Il relatore SUSTA (*PD*), nel riepilogare i termini della propria relazione illustrativa, ritiene opportuno che la Commissione esamini l'affare assegnato entro il 17 ottobre, termine della consultazione pubblica posta in essere dalla Commissione europea. Preannuncia quindi per la prossima settimana la predisposizione di uno schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge del 13 luglio 2016, n. 150 (n. 1053)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) ritiene imprescindibile e urgente conoscere l'orientamento del Governo in materia di riforma del sistema dei confidi, dopo la decadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa; sollecita quindi il rappresentante del Governo a compiere gli opportuni approfondimenti per consentire una rapida conclusione dell'affare assegnato in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati del disegno di legge sul contrasto al finanziamento della produzione delle mine antiuomo già approvato in deliberante dalla Commissione. Richiama poi l'attenzione del rappresentante del Governo, nonché dei Gruppi, sulla richiesta di assegnazione alla sede deliberante del disegno di legge n. 2490 e connessi in materia di termine prescrizionale del diritto alla restituzione dei libretti di risparmio, già approvato in sede referente nel luglio scorso, rimasta finora inevasa.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria**390^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(361-B) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice IDEM (PD), la quale segnala che il testo è stato modificato in diversi articoli dalla Camera dei deputati. Dopo aver precisato che l'articolo 1 è rimasto identico al testo approvato in prima lettura, ne ricorda i contenuti, secondo cui i vertici del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) restano in carica per quattro anni e sono previsti tre mandati per il presidente e i membri della giunta nazionale (tranne i membri italiani del Comitato olimpico internazionale – CIO).

L'articolo 2, prosegue la relatrice, modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, in base al quale gli statuti federali prevedono l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, che restano in carica quattro anni e possono svolgere tre mandati. Si stabilisce altresì che con un provvedimento *ad hoc* del CONI saranno definiti i principi gene-

rali per il voto per delega, per un massimo di cinque deleghe, anche se le singole federazioni ne possono stabilire meno. Rimarca poi la novità rappresentata dalla promozione delle pari opportunità negli statuti nonché la modifica della parola «revisione» del numero delle deleghe con «riduzione».

Anche l'articolo 3 è in sostanza affine al testo del Senato, solo che si è reso necessario novellare la normativa nel frattempo entrata in vigore per quanto attiene al Comitato italiano paralimpico (CIP), costituita dal decreto legislativo n. 43 del 2017. Pertanto, i vertici del CIP – come quelli del CONI – restano in carica per quattro anni e si prevedono tre mandati per il presidente e i membri della giunta nazionale, con estensione anche alle strutture territoriali del CIP. Rivendica comunque la scelta operata in prima lettura di inserire una normativa sul CIP già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 43 del 2017, proprio per estendere anche al Comitato paralimpico i limiti ai mandati previsti per il CONI, nel caso eventuale in cui la delega, per qualsiasi ragione, non fosse stata esercitata.

Dopo aver descritto i contenuti dell'articolo 4, che adegua il summenzionato decreto legislativo n. 43 del 2017 alle previsioni del disegno di legge in esame per quanto concerne gli statuti federali paralimpici, con l'introduzione anche in questo caso di disposizioni sulla promozione delle pari opportunità, fa presente che l'articolo 5 reca le abrogazioni esplicite.

In merito alla normativa transitoria, di cui all'articolo 6, segnala che il CONI è tenuto ad adeguare il proprio statuto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge e a definire con proprio provvedimento i principi generali per l'esercizio del voto tramite delega. A loro volta, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva adeguano i propri statuti entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI. Evidenzia peraltro che analoghe previsioni valgono anche per il mondo paralimpico.

In conclusione, sottolinea la novità prevista per i presidenti federali (ma non per i vertici del CONI e del CIP) che sono in carica e che hanno già raggiunto tre mandati, i quali ne possono svolgere solo uno – non più due come nel testo licenziato dal Senato – e solo se sono rieletti con la maggioranza del 55 per cento dei voti. Ritiene tuttavia che resti aperta la questione interpretativa su coloro i quali ne hanno già svolti due, e quindi non è chiaro se possono svolgere solo uno o altri due.

Il PRESIDENTE rende noto che il ministro Lotti ha dato la propria disponibilità a prendere parte ai lavori nella giornata di martedì 10 ottobre, alle ore 15. Propone poi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 6 ottobre, alle ore 18, ricordando che le proposte emendative dovranno essere riferite solo alle parti modificate dalla Camera dei deputati, trattandosi di esame in terza lettura.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,20.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (n. COM (2017) 385 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 222*)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, sottolineando il rilievo dell'Orchestra nella promozione dei valori europei, tenuto conto che essa raccoglie giovani talenti di tutti i Paesi dell'Unione.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) condivide l'importanza dell'Orchestra anche come ambasciatrice di pace, considerato che si esibisce a livello internazionale. Pur preannunciando un orientamento favorevole sullo schema di risoluzione, rileva criticamente che non sono previste risorse ulteriori per l'attività dell'Orchestra e che l'attuale dotazione finanziaria non riuscirà a suo giudizio a soddisfare le finalità prefissate.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 462)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice DI GIORGI (*PD*), la quale richiama anzitutto i principali passaggi procedurali che hanno condotto alla predisposizione dello schema di decreto in esame, ricordando che la quantificazione dell'importo premiale in competenza 2015 è stata effettuata nell'ambito del decreto ministeriale n. 599 del 2015, di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'esercizio 2015. Nel segnalare che le somme destinate al finanziamento premiale sono pari a 99.025.459 euro, rammenta che i criteri di riparto erano stati già oggetto di parere parlamentare, in occasione dei quali era stato sollecitato l'avvio delle proce-

ture per l'allocazione nell'esercizio di competenza della quota premiale 2015, onde evitare il disallineamento rispetto all'esercizio finanziario di riferimento.

Dopo aver ricordato i suddetti criteri di riparto, secondo i quali il 70 per cento è attribuito in base ai risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 e il 30 per cento sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti, puntualizza che la Commissione aveva avuto modo di esprimersi su tali parametri in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 310, nel luglio 2016. Il decreto sui criteri per la quota 2015 risulta dunque essere il n. 615 del 2016.

Passando ai contenuti dell'atto in titolo, fa presente che esso consta di 3 articoli: l'articolo 1 reca la ripartizione complessiva della quota premiale tra i dodici enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'articolo 2 indica la ripartizione per ente della quota del 70 per cento, pari a euro 69.317.821, e l'articolo 3 stabilisce la distribuzione della quota del 30 per cento, pari a 29.707.638 sulla base di programmi e progetti integrati, proposti anche in collaborazione tra gli enti e riferiti alle aree individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), come previsto dal Programma nazionale della ricerca (PNR).

Con riguardo alle modalità di calcolo seguite per assegnazione del 70 per cento, fa presente che gli enti sono stati suddivisi in quattro gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti attesi ai fini della VQR 2004-2010 e delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti. Più nello specifico: il primo gruppo è costituito dal solo Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) che, partecipando a tutte le aree disciplinari, è stato considerato separatamente; al secondo gruppo afferiscono gli enti con un numero di prodotti attesi da 2.000 a 6.100 (Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto nazionale di astrofisica; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia); il terzo gruppo include gli enti con un numero di prodotti attesi da 450 a 700 (Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; Istituto nazionale di ricerca metrologica); nel quarto gruppo sono compresi gli enti con un numero di prodotti attesi da 175 a 230 (Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli; Agenzia spaziale italiana); il quinto gruppo è costituito da ulteriori tre enti (Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi»; Istituto italiano di studi germanici; Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste) che hanno un numero di prodotti attesi inferiore a 19. Riferisce poi che, secondo il Rapporto finale dell'ANVUR, la valutazione dei prodotti per gli enti di ricerca che avevano conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare che nella valutazione fossero coinvolti più di tre soggetti) non era riportata per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali.

Comunica inoltre che è stata calcolata l'incidenza percentuale dei prodotti attesi per il singolo ente sul totale dei prodotti attesi dagli enti

e che quale indicatore di qualità della ricerca di Area e di struttura è stato assunto il valore dell'indicatore finale IRFS1, che costituisce uno dei due indicatori finali di qualità della ricerca di struttura. Al riguardo, evidenzia che i valori dell'indicatore riportati nella tabella non coincidono con quelli del medesimo indicatore presenti nel Rapporto finale dell'ANVUR; il Dicastero ha riferito che gli stessi sono stati forniti direttamente dall'ANVUR. Segnala comunque che, in corrispondenza di due dei tre enti inclusi nel quinto gruppo (Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi» e Istituto italiano di studi germanici), il rapporto finale dell'ANVUR contiene i valori dell'IRFS1, presenti anche nella tabella allegata allo schema, benchè la relazione illustrativa affermi che per gli enti ricompresi nel quinto gruppo in assenza di VQR, e dunque di indicatori, il calcolo della quota premiale è stato effettuato basandosi esclusivamente sul valore medio della quota premiale erogata negli anni 2013 e 2014.

Dopo essersi soffermata sull'indicatore percentuale di miglioramento, ottenuto dal rapporto tra IRFS1 e incidenza percentuale dei prodotti attesi, rileva che tale dato non è presente per quegli enti del quinto gruppo che pur avevano il valore dell'IRFS1.

Per ogni gruppo di appartenenza – ad eccezione del primo, in cui è presente solo il CNR – è stata poi calcolata la media della percentuale di miglioramento ed è stato definito l'indicatore medio di miglioramento, pari al rapporto tra la percentuale di miglioramento di ciascun ente e la media del gruppo.

Quanto all'indicatore finale di attribuzione medio complessivo, osserva che si tratta di un valore identico per tutti gli enti – disponibile ove tali indicatori di miglioramento siano presenti – pari a 0,9882, sulla base del quale viene operata la ripartizione. Fa notare peraltro che l'utilizzo di tale parametro costituisce una novità rispetto alla ripartizione 2014: l'attribuzione della quota premiale era infatti calcolata, nella precedente ripartizione, moltiplicando il valore medio della premialità per la percentuale di miglioramento (diversa per ogni ente).

Dopo aver dato conto degli ulteriori criteri di calcolo, riferisce che su tali presupposti sono stati assegnati 68.516.261 euro, mentre sullo stanziamento residuo, pari a 801.560 euro, è stata calcolata la parte della quota da attribuire in base all'indicatore IRFS1, cui hanno partecipato anche i due enti del quinto gruppo per i quali è presente il valore dell'IRFS1.

Per quanto riguarda la quota del 30 per cento, comunica che la distribuzione è avvenuta sulla base della valutazione dei programmi e dei progetti proposti dagli enti effettuati dal Comitato di valutazione nominato dal Ministro ai sensi dell'articolo 7 del decreto n. 615 del 2016 con le modalità e le procedure ivi stabilite.

Rivendica poi la battaglia che la Commissione ha intrapreso in questa legislatura affinché i fondi premiali fossero considerati aggiuntivi rispetto allo stanziamento ordinario, altrimenti verrebbe meno la *ratio* stessa della premialità. In questa ottica, si è dunque mosso il decreto legislativo n. 218 del 2016 che ha eliminato l'obbligo di destinazione di una specifica quota del FOE su base premiale, ponendo le basi per la creazione di un fondo

specifico per la premialità. È stato comunque ribadito in quella sede il compito in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) critica l'evidente ritardo nell'assegnazione, ritenendo addirittura ridicoli alcuni passaggi dello schema di decreto in cui si prevede un monitoraggio per valutare se i programmi abbiano raggiunto l'obiettivo nei tempi prefissati.

Nel reputare addirittura superato il problema del carattere aggiuntivo delle risorse a fronte delle criticità che si riscontrano, stigmatizza la vera e propria truffa contenuta nel provvedimento, che risulta una mera spartizione senza chiari criteri. Domanda ancora una volta le ragioni della mancata coincidenza dell'indicare IRFS1 usato dal Dicastero rispetto a quello fornito dall'ANVUR e registra una incongruenza nel gruppo degli enti più piccoli, in quanto risulta esistente l'indicatore da poter utilizzare.

Pur comprendendo la forte pressione proveniente dagli enti di ricerca per l'assegnazione celere delle risorse, tanto più che si tratta di somme riferite a due annualità precedenti, giudica non dignitoso per il Parlamento ricevere un provvedimento siffatto ed esorta la relatrice ad esprimere, celermente, un parere negativo. Sarebbe quindi preferibile, a suo avviso, un'assunzione diretta di responsabilità del Ministro circa le scelte redistributive, evitando l'esplicitazione di un algoritmo a suo avviso incomprensibile. Lamenta peraltro che da anni le Commissioni parlamentari incalzano i diversi Ministri che si sono succeduti sulla questione, peggiorata costantemente.

Dopo aver posto criticamente l'accento sull'assenza del parere parlamentare per i prossimi decreti sui criteri e sul riparto dei fondi premiali, ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016, ribadisce la necessità di pronunciarsi in maniera negativa, tanto più i sofisticati tecnicismi sottesi all'atto in titolo portano a cifre che a suo giudizio nulla hanno a che fare con la premialità e il merito.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Bocchino, rimarcando a sua volta negativamente il ritardo con cui l'atto giunge alle Camere. Nel riscontrare una progressiva riduzione delle risorse, al di sotto della soglia dei 100 milioni di euro, stigmatizza la forte penalizzazione della ricerca e l'assenza di controlli. Coglie quindi l'occasione per sollecitare la risposta ad alcune interrogazioni aventi ad oggetto proprio il bilancio degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Occorre perciò a suo avviso una diversa impostazione, tenuto conto che in questo caso si procede ancora una volta a decurtare il finanziamento ordinario. Deplora infine la mancanza del coinvolgimento parla-

mentare per le annualità a partire dal 2017, reputando inaccettabile il provvedimento trasmesso alle Camere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono stati pubblicati i subemendamenti riferiti agli emendamenti 4.1 e 13.1, presentati dalla relattrice, al disegno di legge n. 2443 (assunto quale testo base).

Comunica quindi che la relattrice ha presentato le riformulazioni degli emendamenti 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2), pubblicati in allegato, con lo scopo di aggiornare i testi rispetto alle innovazioni legislative nel frattempo introdotte a seguito dei decreti legislativi attuativi della legge n. 107 del 2015.

Propone pertanto di fissare a mercoledì 11 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione dei subemendamenti alle predette riformulazioni 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2), nell'intesa che i subemendamenti già presentati agli emendamenti originari si intenderanno superati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 385 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 222)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (COM (2017) 385 definitivo);

rilevato che la modifica consiste nell'aggiungere il sostegno del sottoprogramma Cultura anche all'Orchestra dei giovani dell'Unione europea (EUYO), a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino alla conclusione del programma Europa creativa (2020), al fine di riconoscere l'Orchestra come organismo indicato in un atto di base, dando così ad essa il giusto peso;

considerato che l'Orchestra è stata fondata nel 1976 a seguito di una risoluzione del Parlamento europeo ed è costituita da giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, svolgendo un ruolo unico nella promozione del dialogo interculturale;

apprezzata la rilevanza delle opportunità offerte ai giovani grazie all'attività dell'Orchestra e valutato con favore l'impatto anche internazionale del suo operato, che ha consentito di mettere in risalto la ricchezza e la varietà delle culture europee e dei nuovi talenti;

tenuto conto che per la sopravvivenza dell'EUYO si rende necessario il finanziamento dell'Unione, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria del programma Europa creativa;

non ravvisate criticità sul piano della sussidiarietà e della proporzionalità e preso atto delle osservazioni della 14^a Commissione;

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2443

4.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario e servizi nei quali operano l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista*). – 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

2. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) e con i requisiti di qualità previsti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa vigente.

3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione.

4. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli di cui ai commi 1 e 3, intenda conseguire anche l'altro, subordinatamente al superamento dei test di accesso per quanto attiene al corso di laurea della classe L/SNT2.

5. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:

a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;

b) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;

c) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche e servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

- d) aspetti educativi dei servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;
- e) aspetti educativi dei servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;
- f) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- g) servizi educativi per anziani;
- h) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;
- i) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;
- l) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
- m) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;
- n) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della Media Education, della promozione culturale e della lettura;
- o) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze.

6. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a coloro che sono in possesso della laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia; la medesima qualifica è altresì attribuita a coloro che sono in possesso della laurea triennale nella classe L-19 senza indirizzo specifico, della laurea triennale nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche, nonché nella laurea quinquennale a ciclo unico Scienze della formazione primaria, integrate da un corso di specializzazione che preveda 60 crediti formativi universitari di indirizzo specifico, rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della educazione o della formazione primaria, o denominazioni equivalenti.

7. I laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche che abbiano conseguito complessivamente almeno 20 CFU nei settori M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, SPS/07, SPS/08, M-DEA/01 possono essere ammessi a frequentare l'ultimo anno per complessivi 60 crediti formativi universitari di un corso della classe di laurea L-19 per conseguire il titolo di educatore professionale socio-pedagogico. In tale anno devono sostenere esami, frequentare tirocini e predisporre una tesi finale secondo un piano di studi specifico.

8. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni dei commi 6 e 7 non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

13.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – (*Disposizioni finali e transitorie*) – 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolge l'attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) ha un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore.

3. Coloro che sono in possesso di diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto o da una scuola magistrale, coloro che hanno svolto attività di educatore con contratto di almeno dodici mesi, nonché coloro che svolgono, all'entrata in vigore della presente legge, attività di educatore dei servizi educativi per l'infanzia con contratto di almeno dodici mesi e inferiore a tre anni, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso per complessivi 60 crediti formativi universitari organizzato dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della educazione o della formazione primaria, o denominazioni equivalenti, anche con modalità telematica nel limite del 50 per cento dei corsi attivati. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti secondo le modalità stabilite dalle medesime università. Il titolo deve essere conseguito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che sono inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un concorso per il profilo di educatore di asilo nido o equipollente, o sono in possesso di contratto a tempo indeterminato, o chi svolge attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, seppure non in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce altresì direttamente la qualifica di pedagogista chi è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di pedagogista o chi, pur in possesso di altra laurea, ha svolto per un periodo di almeno trentasei mesi le attività che definiscono il pedagogista di cui all'articolo 9, opportunamente documentate.

6. Gli educatori provenienti da corsi universitari di classe L-19 e L/SNT2, in cui si integrano competenze socio-sanitarie e socio-pedagogiche, hanno la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conseguire la qualifica relativa al corso cui non hanno partecipato frequentando un corso di qualifica organizzato, rispettivamente, dalla facoltà di medicina per chi è in possesso della classe L-19 e dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della formazione, o denominazioni equivalenti, per chi è in possesso della classe L/SNT2 per acquisire le conoscenze e le competenze mancanti del proprio curriculum.

7. Le modalità di accesso e di svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 3 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 358

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 204

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DI
SDA EXPRESS COURIER SUI RECENTI PROBLEMI AZIENDALI DI SDA*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 205

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,05

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI POSTE
ITALIANE S.P.A. E DI SDA EXPRESS COURIER SUI RECENTI PROBLEMI AZIENDALI
DI SDA*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria**275^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri: Quintarelli ed altri: Allasia ed altri: Borghese e Merlo

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), in esito al dibattito che si è svolto nella seduta di ieri.

Il senatore MORRA (*M5S*) aggiunge la firma allo schema di parere alternativo presentato dalle senatrici Donno e Fattori (pubblicato in allegato) e lo dà per illustrato.

Il vice ministro OLIVERO condivide il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore, e si esprime in senso contrario sullo schema di parere alternativo testè presentato dal senatore Morra.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione del nuovo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia il voto favorevole sul nuovo schema che tiene conto delle considerazioni da lui svolte nella scorsa seduta e muove in una direzione condivisibile.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, anche a nome del Gruppo del Partito Democratico, sul nuovo schema di parere testé illustrato dal relatore.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) e il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) preannunciano il voto favorevole sul nuovo schema di parere del relatore, condividendone gli obiettivi e il rilievo attribuito al comparto agricolo.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni oggi proposto dal relatore Panizza.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo presentato dalle senatrici Donno, Fattori e dal senatore Morra.

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. 453)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Fasiolo aveva presentato uno schema di osservazioni favorevoli.

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema alternativo di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato).

Onde tener conto della problematica della *Xylella fastidiosa* la relatrice FASIOLO (*PD*) illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO condivide il nuovo schema di osservazioni favorevoli proposto dalla relatrice.

La senatrice DONNO (M5S) prende atto favorevolmente del nuovo schema di osservazioni favorevoli della relatrice, mantenendo comunque la propria proposta alternativa.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti il nuovo schema di osservazioni favorevoli testé proposto dalla relatrice Fasiolo.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(1114) STEFANO. – *Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura*

(1903) TORRISI e PAGANO. – *Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi*

(2243) Daniela VALENTINI ed altri. – *Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare*

(2738) Daniela DONNO ed altri. – *Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo*

– e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI avverte che è già stata aperta nella seduta di ieri la discussione generale e chiede se vi siano interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire il presidente FORMIGONI dichiara chiusa la discussione medesima e propone, d'intesa con i relatori, di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 2914, già approvato dalla Camera dei deputati, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 12 ottobre, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

ricordato che sulla tracciabilità dei prodotti agroalimentari sono già in vigore normative settoriali per singoli alimenti (latte, grano, pasta, riso) formulate in termini di obbligatorietà dell'etichettatura e che è di prossima entrata in vigore la nuova normativa «orizzontale» sull'indicazione dello stabilimento di produzione,

valutata l'applicazione del sistema di tracciabilità previsto dal provvedimento anche ai prodotti alimentari commercializzati sul territorio nazionale, che non si sovrappone agli obblighi di etichettatura già previsti, ma amplia la gamma delle possibilità per le imprese di piccole e medie dimensioni per l'accesso ad un sistema che consente di fornire informazioni ai consumatori, sostenuto anche da contributi assegnati per gli investimenti per l'adeguamento dei sistemi informatici;

segnalata peraltro l'esigenza di contemperare la piena garanzia di informazione del consumatore con gli scenari di mercato e la salvaguardia della competitività del comparto agroalimentare nazionale, scongiurando atteggiamenti protezionistici;

richiamata la necessità di intervenire anche sul versante repressivo dei reati agroalimentari e di ogni condotta di frode e contraffazione;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la necessità che la portata volontaria dei sistemi di tracciabilità oggetto del disegno di legge costituisca un primo passo nel senso di ulteriori scelte, in direzione di una normativa omogenea e vincolante per i prodotti agroalimentari, con modalità progressive e ponderate;

valuti altresì la Commissione di merito l'esigenza di sostenere il comparto agroalimentare e agroindustriale nazionale, valorizzando l'eccellenza del *made in Italy* agroalimentare e favorendone la conoscibilità mediante la tracciabilità della filiera produttiva;

valuti infine la Commissione di merito la necessità che i profili sanzionatori contenuti nell'articolo 4 del disegno di legge siano coordinati con il sistema repressivo più generale, attuale e futuro, volto a reprimere ogni frode e contraffazione lungo la filiera agroalimentare.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Daniela DONNO, Elena FATTORI E MORRA
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (A.S. 2308);

premesso che:

gli obiettivi del disegno di legge in esame, che intende promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, appaiono certamente condivisibili ma costituiscono solo un primo passo, pur nella giusta direzione;

le richiamate finalità del provvedimento appaiono infatti particolarmente rilevanti per la loro applicazione alle filiere e ai prodotti agroalimentari;

l'introduzione di un rigoroso sistema di tracciabilità potrebbe favorire il consumo di prodotti nazionali;

considerato che:

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;

le informazioni che devono essere offerte nell'ambito dei prodotti alimentari non si riferiscono solamente alla natura e alla qualità della merce, al luogo di provenienza e al corrispettivo previsto, ma ricomprendono ulteriori requisiti di sicurezza che l'alimento deve necessariamente avere per potere essere immesso sul mercato;

l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensa-

bile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri;

di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati;

per tale ragione occorrono interventi normativi rivolti prevalentemente al potenziamento dei fattori di prevenzione dei rischi, favorendo l'adozione di misure volte a far sì che i dati relativi all'origine della produzione ovvero all'importazione delle materie prime, del prodotto intermedio o del prodotto finito, siano accessibili e resi pubblici;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

poiché una conoscenza di tutti gli elementi che intervengono nella filiera e nel processo produttivo consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli, per i prodotti agroalimentari, dell'allevamento e della pesca appare necessario:

– prevedere un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti stabilendo l'obbligo per le imprese dei settori agricolo, alimentare, dell'allevamento e della pesca di assicurare la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e dell'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;

– prevedere l'istituzione di una specifica piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca, nella quale sia registrato e reso consultabile a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità sopra citato;

– prevedere altresì l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione in etichetta dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti;

– predisporre una chiara disciplina per l'impiego della denominazione «*Made in Italy*» prevedendo che essa possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime sono prodotte all'interno del territorio italiano e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;

– introdurre il divieto di commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;

– rafforzare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità deputata all'effettua-

zione dei controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*», con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle Forze di polizia.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

richiamato come uno dei più drammatici esempi di danneggiamento delle risorse vegetali conseguenti all'introduzione di specie provenienti da paesi extracomunitari sia il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*, soprattutto in Puglia, dove gli ulivi sono circa 60 milioni, e dove ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

ritenuto di primaria importanza, soprattutto al fine di tutelare la biodiversità alimentare e le produzioni agricole nazionali, salvaguardare l'ecosistema terrestre ed altresì quello marino e delle acque interne,

esprime osservazioni favorevoli.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453

La Commissione,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (AG 453);

considerato che:

corre obbligo ricordare come uno dei più drammatici esempi di danneggiamento delle risorse vegetali conseguenti all'introduzione di specie provenienti da paesi extracomunitari sia il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*;

infatti, in contemporanea alla caratterizzazione del batterio riscontrato negli ulivi del Salento, identificato come la sottospecie pauca di *Xylella fastidiosa*, ceppo ST53, ne è stato identificato in Costa Rica uno identico, (rinvenuto però sugli oleandri, un'altra specie colpita dal batterio), ed è stato ritenuto probabile, anche in seguito a successive analisi, che l'ingresso del batterio in Italia sia avvenuto tramite l'importazione di piante ornamentali potenzialmente suscettibili all'infezione e favorito da alcuni cofattori, come condizioni ambientali simili a quelle centro americane e la presenza di un efficace vettore come la *Philaenus spumarius*;

la diffusione della *Xylella fastidiosa* in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, dove gli ulivi sono circa 60 milioni, ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale (ossia circa quattro miliardi di euro) ed è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura;

appare dunque di primaria importanza, soprattutto al fine di tutelare la biodiversità alimentare e le produzioni agricole nazionali, salvaguardare l'ecosistema terrestre ed altresì quello marino e delle acque interne, peraltro già gravemente danneggiato dallo sfruttamento sempre più massiccio delle sue risorse e dalla costruzione di infrastrutture energetiche e industriali che ne alterano gravemente l'equilibrio;

esprime osservazioni favorevoli.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 380

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

364^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore SCALIA (PD) propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

(2837) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Luigi MARINO (AP-CpE-NCD), nel richiamare l'orientamento già manifestato nella precedente seduta, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (n. 448)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con raccomandazione e rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che nella seconda seduta pomeridiana di ieri la relatrice Granaiola ha presentato una proposta di osservazioni favorevoli con una raccomandazione e un rilievo, pubblicata in allegato al quel resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con una raccomandazione e un rilievo, proposto dalla relatrice, è posto ai voti e approvato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 458)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La relatrice FABBRI (PD) propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli proposta dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. – *Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani*

(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. – *Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti «Made in Italy»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 26 settembre.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) riferisce sui pareri pervenuti sul disegno di legge n. 2308, adottato quale testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, e sugli emendamenti a esso riferiti e chiede di sollecitare quelli mancanti.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete di questa richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (n. COM (2016) 765 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il relatore SCALIA (*PD*) anticipa i contenuti di una proposta di risoluzione, che si riserva di trasmettere informalmente ai membri della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone sin d'ora di svolgere audizioni informali dei nuovi vertici delle principali società partecipate durante la sessione di bilancio, esaurita la fase di approvazione del rapporto alla 5^a Commissione.

La Commissione concorda.

Avverte inoltre che prenderà gli opportuni accordi con la Presidenza della 13^a Commissione, per riprendere l'esame dell'affare assegnato sulla Strategia energetica nazionale; a tale proposito riterrebbe opportuno verificare la possibilità di ascoltare in audizione i due Ministri competenti.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

346^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. COM (2017) 343 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII, n. 221*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il PRESIDENTE informa che sono giunte le osservazioni della 14^a Commissione permanente e che, per le vie brevi, la 3^a Commissione ha fatto sapere che non si esprimerà sull'atto.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) dà ampio conto di una proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, sottolineando di aver tenuto in considerazione sollecitazioni e spunti raccolti nel corso delle audizioni. In particolare, evidenzia la necessità di una convergenza tra le discipline degli Stati membri, dando rilevanza a quella italiana, particolarmente rigorosa rispetto alle altre.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione presentata dalla relatrice.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2837) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali**

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*) dà conto di una bozza di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posta ai voti, la bozza di parere viene approvata.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede che la votazione sul documento conclusivo possa avvenire la prossima settimana, in modo da valutare attentamente le proposte del Presidente e quanto emerso nel corso del dibattito.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) raccomanda di non disperdere la compattezza del percorso finora compiuto dalla Commissione, auspicando che tutti i contributi che giungeranno siano il più possibile circostanziati. Ribadisce che il documento conclusivo potrà dare spazio, in forma sintetica, a *dissenting opinions* su particolari aspetti. Invita pertanto a considerare l'esito dell'indagine conoscitiva come una piattaforma di proposte, su cui i Gruppi potranno esprimersi successivamente, tenendo conto che il punto centrale del documento dovrà essere la tutela del lavoro di fronte alle sfide della quarta rivoluzione industriale.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) anticipa la propria intenzione di non partecipare al voto, pur apprezzando gli sforzi del Presidente di raccogliere le sollecitazioni provenienti da tutti i Gruppi. Conferma il proprio dissenso su alcuni punti, come le diseguaglianze non derivanti dalle innovazioni tecnologiche, la solitudine del lavoratore ed il ruolo a suo avviso eccessivo del *welfare* aziendale, che potrebbe generare forme di esclusione per alcune fattispecie di lavoratori.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) apprezza la scelta della senatrice Gatti di non partecipare al voto che, ai sensi del Regolamento

del Senato, è strumento che consente di non esprimere contrarietà. Ribadisce però che l'attenzione alla dimensione aziendale rafforza i progressi ottenuti con la recente approvazione del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), pur dando merito al Presidente per il lavoro di sintesi compiuto, ritiene che nella sua proposta vi siano alcuni punti da riformulare, ad esempio relativamente ai lavoratori su piattaforma e alla rappresentatività sindacale. A tale proposito, dopo aver richiamato gli articoli 39 della Costituzione e 19 della legge n. 300 del 1970, paventa che dietro al tema della partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali possano nascondersi gravi pericoli. Si associa alle preoccupazioni della senatrice Gatti sul *welfare* aziendale. Da ultimo, auspica un attento controllo da parte pubblica sulle attività di formazione professionale ed evidenzia criticità nella recente esperienza dell'alternanza scuola-lavoro.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) sottolinea che il potenziamento del *welfare* aziendale e possibili rischi di asimmetrie nei trattamenti dei lavoratori non devono aggredire i diritti fondamentali dei lavoratori. Riconosce la necessità di una maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori su piattaforma, che sono sì lavoratori autonomi, ma economicamente e socialmente deboli, e quindi meritevoli di specifiche tutele.

Il senatore ICHINO (*PD*) si sofferma sulla recente giurisprudenza britannica riguardante i lavoratori su piattaforma, che costituiscono una categoria non assimilabile né ai lavoratori dipendenti né a quelli autonomi, in quanto le loro prestazioni non sono continuative e sono rivolte a una pluralità di committenti.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) invita a distinguere la formazione continua dalla formazione aziendale, circoscritta alle esigenze produttive dell'impresa, individuando nella certificazione delle competenze uno strumento di tutela dei lavoratori.

La senatrice PARENTE (*PD*) riconosce l'importante lavoro di sintesi svolto dal Presidente, che è riuscito a supportare un intento unitario, pur tra le differenze presenti nelle forze politiche. Dopo aver richiamato le priorità rappresentate dalla formazione continua e dal potenziamento dei servizi per l'impiego, ritiene possibile che la Commissione possa raggiungere un ampio consenso su un documento comune.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) plaude al lavoro del Presidente, richiedendo però un approfondimento sulle gravi differenze del costo del lavoro all'interno dell'Unione europea. Paventa esuberanti rilevanti nel settore bancario e denuncia le condizioni di lavoro di milioni di sportivi privi di ogni tutela.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) riconosce che nell'Unione europea non si sia realizzata un'adeguata convergenza delle politiche tributarie. Con riguardo alla rappresentatività sindacale e alla recente giurisprudenza sull'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, ricorda di essere sempre stato contrario all'attuazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 39 della Costituzione, che avrebbe dato un rilievo pubblicistico alle organizzazioni sindacali, riportando nel nostro ordinamento istituti non compatibili con il principio della libertà sindacale.

Il senatore ICHINO (*PD*) cita positivamente l'accordo sulla rappresentatività sindacale del 2013, che, pur dando criteri certi in materia di rappresentanza, non assorbe il sindacato in una dimensione pubblicistica.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) informa che sono presenti casi di elusione di tale accordo che finiscono per ledere i principi di libertà sindacale.

Il PRESIDENTE ritiene che i temi oggetto dell'indagine e le conclusioni cui la Commissione sta pervenendo possano costituire anche oggetto di dibattito in Assemblea, alla luce delle possibilità offerte dall'articolo 50 del Regolamento del Senato. Auspica conclusivamente che si giunga a una votazione sul documento nei primi giorni della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. – *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*

(2918) Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. – *Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritiene che il mondo del lavoro autonomo richieda *standard* retributivi minimi analoghi a quelli del lavoro subordinato. A tale proposito, citando studi svolti negli anni '90 negli Stati Uniti d'America, afferma che l'individuazione di livelli minimi di retribuzione costituisce un elemento di tutela dei lavoratori delle fasce più deboli, senza compromettere il volume complessivo dell'occupazione e introdurre elementi distorsivi del mercato. Si tratta di una posizione che non suscita contrasti neanche da parte delle forze culturali e politiche più tradizionalmente legate a una visione liberista del mercato del lavoro. Mentre il lavoro dipendente ha in Italia un riferimento certo nell'articolo 36 della Co-

stituzione, che rappresenta un importante parametro di valutazione per i giudici, è necessario intervenire per tutelare le professioni autonome ordinarie e non ordinarie, senza per questo reintrodurre tariffe incompatibili con il diritto dell'Unione europea.

Il senatore LEPRI (*PD*) si sofferma sulle asimmetrie contrattuali di cui rimane vittima una grande platea di lavoratori autonomi. Pur ritenendo che il disegno di legge della senatrice Fucksia introduca strumenti analoghi alle tariffe e quindi incompatibili con il diritto dell'Unione europea, auspica che siano definiti *standard* minimi retributivi, da quantificare con un successivo intervento del Governo, superando la distinzione tra professioni ordinarie e professioni non ordinarie.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) afferma che le proposte dei senatori Ichino e Lepri non consentono una rapida approvazione della disciplina legislativa in esame, tenuto conto soprattutto della tempistica della legislatura. Non giudica possibile far fronte alla recente deregolamentazione delle attività lavorative autonome proponendo soluzioni che ricomprendono surrettiziamente figure professionali del tutto differenti tra di loro. A tale proposito, ricorda la differenza tra professioni ordinarie, che hanno già parametri di riferimento con cui risolvere eventuali contenziosi, e professioni non ordinarie; per queste ultime una soluzione può essere forse quella di un riferimento alla prestazione subordinata più prossima, oppure si può ricorrere a una legge di sostegno della contrattazione collettiva, come avviene per gli agenti di commercio. Invita a valutare anche la possibilità che le associazioni di rappresentanza delle professioni non ordinarie possano informare adeguatamente committenti e consumatori sulle modalità di un corretto svolgimento delle prestazioni lavorative, senza per questo incorrere nelle sanzioni dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Ribadisce comunque la necessità di chiarire pregiudizialmente quali siano gli intendimenti reali che si intende perseguire, a cominciare dalla volontà concreta di pervenire all'adozione di una disciplina legislativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) lamenta che la violenza sessuale di cui è stata recentemente vittima un medico a Catania durante il suo turno di guardia sia stata derubricata ad infortunio sul lavoro.

Il senatore ICHINO (*PD*) precisa che non sono cadute le accuse di violenza sessuale e le conseguenze che ne deriveranno sul piano penale e civile; il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro è avvenuto a fini di tutela sul piano lavoristico.

Il PRESIDENTE assicura che sul caso, gravissimo e assai delicato, saranno acquisite tutte le informazioni necessarie.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, la seduta prevista per domani, 5 ottobre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 343 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 221)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);

premesso che la proposta di regolamento in esame mira ad incrementare la diffusione delle pensioni individuali nell'Unione, il cui mercato e il prezzo dei prodotti variano da uno Stato membro all'altro;

valutato che il progetto dei PEPP appare particolarmente adeguato per i Paesi in cui i mercati nazionali delle forme ad adesione individuale sono ancora poco diffusi, mentre per gli Stati membri in cui il mercato degli schemi terzo pilastro è già sviluppato potrebbe creare criticità, ciò che richiederebbe un'analisi più approfondita sulle conseguenze dell'adozione del progetto stesso;

considerato che quest'ultimo aspetto è particolarmente sentito in Italia, dove il legislatore ha equiparato le forme occupazionali (fondi pensione negoziali e fondi pensione pre-esistenti) e quelle ad adesione individuale (fondi pensione aperti, piani individuali di previdenza) per fini fiscali, informativi, di vigilanza e di investimenti;

osservato che in alcuni Stati membri le competenze di vigilanza sui prodotti previdenziali si concentrano in un'unica Autorità e che in Italia spetta alla COVIP l'attività di vigilanza sul prodotto pensionistico, sia in fase di ingresso nel mercato che in fase di funzionamento, mentre restano in capo alle autorità di vigilanza dei diversi settori (bancario, finanziario, assicurativo) le competenze in materia di reti di distribuzione;

rilevato che la proposta in esame non chiarisce le competenze di autorità nazionali *home* e *host*, nel caso di PEPP che raccolgano adesioni al di fuori dello Stato in cui sono stati istituiti;

considerato inoltre che, con riguardo ai criteri prudenziali in materia di *asset allocation* delle risorse, la proposta di regolamento prevede essenzialmente regole di carattere qualitativo;

rilevato che è previsto che i PEPP vengano gestiti in modo tale da assicurare, nel caso della cosiddetta «opzione di *default*», la protezione del capitale e una gestione prudentiale che utilizzi adeguate tecniche di mitigazione del rischio, anche per quanto riguarda le altre opzioni di investimento;

valutato che, al fine di assicurare la migliore tutela degli iscritti, è necessario prevedere opportuni presidi atti a garantire una diversificazione degli investimenti, inclusi i possibili limiti quantitativi, nonché un'esposizione al rischio che tenga conto dell'orizzonte temporale disponibile fino al pensionamento, e conseguentemente del pericolo che, nel lungo termine, il risultato degli investimenti non risponda alle aspettative degli iscritti;

preso atto dei rilievi della 14^a Commissione;

osservato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

A livello generale, si fa osservare che l'attuale formulazione della proposta in esame potrebbe interferire in maniera significativa con l'assetto di vigilanza proprio dell'ordinamento italiano.

Con riferimento al trattamento fiscale per le forme previdenziali, si rileva che la differenza di benefici fiscali – nelle varie fasi del percorso di previdenza individuale – fra la normativa italiana, che sottopone a imposizione fiscale i rendimenti maturati in tutte le forme pensionistiche, e quella di altri Paesi europei, considerata più favorevole per il fruitore, potrebbe creare uno svantaggio competitivo agli operatori italiani. Sarebbe pertanto necessario un coordinamento tra i diversi trattamenti fiscali su tali prodotti attualmente in vigore negli Stati membri.

In merito alle competenze di vigilanza, alla luce delle diverse funzioni svolte dall'organo di vigilanza europea (EIOPA) e quello della vigilanza in Italia (COVIP), si suggerisce di prevedere che il tipo di rapporto fra i due organi di vigilanza sia più cogente, con una partecipazione attiva delle autorità nazionali nelle diverse fasi della vita dei PEPP. Si propone altresì di demandare a ciascuno Stato membro la facoltà di procedere alla nomina di una specifica autorità responsabile della vigilanza sul prodotto.

In merito alla fornitura del servizio di trasferimento (articolo 45), si suggerisce di specificare che il servizio viene previsto anche nel caso di trasferimento da PEPP a fondi pensione ordinari.

Con riferimento al periodo di permanenza minimo previsto per PEPP e fondi pensione, sarebbe opportuno allineare le diverse previsioni, di 5 e 2 anni, prima di poter trasferire la propria posizione individuale, riducendo così l'incidenza dei costi applicati all'atto del trasferimento.

Sugli obblighi informativi, si fa notare che esiste una differenza sostanziale fra il sistema informativo italiano previsto dalla COVIP – molto dettagliato e che prevede per tutti gli ambiti previdenziali una nota informativa, un indicatore sintetico dei costi e un progetto esemplificativo – e quello previsto per i PEPP, in particolare per l'opzione di *default*, che, per esigenze di semplificazione, non prevede particolari tutele informative. Al fine di colmare tale lacuna, si potrebbe prevedere la diffusione di materiale informativo meno dettagliato ma comunque soddisfacente rispetto alle esigenze degli utenti.

In merito alle regole di investimento e sulla fase di accumulo, si sottolinea che sia i PEPP sia i prodotti italiani partono dal principio della «persona prudente», aspetto che comunque non è rispettato nell'articolo 33 (*Regole di investimento*) della proposta di regolamento. Anche su questo aspetto sarebbe opportuno un tentativo di omogeneizzazione in termini di principi, obiettivi e regole di comportamento anche sulla gestione finanziaria.

Con riferimento alla locuzione contenuta nella proposta di «Autorità di vigilanza nazionale» (*competent Authority*), si suggerisce di utilizzare l'espressione «*competent Authorities*» e di chiarire la ripartizione di competenze tra autorità del paese di origine del PEPP (*home*) e quella del paese di raccolta delle adesioni (*host*).

Infine, si raccomanda che la normativa europea garantisca un contenuto più puntuale ai principi e ai criteri di investimento contenuti nella proposta di Regolamento.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2837**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che, con il provvedimento in titolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali viene disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di un ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali;

valutato che il ripristino del comparto autonomo di contrattazione consente la valorizzazione delle peculiarità, delle competenze e della specializzazione richieste al personale delle agenzie;

osservato che lo svolgimento di incarichi professionali di alta professionalità o elevata specializzazione, ivi compresa la direzione di uffici operativi, per il personale non dirigenziale permette di valorizzare la figura dei «quadri» intermedi, riattivando la leva motivazionale della promozione con la possibilità di uno sviluppo di carriera,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 5, anche per le esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo e per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (decreto Madia), sarebbe opportuno prevedere che le Agenzie fiscali procedano al diretto inquadramento, nel corrispondente ruolo dirigenziale, del proprio personale in servizio con almeno 10 anni di anzianità nella terza area, che abbia svolto funzioni dirigenziali con contratti a tempo determinato per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Inoltre, si suggerisce alla Commissione di merito di introdurre una disciplina transitoria che regoli la sostituzione di posizioni dirigenziali con quelle non dirigenziali, una definizione dei poteri gestionali, organizzativi e di spesa, al fine di operare un coordinamento con le norme attualmente in vigore.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 293

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2869 (RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)*

Plenaria

496^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

(13) *MANCONI ed altri.* – *Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate*

(87) *Ignazio MARINO ed altri.* – *Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato*

(177) *SACCONI ed altri.* – *Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione*

(443) *Maria RIZZOTTI.* – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(485) *DE POLI.* – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(1973) *TORRISI e PAGANO.* – *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. 453)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice SILVESTRO (*PD*), intervenendo in sede di replica, fa presente che molte delle condivisibili considerazioni svolte nel corso del dibattito trovano riscontro in disposizioni già presenti nell'articolato: pertanto, ha ritenuto di formulare un unico rilievo, volto a recepire gli spunti forniti nel corso della discussione generale dal senatore Gaetti.

Illustra, quindi, lo schema di osservazioni – favorevoli, con un rilievo – pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GAETTI (*M5S*) esprime apprezzamento per la puntuale formulazione del rilievo, che a suo avviso avrebbe potuto essere ulteriormente arricchito con un riferimento all'utilizzo delle tecniche agronomi-

che a fini di ripristino ambientale. Ciò premesso, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di osservazioni è posto in votazione e approvato.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa tale fase procedurale e invita la relatrice a illustrare la propria proposta di parere.

La relatrice MANASSERO (PD), considerato che non vi sono stati interventi in discussione generale, e ribadito che il disegno di legge in esame favorisce l'implementazione dei livelli di tracciabilità, su base volontaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice SILVESTRO (PD), nel rimarcare che il provvedimento in esame rappresenta un importante passo in avanti nella direzione della tracciabilità dei prodotti, dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore GAETTI (M5S) manifesta apprezzamento per il carattere progressivo del testo in esame, sottolineando l'importanza delle informazioni ai consumatori sia nell'ottica della tutela di questi ultimi, sia nella prospettiva della valorizzazione del *made in Italy*.

Soggiunge che, per rendere massimamente efficace la nuova normativa sulla tracciabilità, sarà opportuno prevedere lo svolgimento di campagne informative e di sensibilizzazione.

Tanto premesso, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) interviene incidentalmente per chiedere un rinvio del seguito dell'esame, allo scopo di svolgere un approfondimento in merito ai profili evocati dal senatore Gaetti.

La PRESIDENTE fa rilevare che sarebbe stato preferibile formulare tale richiesta in una fase meno avanzata dell'esame. Purtroppo, in assenza di obiezioni, ritiene di poter accordare l'auspicato rinvio del prosieguo delle dichiarazioni di voto.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(2821) Venera PADUA ed altri. – Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE propone di considerare conclusa la fase della discussione generale e di procedere alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la discussione generale possa proseguire nella seduta antimeridiana di domani.

La PRESIDENTE comunica che, non essendovi obiezioni, la richiesta della senatrice Rizzotti s'intende accolta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi «provvedimento»);

considerato che il provvedimento è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

rilevato che il suddetto regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia;

considerato che il provvedimento, all'articolo 6, vieta che gli esemplari delle specie esotiche invasive possano essere: introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi dello schema di decreto in esame; allevati o coltivati, anche in confinamento; trasportati o fatti trasportare, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi del presente provvedimento; venduti o immessi sul mercato; utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati; posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; rilasciati nell'ambiente;

considerato che il provvedimento, all'articolo 8, nel disciplinare l'istruttoria per il rilascio dei permessi in deroga ai divieti indicati all'articolo 6, prevede in maniera analitica quali informazioni debbano essere acquisite (mediante rinvio al modulo pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente), nonché l'effettuazione di ispezioni presso gli impianti per accertare la sussistenza dei prescritti requisiti;

considerato che il provvedimento, all'articolo 9, prevede che il decreto col quale si accorda il permesso in deroga contenga, tra l'altro, la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale deve essere tenuta e manipolata e per garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;

considerato che il provvedimento, all'articolo 19, specifica che le misure volte all'eliminazione della popolazione di specie esotica invasiva debbono essere tali da risparmiare agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, e da limitare l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente, tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente;

considerato che il provvedimento, all'articolo 24, stabilisce che i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie (fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, di cui alla citata Parte Sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

considerato che il provvedimento, all'articolo 25, reca la disciplina sanzionatoria, articolata in sanzioni penali ed amministrative;

formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,

con il seguente rilievo:

nell'ambito delle misure di cui all'articolo 23 del provvedimento, in tema di ripristino degli ecosistemi danneggiati, si valuti l'opportunità di prevedere che il riequilibrio ambientale sia perseguito anche preservando o reintroducendo la diversità biologica, attraverso ripopolazioni delle specie antagoniste di quelle esotiche invasive.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 274

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere;

alle Commissioni 1^a e 4^a riunite:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 451): rinvio dell'espressione delle osservazioni.

Plenaria

339^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, dà per esperita tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. 453)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, dà per esperita tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

Plenaria

340^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02920 facendo presente che gli accordi oggetto dell'interrogazione rientrano nell'ambito della collaborazione istituzionale tra le Amministrazioni dello Stato, come previsto dallo Statuto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e si inquadrano nel contesto di un analogo protocollo d'intesa in materia di tutela ambientale ed attività esercitative militari tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero della difesa. In particolare, l'accordo di collaborazione tra la Marina militare e l'ISPRA è stato siglato nel luglio 2015, allo scopo di avviare una collaborazione nelle attività di reciproco interesse istituzionale, riguardanti la sicurezza nazionale e la salvaguardia dell'ambiente marino. Le attività oggetto di tali accordi si esplicano tramite convenzioni che prevedono esclusivamente la copertura delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività, ad eccezione delle spese di personale rese a titolo gratuito. In tale quadro, l'ISPRA si è impegnata ad offrire alla Marina militare servizi di oceanografia operativa, di previsioni meteo-marine, di assistenza nel campo del monitoraggio ambientale e nelle attività antinquinamento e di mitigazione degli impatti delle attività operative, nonché di addestramento del personale militare sulle tematiche ambientali. La Marina militare, da parte sua, si è impegnata a mettere a disposizione, insieme alla propria competenza, i mezzi aeronavali e subacquei, le informazioni e i dati raccolti dal proprio Istituto Idrografico. L'iniziativa mira a

favorire un più efficace ed efficiente svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, attraverso sinergie di risorse umane e strumentali. Per quanto riguarda l'Esercito Italiano, nel 2016, è stato firmato un accordo quadro in materia di tutela ambientale che prevede una collaborazione quinquennale basata su monitoraggio, sorveglianza, protezione e controllo delle risorse ambientali e naturali nell'ambito delle esigenze addestrative e operative della Forza Armata. Una delle prime attività oggetto dell'accordo è il monitoraggio ambientale delle aree marine prospicienti le zone addestrative militari. Le attività relative agli accordi in questione sono svolte da ISPRA, nell'ambito del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. Attraverso iniziative di monitoraggio e controllo dell'inquinamento nelle diverse matrici ambientali, esse forniscono un insostituibile strumento di terzietà ed imparzialità nello studio e conoscenza specifica dei fenomeni e nella ricerca e raccolta dei dati ambientali resi disponibili a tutti i cittadini. Ad ogni modo, l'Istituto ha fatto presente di aver reso disponibili sul proprio sito, per diversi giorni, i comunicati stampa con i quali ha diffuso l'informazione sulla stipula degli accordi che sono stati altresì oggetto di conferenze stampa dedicate, ampiamente presenziate dagli Organi di informazione nazionale. L'Istituto ha già fornito il testo dell'accordo quadro con l'Esercito Italiano a quanti ne hanno fatto richiesta e lo rende disponibile ove richiesto. Allo stesso modo, il Ministero della difesa, per i profili di pertinenza, ha evidenziato di non ravvisare elementi ostativi a mettere a disposizione dei cittadini gli accordi in esame. Per completezza di informazione si riferisce inoltre che, nell'ambito del predetto protocollo di intesa tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero della difesa, quest'ultimo ha provveduto ad elaborare nel dicembre 2016, su indicazione del Ministero dell'ambiente, un inventario di tutti i poligoni in possesso ed in uso dalle diverse Forze Armate. All'interno di questo documento sono state indicate, tra l'altro, tutte le aree esercitative di tiro militare prospicienti le aree marine, l'eventuale presenza di zone protette o tutelate, nonché alcuni dati relativi ai monitoraggi ambientali condotti in detti siti. Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte del Ministero dell'ambiente, il quale continuerà a svolgere le proprie attività, mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) si dichiara parzialmente soddisfatta, sottolineando che l'ISPRA non può essere contestualmente soggetto controllore e controllato. Tale incompatibilità di ruoli si è infatti particolarmente evidenziata in occasione delle attività di monitoraggio e controllo dei poligoni di tiro militari.

Il presidente ZIZZA dichiara conclusa la procedura informativa.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2734

Il sottosegretario Barbara DEGANI manifesta apprezzamento per l'attenzione della Commissione sul disegno di legge n. 2734, volto a completare attività già previste a legislazione vigente, quali la redazione della Carta geologica ufficiale d'Italia e l'ultimazione degli studi di microzonazione sismica. La disponibilità di ulteriori risorse dovrà essere valutata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e sulla base della congruenza delle finalità del disegno di legge con gli obiettivi del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria**294^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*
ROMANO*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo su emendamenti)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, spiegando che esso è finalizzato, nel rispetto del diritto europeo, a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, incentivando i produttori a dotarsi volontariamente di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti.

Conseguentemente, sottopone all'attenzione dei commissari uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con osservazioni, rilevando, preliminarmente, che esso non sembra stabilire disposizioni incompatibili con il diritto dell'Unione europea. In questo senso, apprezza i richiami all'articolo 169 del TFUE, nonché ai limiti stabiliti dal Codice doganale UE e dalla normativa europea sui contributi *de minimis*, e al rispetto dell'obbligo della previa notifica alla Commissione europea.

In particolare, il paragrafo 4 dell'articolo 169 del TFUE consente agli Stati membri di stabilire misure a tutela dei consumatori più rigorose rispetto a quelle previste dall'ordinamento europeo, sempre che siano con esso compatibili. In questo senso rileva il Codice doganale dell'Unione,

richiamato all'articolo 2 del disegno di legge, in merito alla definizione di origine dei prodotti.

Ricorda poi che il Codice doganale stabilisce all'articolo 60 che sono considerate originarie di un Paese o territorio le merci interamente ottenute in tale Paese o territorio, mentre, qualora alla produzione di una merce contribuiscono due o più Paesi o territori, questa è considerata originaria del Paese o territorio in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

In tale contesto, il carattere volontario dell'adesione al sistema di tracciabilità previsto, si pone in linea con la normativa europea e in particolare con il principio di libera circolazione delle merci. Come è noto, l'ordinamento dell'Unione non consente ai singoli Stati membri di imporre, come obbligo nazionale, l'indicazione dell'origine dei prodotti, poiché ciò verrebbe a configurarsi alla stregua di una ingiustificata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, ai sensi dell'articolo 34 del TFUE, in violazione del principio di libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato unico dell'Unione (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 25 aprile 1983, causa 207/83, e del 17 giugno 1981, causa 113/80).

Diverso sarebbe il caso in cui fosse una norma europea a stabilire tale obbligo, come previsto all'articolo 7 della proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti (COM(2013) 78), approvata dal Parlamento europeo nel 2014, ma ferma in Consiglio per l'opposizione di alcuni Stati membri.

La relatrice ritiene, quindi, che la volontarietà del sistema renda il provvedimento compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo della previa notifica alla Commissione europea e della sospensione dell'efficacia normativa, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. A tale riguardo, ricorda che la Corte di giustizia ha affermato il principio in base al quale una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata alla Commissione non può essere fatta valere nei confronti di un privato (sentenza Schwibbert dell'8 novembre 2007 nella causa C-20/05 ed altre).

Resta, quindi, in capo alla Commissione europea la valutazione della conformità, all'ordinamento europeo, della normativa proposta e delle sovvenzioni pubbliche previste dall'articolo 3, nella misura in cui queste sono in grado di influenzare il consumo di determinati prodotti rispetto ad altri, promuovendo l'osservanza del sistema di tracciabilità dell'origine dei prodotti stessi, e, quindi, rientrando nella definizione di «regola tecnica de facto», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) della citata direttiva (UE) 2015/1535.

Infine, dà conto del parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, sul subemendamento 1.100(testo 2)/1 e sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1, nonché del parere non ostativo sull'emendamento 3.100, a condizione di preve-

dere la clausola della previa notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 e del parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al disegno di legge.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice per la relazione testé svolta, apre la discussione generale.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) stigmatizza l'impostazione sottesa al provvedimento in esame, il quale, nell'adeguarsi al principio di non obbligatorietà del sistema di tracciabilità dei prodotti, finisce, tuttavia, per arrecare un grave nocumento alla filiera agro-alimentare italiana, la quale, come noto, si basa essenzialmente sulla produzione di beni di alta qualità.

Viene pertanto a crearsi una situazione paradossale, in quanto l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione dei prodotti, previsto dall'articolo 2 del testo in titolo, conduce, con l'intento di recepire la normativa comunitaria, ad una pesante penalizzazione delle produzioni nazionali.

A tale riguardo, l'oratore segnala l'incongruenza, anche semantica, contenuta nella bozza di parere predisposta dalla relatrice, laddove viene enunciata, in maniera contraddittoria, «la volontarietà dell'obbligo» di tracciabilità.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*), nel dichiarare il proprio voto a favore dello schema di parere sottoposto dal relatore, condivide molte delle affermazioni del collega Amidei, rilevando, in proposito, che, evidentemente, l'Unione europea deve ancora fare ulteriori passi in avanti sulla via di una equilibrata regolamentazione della materia concernente la tutela del consumatore e la salvaguardia dei prodotti di qualità.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), dichiarando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, segnala l'opportunità di specificare meglio i contenuti dell'articolo 2 del disegno di legge, che appare, effettivamente, piuttosto vago in merito alla completa informazione, per il consumatore, sulla provenienza dei prodotti.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ricorda come ci si trovi di fronte ad un tema oggetto di ampio approfondimento, in quanto si tratta di individuare un corretto equilibrio tra il principio della libera circolazione dei prodotti e la tutela dell'origine dei medesimi.

A suo modo di vedere, come sottolineato dalla relatrice, il testo in discussione cerca di individuare un adeguato punto di mediazione, in conformità con l'ordinamento europeo, e, pertanto, va sostenuto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), in sede di dichiarazione di voto, si esprime per l'astensione.

Successivamente, il PRESIDENTE, dopo aver appurato la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. COM (2017) 343 definitivo)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), relatrice, introduce l'atto in titolo rilevando che esso intende creare il prodotto pensionistico individuale europeo (PEPP – *PanEuropean Personal Pension*), prodotto d'investimento di lungo termine, disegnato per la finalità previdenziale integrativa individuale di ogni cittadino dell'Unione e finalizzato a superare i limiti dei diversi regimi nazionali. Trattasi di uno strumento ideato come prodotto di massa che si rivolge alla totalità del mondo del lavoro e che intende rafforzare il terzo pilastro previdenziale anche nell'ottica di favorire la concorrenza tra i diversi operatori.

La proposta, inoltre, potrà contribuire alla creazione di un mercato unico delle pensioni individuali e promuovere la concorrenza tra fornitori a vantaggio dei consumatori. Essa integra le attuali norme divergenti a livello nazionale e dell'Unione creando un quadro paneuropeo per le pensioni individuali per le persone che desiderano avvalersi di questa opzione di risparmio supplementare, trasferibile in tutta l'Unione. Tale nuovo quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello nazionale, ma introdurrà un nuovo strumento per il risparmio volontario, garantendo un'adeguata tutela dei consumatori per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del prodotto.

Alla stregua di quanto affermato, dà lettura di una conferente proposta di osservazioni favorevoli con rilievi.

La base giuridica è data dall'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Tale base giuridica viene utilizzata, come in altre precedenti proposte della Commissione, per veicolare nell'ordinamento euro-nazionale un regime giuridico di un determinato istituto che si aggiunge a quelli nazionali (cosiddetto 29esimo regime). Tale possibilità è stata in altre occasioni contestata da alcuni Stati membri che avrebbero invece preferito la base giuridica di cui all'articolo 352 del TFUE sui cosiddetti poteri impliciti, che tuttavia prevede una decisione all'unanimità in Consiglio e la mera approvazione del Parlamento europeo. Al riguardo, si ritiene di sostenere la proposta della Commissione europea.

Anche il principio di sussidiarietà è rispettato e sufficientemente motivato nella relazione della Commissione europea. In particolare per quanto riguarda il criterio di necessità, primo parametro di valutazione

del principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea gli sforzi non coordinati degli Stati membri, a livello centrale, regionale o locale, non possono rimediare alla frammentazione giuridica della regolamentazione dei prodotti, che comporta costi di conformità supplementari per gli operatori e scoraggia le attività transfrontaliere.

Per quanto concerne il criterio di efficacia – secondo parametro di valutazione del principio di sussidiarietà – l'azione a livello dell'Unione può contribuire a porre rimedio alle conseguenze della frammentazione del mercato, in particolare in termini di costi. Senza un intervento dell'Unione, è improbabile che i singoli risparmiatori possano beneficiare della riduzione di prezzo e del miglioramento della gamma di prodotti consentiti dagli incrementi di efficienza e dai rendimenti di grandi aggregati di attività.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato e si collega alla scelta, compiuta con la valutazione di impatto, per un regime giuridico aggiuntivo rispetto a quelli nazionali. In tale prospettiva, inoltre, anche la scelta del regolamento al posto della direttiva è maggiormente funzionale all'unicità di disciplina per gli aspetti messi in comune. Per quanto riguarda gli oneri amministrativi, essi sarebbero esigui, poiché la proposta consiste nell'aggiunta di una nuova categoria di prodotti all'esistente portafoglio di prodotti forniti da imprese di assicurazione, fondi pensione, imprese di investimento, gestori di patrimoni e banche, tutti soggetti al controllo regolamentare delle autorità nazionali competenti nell'ambito dei vigenti quadri normativi.

Nel merito, osserva che, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2017, il Governo affermava come l'introduzione dei prodotti di cui alla proposta in esame potrà essere nel complesso accolta positivamente. Infatti, la struttura di base di tali prodotti appare molto simile a quella dei fondi pensione aperti esistenti in Italia e gli elementi tendenti a favorire la comparabilità e la concorrenza si pongono in linea con l'ordinamento italiano e con le sue più recenti prospettive di evoluzione. Dal punto di vista dei potenziali aderenti, è da vedere con favore la possibilità che tramite l'introduzione di detti prodotti la dinamica del mercato possa favorire una discesa dei costi dei prodotti individuali. Fermo restando la necessità di un specifico coordinamento del trattamento fiscale di tali prodotti nei diversi Stati membri, l'esperienza già maturata con prodotti simili pone gli operatori nazionali in una buona posizione competitiva rispetto ai concorrenti esteri e potrebbe consentire loro di sviluppare la propria attività anche in altri Stati membri dell'Unione.

Conclude formulando, quindi, un giudizio nel complesso positivo sulla proposta, fermo restando la necessità di un'interlocuzione puntuale con il Governo e con le realtà istituzionali competenti sulla sostanza dei singoli aspetti disciplinati e segnatamente sulle questioni relative: alla necessità di tener conto degli assetti di vigilanza esistenti nei diversi Stati membri; alla ripartizione di competenze tra autorità *home* e autorità *host*, nei casi di distribuzione transfrontaliera dei prodotti; all'informativa prevista per i consumatori; al ricorso agli atti delegati; alle disposizioni in

materia di limiti agli investimenti; e, come sottolineato precedentemente, al necessario coordinamento nel trattamento fiscale di tali prodotti.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione svolta, apre la discussione generale.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) evidenzia tutta una serie di perplessità in merito all'atto comunitario in esame, che la inducono a desumere, proprio a causa delle numerose lacune normative contenute nel medesimo, il rischio concreto di una incompleta tutela del fruitore di tali nuovi prodotti pensionistici, soprattutto dal versante dell'informazione.

A titolo di esempio, segnala la prevista possibilità di modifica, da parte delle compagnie assicurative, di termini e condizioni contrattuali di natura sostanziale, che rischiano di inficiare, a sfavore del consumatore, la stessa finalità del costituendo prodotto di previdenza integrativa.

Anche la disciplina concernente la portabilità, a suo avviso, suscita non pochi dubbi avuto riguardo alla trasparenza e alla salvaguardia del singolo consumatore.

La senatrice FISSORE (*PD*) concentra il suo intervento sul profilo del trattamento fiscale, il quale, come noto, dal punto di vista dell'Unione europea, è, in via generale, demandato a ciascun Stato membro.

Relativamente alla tematica di cui alla proposta di regolamento in parola, ossia la creazione di prodotti pensionistici europei, sarebbe ancor più auspicabile pervenire finalmente ad una regolamentazione omogenea della disciplina fiscale, senza la quale si rischia di compromettere l'efficacia del nuovo prodotto.

Al senatore COCIANCICH (*PD*) preme mettere in risalto che, con la proposta in discussione, la Commissione europea, per la prima volta, mette a disposizione del consumatore comunitario un prodotto previdenziale aggiuntivo rispetto a quelli già esistenti nei 28 Stati membri dell'Unione europea.

Si tratta, quindi, di un percorso del tutto innovativo che vale la pena di intraprendere e che cerca di porre rimedio alle conseguenze della frammentazione del mercato e di contemperare le esigenze dei singoli risparmiatori e delle imprese assicurative.

In sede di replica, la senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), relatrice, nell'accogliere le argomentazioni formulate dal collega Cociancich, propone, alla luce degli interventi intercorsi, di rafforzare il punto, già menzionato nella sua bozza di osservazioni, concernente la vigilanza nei diversi Stati membri.

Successivamente, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di osservazioni, come riformulato dalla stessa relatrice e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2308 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che esso è finalizzato a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, incentivando i produttori a dotarsi volontariamente di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 1 esplicita la finalità del provvedimento, nella promozione del diritto di informazione dei consumatori e nella tutela dei loro interessi, richiamando l'articolo 169 del TFUE. Al riguardo si ricorda che l'articolo 169 impone all'Unione di contribuire alla tutela degli interessi dei consumatori e del loro diritto all'informazione, attraverso misure di armonizzazione delle normative nazionali e attraverso misure di sostegno, integrazione e controllo delle politiche svolte dagli Stati membri. Inoltre, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 169, gli Stati restano liberi di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose, sempre che siano compatibili con i Trattati europei e che siano notificate alla Commissione;

– l'articolo 2 prevede – entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione – l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime e sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni saranno richiamabili attraverso un codice identificativo non replicabile, apposto sul singolo prodotto, ottimizzato per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni di *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici.

– l'articolo 3 prevede il contributo di 20 milioni di euro, per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità. I contributi possono essere attribuiti a micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, nonché a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle *start-up* innovative, e a imprese agricole e della pesca. Gli im-

porti sono concessi entro i limiti del regime *de minimis*, di cui ai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013, ossia non più di 200.000 euro, o di 15.000 euro per le imprese agricole, nell'arco di tre esercizi finanziari, per aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

– il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che le disposizioni del provvedimento in titolo e dei regolamenti ivi previsti potranno avere efficacia solo successivamente all'esito positivo della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

– l'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria, l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge,

esprime, per quanto di competenza:

– parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

Il disegno di legge non sembra stabilire disposizioni incompatibili con il diritto dell'Unione europea. In questo senso, si apprezzano i richiami all'articolo 169 del TFUE, nonché ai limiti stabiliti dal Codice doganale UE e dalla normativa europea sui contributi *de minimis*, e al rispetto dell'obbligo della previa notifica alla Commissione europea.

In particolare, il paragrafo 4 dell'articolo 169 del TFUE consente agli Stati membri di stabilire misure a tutela dei consumatori più rigorose rispetto a quelle previste dall'ordinamento europeo, sempre che siano con esso compatibili. In questo senso rileva il Codice doganale dell'Unione, richiamato all'articolo 2 del disegno di legge, in merito alla definizione di origine dei prodotti.

Si ricorda che il Codice doganale stabilisce all'articolo 60 che sono considerate originarie di un Paese o territorio le merci interamente ottenute in tale Paese o territorio, mentre, qualora alla produzione di una merce contribuiscono due o più Paesi o territori, questa è considerata originaria del Paese o territorio in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

In tale contesto, il carattere volontario dell'adesione al sistema di tracciabilità previsto, si pone in linea con la normativa europea e in particolare con il principio di libera circolazione delle merci. Come è noto, l'ordinamento dell'Unione non consente ai singoli Stati membri di imporre, come obbligo nazionale, l'indicazione dell'origine dei prodotti, poiché ciò verrebbe a configurarsi alla stregua di una ingiustificata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, ai sensi dell'articolo 34 del TFUE, in violazione del principio di libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato unico dell'Unione (cfr. sen-

tenze della Corte di giustizia del 25 aprile 1983, causa 207/83, e del 17 giugno 1981, causa 113/80).

Diverso sarebbe il caso in cui fosse una norma europea a stabilire tale obbligo, come previsto all'articolo 7 della proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti (COM(2013) 78), approvata dal Parlamento europeo nel 2014, ma ferma in Consiglio per l'opposizione di alcuni Stati membri.

Si ritiene, quindi, che la volontarietà del sistema renda il provvedimento compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo della previa notifica alla Commissione europea e della sospensione dell'efficacia normativa, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. A tale riguardo si ricorda che la Corte di giustizia ha affermato il principio in base al quale una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata alla Commissione non può essere fatta valere nei confronti di un privato (sentenza Schwibbert dell'8 novembre 2007 nella causa C-20/05 ed altre).

Resta quindi in capo alla Commissione europea la valutazione della conformità, all'ordinamento europeo, della normativa proposta e delle sovvenzioni pubbliche previste dall'articolo 3, nella misura in cui queste sono in grado di influenzare il consumo di determinati prodotti rispetto ad altri, promuovendo l'osservanza del sistema di tracciabilità dell'origine dei prodotti stessi, e quindi rientrando nella definizione di «regola tecnica de facto», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) della citata direttiva (UE) 2015/1535;

– parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, sul subemendamento 1.100(testo 2)/1 e sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1; parere non ostativo sull'emendamento 3.100, a condizione di prevedere la clausola della previa notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535; parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al disegno di legge.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 343 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– la proposta intende creare il prodotto pensionistico individuale europeo (PEPP – *PanEuropean Personal Pension*), prodotto d'investimento di lungo termine, disegnato per la finalità previdenziale integrativa individuale di ogni cittadino dell'Unione e finalizzato a superare i limiti dei diversi regimi nazionali. È ideato come prodotto di massa che si rivolge alla totalità del mondo del lavoro e che intende rafforzare il terzo pilastro previdenziale anche nell'ottica di favorire la concorrenza tra i diversi operatori, per ridurre i costi e mobilitare risorse finanziarie a sostegno dell'economia reale e degli investimenti. I PEPP potranno essere offerti da un'ampia gamma di soggetti autorizzati (banche, imprese di assicurazione, gestori di patrimoni, fondi pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento) sotto la vigilanza coordinata delle autorità nazionali e dell'EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*).

La proposta può contribuire alla creazione di un mercato unico delle pensioni individuali e promuovere la concorrenza tra fornitori a vantaggio dei consumatori. Essa integra le attuali norme divergenti a livello nazionale e dell'Unione creando un quadro paneuropeo per le pensioni individuali per le persone che desiderano avvalersi di questa opzione di risparmio supplementare, trasferibile in tutta l'Unione. Tale nuovo quadro non sostituirà né armonizzerà gli schemi pensionistici individuali esistenti a livello nazionale, ma introdurrà un nuovo strumento per il risparmio volontario, garantendo un'adeguata tutela dei consumatori per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del prodotto;

– per quanto riguarda il trattamento fiscale, dal documento di lavoro della Commissione europea SWD(2017) 243 risulta che la maggior parte degli Stati membri prevede l'esenzione sui contributi, tassando le plusvalenze e/o le rendite, mentre altri Paesi, viceversa, prevedono l'imposizione sui contributi versati e non sulle rendite. Tale eterogeneità tra le discipline fiscali nazionali può tuttavia porre i provider italiani in una condizione di svantaggio, nella fornitura di prodotti europei, rispetto ai loro concorrenti operanti in altri Paesi. Per incoraggiare gli Stati membri ad agevolare la fornitura di prodotti pensionistici individuali paneuropei, pa-

rallelamente alla proposta in titolo, la Commissione ha adottato, il 29 giugno 2017, una raccomandazione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compreso il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (C(2017) 4393);

– per quanto concerne la politica di investimento, i consumatori potranno scegliere tra un’opzione standard di investimento sicura e opzioni alternative con diversi profili di rischio/rendimento. I consumatori beneficeranno della portabilità a livello dell’Unione, della piena trasparenza dei costi del prodotto pensionistico individuale paneuropeo e della possibilità di cambiare fornitore (con un massimale per i costi di trasferimento). In particolare, dopo tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la portabilità consentirebbe a coloro che si trasferiscono in un altro Stato membro, di mantenere le condizioni e gli incentivi che erano previsti nello Stato di provenienza;

rilevato che nella valutazione di impatto della proposta, si è preferito non proporre l’armonizzazione dei regimi nazionali, ma di limitarsi a dettare un quadro aggiuntivo in materia di prodotti pensionistici individuali a livello europeo, che integra i vigenti regimi nazionali e riesce a colmare le carenze individuate utilizzando soluzioni mirate per evitare eccessivi costi di conformità;

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è data dall’articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Tale base giuridica viene utilizzata, come in altre precedenti proposte della Commissione, per veicolare nell’ordinamento euro-nazionale un regime giuridico di un determinato istituto che si aggiunge a quelli nazionali (cosiddetto 29esimo regime). Tale possibilità è stata in altre occasioni contestata da alcuni Stati membri che avrebbero invece preferito la base giuridica di cui all’articolo 352 del TFUE sui cosiddetti poteri impliciti, che tuttavia prevede una decisione all’unanimità in Consiglio e la mera approvazione del Parlamento europeo. Al riguardo, si ritiene di sostenere la proposta della Commissione europea;

il principio di sussidiarietà è rispettato e sufficientemente motivato nella relazione della Commissione europea. In particolare:

– per quanto riguarda il criterio di necessità, primo parametro di valutazione del principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea gli sforzi non coordinati degli Stati membri, a livello centrale, regionale o locale, non possono rimediare alla frammentazione giuridica della regolamentazione dei prodotti, che comporta costi di conformità supplementari per gli operatori e scoraggia le attività transfrontaliere;

– per quanto concerne il criterio di efficacia – secondo parametro di valutazione del principio di sussidiarietà – l’azione a livello dell’Unione può contribuire a porre rimedio alle conseguenze della frammentazione

del mercato, in particolare in termini di costi. Senza un intervento dell'Unione, è improbabile che i singoli risparmiatori possano beneficiare della riduzione di prezzo e del miglioramento della gamma di prodotti consentiti dagli incrementi di efficienza e dai rendimenti di grandi aggregati di attività;

anche il principio di proporzionalità è rispettato e si collega alla scelta, compiuta con la valutazione di impatto, per un regime giuridico aggiuntivo rispetto a quelli nazionali. In tale prospettiva, inoltre, anche la scelta del regolamento al posto della direttiva è maggiormente funzionale all'unicità di disciplina per gli aspetti messi in comune. Per quanto riguarda gli oneri amministrativi, essi sarebbero esigui, poiché la proposta consiste nell'aggiunta di una nuova categoria di prodotti all'esistente portafoglio di prodotti forniti da imprese di assicurazione, fondi pensione, imprese di investimento, gestori di patrimoni e banche, tutti soggetti al controllo regolamentare delle autorità nazionali competenti nell'ambito dei vigenti quadri normativi;

non si rilevano pertanto profili di manifesta inattendibilità delle valutazioni effettuate e riportate nella proposta, tali da richiedere l'attivazione del cartellino giallo;

nel merito, si osserva che, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2017, il Governo affermava come l'introduzione dei prodotti di cui alla proposta in esame potrà essere nel complesso accolta positivamente. Infatti, la struttura di base di tali prodotti appare molto simile a quella dei fondi pensione aperti esistenti in Italia e gli elementi tendenti a favorire la comparabilità e la concorrenza si pongono in linea con l'ordinamento italiano e con le sue più recenti prospettive di evoluzione. Dal punto di vista dei potenziali aderenti, è da vedere con favore la possibilità che tramite l'introduzione di detti prodotti la dinamica del mercato possa favorire una discesa dei costi dei prodotti individuali. Fermo restando la necessità di un specifico coordinamento del trattamento fiscale di tali prodotti nei diversi Stati membri, l'esperienza già maturata con prodotti simili pone gli operatori nazionali in una buona posizione competitiva rispetto ai concorrenti esteri e potrebbe consentire loro di sviluppare la propria attività anche in altri Stati membri dell'Unione.

Si formula quindi un giudizio nel complesso positivo sulla proposta, fermo restando la necessità di un'interlocuzione puntuale con il Governo e con le realtà istituzionali competenti sulla sostanza dei singoli aspetti disciplinati e segnatamente sulle questioni relative: alla necessità di tener conto degli assetti di vigilanza esistenti nei diversi Stati membri; alla ripartizione di competenze tra autorità *home* e autorità *host*, nei casi di distribuzione transfrontaliera dei prodotti; all'informativa prevista per i consumatori; al ricorso agli atti delegati; alle disposizioni in materia di limiti agli investimenti; e, come sottolineato precedentemente, al necessario coordinamento nel trattamento fiscale di tali prodotti.

Plenaria**295^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n. 456)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, abroga le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992 divenute inapplicabili in quanto materia armonizzata e adegua le disposizioni non armonizzate dello stesso decreto.

Lo schema dà attuazione alla delega fornita dall'articolo 5 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), volta a consentire l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, costituita dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e dalla direttiva 2011/91/UE.

L'attuazione della delega è tuttavia parziale in quanto ci si limita alla previsione di sanzioni amministrative per la normativa sopra richiamata, in ossequio al criterio di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge di delegazione europea 2015. Non è stata invece data attuazione al criterio di cui alla lettera a), volto a «*prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*».

Lo schema si compone di 31 articoli. Gli articoli da 3 a 16 recano le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, mentre gli articoli da 17 a 24 adeguano la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011

e fissano le relative sanzioni. Gli articoli da 25 a 31 recano le disposizioni finali.

Le sanzioni amministrative previste dallo schema, per le violazioni della normativa, sono fissate tra un minimo di 500 e un massimo di 40.000 euro, così rispettando il principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che consente la fissazione di sanzioni amministrative, tra un minimo di 150 e un massimo di 150.000 euro, per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli «costituzionalmente protetti», a cui presidio è prevista la sanzione penale. Non sono state previste invece le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e, nei casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti dai provvedimenti dell'amministrazione.

Non rilevando profili di incompatibilità dello schema in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) preannuncia il suo voto contrario in ragione sia della mancata attuazione data dal Governo al criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2015 sia del giudizio di non necessità di sanzioni amministrative accessorie per le violazioni previste dallo schema.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) stigmatizza la mancata attuazione del criterio di delega mirante all'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Il presidente CHITI ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito le questioni sollevate nel dibattito.

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula lo schema di osservazioni, formulando due rilievi: il primo relativo all'opportunità di dare attuazione anche al criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 3, della legge di delegazione europea 2015; il secondo relativo all'opportunità di avvalersi anche delle sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti dai provvedimenti dell'amministrazione.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi come riformulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Comunicazioni del Presidente sulla proposta francese di istituire «convenzioni democratiche» per il rilancio del progetto europeo**

Il presidente CHITI evidenzia come nelle ultime settimane si siano moltiplicate le iniziative per il rilancio dell'Unione europea. Entro breve il presidente Tusk elaborerà una *roadmap* per dare seguito al mandato ricevuto dalla riunione informale di Tallinn del 9 settembre e dare così una risposta comune a livello europeo sui passaggi successivi del progetto di integrazione, tra i quali il lancio della cooperazione permanente in materia di difesa entro la fine dell'anno, un vertice dell'area euro in dicembre e il punto sulla situazione nei Balcani occidentali, da svolgersi l'anno prossimo a Sofia. Ci sono inoltre le proposte sulla creazione di un *budget* dell'eurozona, controllato democraticamente da un suo Parlamento, il rilancio di una politica industriale europea, l'armonizzazione della tassazione societaria, politiche sociali comuni, una politica d'asilo comune.

In questo contesto si inserisce anche la recente proposta del presidente della Repubblica francese Macron relativa alle cosiddette «convenzioni democratiche», volte ad includere i cittadini e la società civile all'interno del dibattito in corso sul futuro dell'Europa. Secondo Macron, per rifondare il progetto europeo occorre far partecipare il popolo, dal basso. È un'esigenza democratica fondamentale. Ed è a questo riguardo che la proposta sulle «convenzioni democratiche» viene posta. Una volta raggiunto un accordo tra i principali governi su un percorso di maggiore integrazione a livello di Unione, si potrebbe – nel corso di un periodo di sei mesi nel corso del 2018 – organizzare in tutti i paesi che lo desiderino un ampio dibattito per identificare le priorità, le preoccupazioni e le idee che dovranno essere poste alla base dell'approfondimento del processo di integrazione.

Una progettualità comune sul futuro dell'Europa è stata confermata nel vertice tra Italia e Francia del 27 settembre, in cui è stata affermata la necessità di «promuovere un dibattito democratico per il quale il progetto di convenzioni democratiche potrà svolgere un ruolo centrale».

Il PRESIDENTE propone quindi alla Commissione di ragionare insieme sulle modalità concrete con cui inserirsi nel dibattito europeo sul futuro dell'Europa, anche tenendo conto della proposta francese.

Si apre quindi un dibattito, cui partecipano i senatori CIOFFI (*M5S*), COCIANCICH (*PD*), FLORIS (*FI-PdL XVII*), MOLINARI (*Misto-Idv*), GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), BOTTICI (*M5S*) e LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), i quali, nell'appoggiare convintamente la proposta di fornire il proprio contributo sul futuro del progetto europeo, chiedono delucidazioni in merito alle modalità procedurali con cui effettuare l'approfondimento della Commissione sul punto.

Il presidente CHITI si riserva di prospettare il percorso parlamentare più opportuno per consentire la formazione di una posizione chiara del Senato su questo importante tema.

La seduta termina alle ore 14,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 456

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

- reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, abroga le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992 (recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) divenute inapplicabili in quanto materia armonizzata e adegua le disposizioni non armonizzate dello stesso decreto;
- dà attuazione alla delega fornita dall'articolo 5 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), volta a consentire l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, costituita dal regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, e dalla direttiva 2011/91/UE.

L'attuazione della delega è tuttavia parziale in quanto ci si limita alla previsione di sanzioni amministrative per la normativa sopra richiamata, in ossequio al criterio di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge di delegazione europea 2015.

Non è stata invece data attuazione al criterio di cui alla lettera a), volto a «*prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*»;

rilevato che lo schema si compone di 31 articoli. Gli articoli da 3 a 16 recano le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, mentre gli articoli da 17 a 24 adeguano la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e fissano le relative sanzioni. Gli articoli da 25 a 31 recano le disposizioni finali;

rilevato altresì che la nuova formulazione organica data dal regolamento (UE) n. 1169/2011 alla materia dell'etichettatura alimentare è incentrata sul nuovo concetto di responsabilità introdotto all'articolo 8 del regolamento, che individua in modo univoco il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti riportate in etichetta, laddove il decreto legislativo n. 109 del 1992 ne individuava uno da indicare facoltativamente tra il fabbricante, il confezionatore o il venditore. Va dato risalto anche alla rilevanza, posta dal regolamento (UE) n. 1169/2011, alla correttezza

delle informazioni da fornire al consumatore, soprattutto in materia di allergeni e in materia nutrizionale;

valutato che le sanzioni amministrative previste dallo schema, per le violazioni della normativa, sono fissate tra un minimo di 500 e un massimo di 40.000 euro, così rispettando il principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che consente la fissazione di sanzioni amministrative, tra un minimo di 150 e un massimo di 150.000 euro, per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli «costituzionalmente protetti», a cui presidio è prevista la sanzione penale. Non è stato invece ritenuto necessario «per assicurare l'osservanza delle disposizioni» – come facoltativamente previsto dalla citata lettera *d*) – prevedere le sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti dai provvedimenti dell'amministrazione;

valutato che non sussistono profili di incompatibilità dello schema in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a dare attuazione anche al criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 3, della legge di delegazione 2015, al fine di *prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*»;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di suggerire al Governo la possibilità di avvalersi anche delle sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti dai provvedimenti dell'amministrazione, come previsto dal principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Intervengono, per la Rai, il direttore del TGI, Andrea MONTANARI, e il direttore delle relazioni istituzionali, Fabrizio FERRAGNI.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 28 settembre 2017 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Magda Zandoni, in sostituzione del senatore Vincenzo Cuomo, cessato dal mandato parlamentare per incompatibilità.

Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al collega Cuomo per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, alla collega Zandoni.

Audizione del direttore del TG1, Andrea Montanari

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Andrea MONTANARI, *direttore del TG1*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), la deputata Dalila NESCI (*M5S*), il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), il deputato Maurizio LUPI (*AP-CPE-NCD*), i senatori Roberto RUTA (*PD*) e Francesco VERDUCCI (*PD*), i deputati Fabio RAMPELLI (*FDI-AN*) e Giorgio LAINATI (*AP-CPE-NCD*), il senatore Federico FORNARO (*Art.1-MDP*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), e Roberto FICO, *presidente*.

Andrea MONTANARI, *direttore del TG1*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il direttore del TG1, dichiara conclusa l'audizione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità del seguito della seduta odierna sarà assicurata, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017

(Esame e conclusione)

Roberto FICO, *presidente e relatore*, dopo aver illustrato lo schema di delibera, dichiara aperta la discussione generale.

Dopo interventi dei deputati Giorgio LAINATI (*AP-CPE-NCD*) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e del senatore Federico FORNARO (*Art.1-MDP*), Roberto FICO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di delibera recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017» (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva all'unanimità.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 642/3114 al n. 643/3119, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16 alle ore 16,20.

ALLEGATO 1

Documento n. 12 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana fissate per il giorno 5 novembre 2017

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 ottobre 2017)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

VISTI

a) quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla Rai, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici); l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana, modificata dalle leggi costituzionali n. 3 del 12 aprile 1989 e n. 2 del 31 gennaio 2001;

VISTA la legge regionale della Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, recante «Elezioni dirette del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana», come modificata dalle leggi regionali 3 giugno 2005, n. 7 e 5 dicembre 2007, n. 22;

VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2, recante «Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della regione Siciliana, in materia di ri-

duzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie»;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445 del 1° settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.39 del 20 settembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 5 novembre 2017 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana, fissate per il

giorno 5 novembre 2017, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

ARTICOLO 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale nella Regione Siciliana)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai per la presente consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale Rai nella Regione Siciliana non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

ARTICOLO 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nella Regione Siciliana trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nell'Assemblea regionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nell'Assemblea regionale o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste e alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dell'Assemblea regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità

e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ARTICOLO 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di

riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 5

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempi-

menti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

ARTICOLO 6

(Tribune elettorali)

1. La Rai organizza e trasmette nella Regione Siciliana, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

ARTICOLO 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palin-

sesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla Rai, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 9

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nella Regione interessata dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Siciliana è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

ARTICOLO 11

(Trasmissione televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ARTICOLO 12

(Trasmissione per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ARTICOLO 13

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ARTICOLO 14

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ARTICOLO 15

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 642/3114 al n. 643/3119)*

ANZALDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* –
Premesso che:

la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il 5 ottobre 2016 la legge sull'Editoria, che ha introdotto il tetto da 240mila euro agli stipendi di dirigenti, dipendenti e collaboratori Rai;

un parere dell'Avvocatura dello Stato ha spiegato che il tetto può essere derogato solo per quelle prestazioni che abbiano «effettiva natura artistica», ovvero per gli artisti;

la Rai si è dotata di un regolamento interno per valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni per concedere la deroga;

diverse trasmissioni Rai di prima serata e non solo vengono prodotte con l'attribuzione in appalto parziale della produzione a società esterne;

indiscrezioni di stampa non smentite dalla Rai hanno citato casi di autori contrattualizzati da società di produzione esterne per trasmissioni Rai, il cui compenso supererebbe il tetto da 240mila euro;

si chiede di sapere:

quali misure la Rai abbia adottato per evitare che i contratti con società esterne siano utilizzati per aggirare il tetto da 240mila euro;

quali misure la Rai abbia adottato per evitare una disparità di trattamento tra i dipendenti interni, sottoposti al tetto e al *job posting*, e i collaboratori delle società esterne, selezionati e pagati secondo criteri non noti;

se la Rai può assicurare che nessun collaboratore delle società esterne che hanno rapporti con il servizio pubblico riceva compensi superiori a 240mila euro per incarichi connessi ai programmi Rai;

se la Rai non ritenga opportuno adottare un regolamento per impedire che le società esterne possano ricorrere a professionalità che sono già presenti nell'organico del servizio pubblico.

(642/3114)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La Rai, in attuazione della legge 198/2016, con particolare riguardo all'art. 9 che inserisce all'art. 49 TUSMAR il comma 1 ter relativo al limite massimo retributivo di euro 240.000 euro annui anche «ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servi-

zio pubblico» nonché tenuto conto del parere reso in merito dall'Avvocatura dello Stato, ha approvato il «Piano organico dei criteri e dei parametri per la corretta e chiara individuazione dei contratti con prestazioni di natura artistica».

In base alle prescrizioni normative, pertanto, il cd. tetto retributivo trova applicazione nei confronti degli artisti contrattualizzati direttamente della Rai, non potendosi estendere tale vincolo speciale anche ai corrispettivi erogati agli artisti dalle società terze (legate contrattualmente a Rai) nei cui confronti non trova applicazione la predetta disposizione, testualmente riferita esclusivamente alla concessionaria del servizio pubblico.

La Rai, infatti, seppure nella fase negoziale procede alla verifica della congruità delle voci che costituiscono il corrispettivo complessivo, non può comunque legittimamente intervenire nei rapporti tra le figure artistiche e le società terze, a cui viene ricondotta l'obbligazione di corrispondere il relativo compenso, la titolarità del relativo potere organizzativo e, più in generale, il rischio d'impresa.

Per quanto concerne la tematica del ricorso a professionalità esterne, per le ragioni sopra sintetizzate di libertà imprenditoriale e connessa assunzione del rischio di impresa e, inoltre, tenuto imprescindibilmente conto delle esigenze dello specifico mercato di riferimento, risponde alla duplice motivazione che di norma le risorse interne sono pienamente impiegate per le produzioni realizzate direttamente da Rai e che tali professionalità contribuiscono (in modo artigianale e dunque specialistico e personale) alla realizzazione dell'opera.

ROSSI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

in data 12 settembre 2017 andava in onda sul canale RAI, il TG3 Regionale Ligure edizione delle 14.00;

l'ultima notizia del TG era un servizio sulla nuova apertura di Arcaplanet a Genova Campi (link web: <http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-07f4c51b-5330-4202-b3f2-21589205110f.html>);

il servizio del TG regionale, è stato lanciato dalla giornalista che citava Arcaplanet e subito dopo partiva un servizio per nulla giornalistico ma che si può solo definire uno spot commerciale di 2 minuti, con tanto di sottotitoli che menzionano nuovamente Arcaplanet, con intervista al fondatore nonché amministratore delegato e scritte in sottopancia, promozione di ogni tipo di servizi forniti da Arcaplanet, immagini continue del marchio Arcaplanet e degli ambienti sia all'interno che all'esterno del nuovo punto vendita, le loro «novità», i prodotti, il tutto «condito» con immagini accattivanti di cani, gatti e del grande store nel quale campeggiavano i tantissimi loghi dello stesso così come sulle magliette del personale, sempre presente e bene in evidenza, il tutto per circa 1'30";

grazie a come è stato impostato tale servizio, avrà sicuramente grande rilevanza il sicuro e interessante ritorno pubblicitario per l'azienda;

il servizio andato in onda sul canale RAI è chiaramente commerciale, vietatissimo all'interno dei Tg e per nulla evidenziato come pubblicità. Tale tipo di servizio viene definito, nel gergo del settore, una «marchetta» ed è quanto di più sfacciato, commercialmente parlando, si sia mai visto in onda in un TG di servizio pubblico, pagato dai cittadini 2 miliardi di euro all'anno;

nei TG non è consentita la pubblicità, come ben chiarito anche da Agcom a cui si trasmette questa interrogazione, e persino nelle tante trasmissioni RAI si è deciso di limitare il più possibile qualsiasi messaggio promozionale indiretto; un esempio su tutti, basti considerare la trasmissione Lineablu dove qualsiasi logo di marchi o attività commerciali viene sempre oscurato proprio per evitare pubblicità gratuita sui canali del concessionario del Servizio pubblico;

si chiede di sapere:

chi abbia autorizzato la messa in onda di tale servizio, vero e proprio spot pubblicitario in favore di Arcaplanet, e quali siano state le motivazioni che hanno permesso la sua trasmissione durante il telegiornale regionale ligure;

se quanto riportato sia una nuova linea commerciale della Rai e in caso affermativo, a quanto vengano venduti tali nuovi generi di servizi pubblicitari mascherati da informazione e inseriti nei tg regionali e se tale nuovo *format* sia utilizzato anche in altre regioni;

quali azioni si intendano intraprendere affinché tali episodi non si ripropongano nel futuro.

(643/3119)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il servizio Arcaplanet a Genova Campi è relativo ad un evento di cui ha dato ampio conto tutta la stampa ligure:

– link che rimanda al Secolo XIX nella sua edizione on line:

http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2017/09/08/ASfSHgIJ-benesere_arcaplanet_megastore.shtml

– link per accedere all'edizione cartacea

<http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/books/genova/2017/20170908genova/#/19/>

– link che rimanda all'edizione genovese della «Repubblica»

<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/09/09/arcaplanet-sbarca-a-genova-campiGenova06.html?ref=search>

Il grande risalto dato da tutta la stampa regionale si spiega con il luogo in cui è avvenuto l'insediamento e la specificità genovese della storia che si raccontava:

Il luogo Parlare di Campi a Genova significa parlare della trasformazione economica e sociale della città, è la sintesi del passaggio dall'industria al terziario: nei primi anni '90 chiusero l'Italsider. Quella zona sarebbe stata destinata a nuovi e diversi insediamenti produttivi. Quell'area è così diventata il polmone commerciale della città, ogni nuovo arrivo

è una conferma di questa trasformazione, dunque è un fatto di estrema rilevanza economica, sociale, urbanistica.

L'azienda. È un caso da manuale di start up ante litteram, di buona pratica imprenditoriale: il fondatore di Arcaplanet, Michele Foppiani, è un signore che vent'anni fa ebbe l'idea di avviare una piccola produzione di farine per animali, e partendo da una bottega di Carasco (entroterra di Genova) è diventato il primo produttore italiano nel «pet care», di fatto con un solo concorrente, una società tedesca; nel 2016 ha fatturato 170 milioni di euro (+24% rispetto al 2015), è presente in 15 regioni italiane con 195 punti vendita, dà lavoro a 1000 persone, vanta 10mila prodotti per animali (dai cani ai rettili).

Il «caso Arcaplanet» è stato trattato da Rai 2, con l'intervista di Nicola Porro a Foppiani (circa 20') nell'edizione di Virus trasmessa il 1° ottobre 2015 (<http://www.raiplay.it/video/2015/10/Virus—Il-contagio-delle-idee-del-01102015-8f12dc95-b16d-435b-b460-ffca97ad7442.html>).

Si tratta sicuramente di una esperienza imprenditoriale che sta lasciando il segno in Liguria e non solo. Il servizio era incentrato sul racconto da un lato di una realtà economica sicuramente significativa e con ricadute positive sul territorio, dall'altro l'analisi di un fenomeno sociale, quello della cura degli animali domestici, ormai in continua espansione.

*Da ultimo, è nota peraltro ai telespettatori l'attenzione che la TgR Liguria pone con una certa regolarità sulla Liguria che produce e sulle eccellenze nate in regione. In Buongiorno Regione, con l'hashtag *liguriacheproduce*, sono state raccontate storie di questo genere con riscontri lusinghieri sul piano degli ascolti, della presenza sul territorio, della credibilità giornalistica.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 4 ottobre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,45.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 9,45.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che, in vista delle elezioni regionali siciliane del prossimo 5 novembre, nonché delle elezioni comunali che si svolgeranno, dopo un periodo di scioglimento per mafia, presso il X Municipio di Ostia nel comune di Roma, presso il comune di Nardodipace (VV) e presso il comune di Mazzarrà S. Andrea (ME), sono pervenute richieste volte ad effettuare verifiche sulle liste elettorali, nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *f*) e *n*) della legge 19 luglio 2013, n. 87, istitutiva della Commissione.

A tale riguardo, all'esito dell'Ufficio di presidenza testé svoltosi, si è convenuto di svolgere una missione a Palermo il prossimo 9 ottobre 2017 per verificare anzitutto le risultanze delle operazioni compiute dalle competenti commissioni elettorali, ai fini dell'ammissione delle candidature, dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, fissato a venerdì 6 ottobre 2017.

(La Commissione prende atto).

Ricorda che nella giornata di domani 5 ottobre 2017 si svolgerà presso la Sala Koch del Senato della Repubblica il convegno «Contrasto alle mafie: gli strumenti nella dimensione istituzionale nazionale e regionale».

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

La seduta termina alle ore 9,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono per la Sogei, il presidente, Biagio MAZZOTTA, l'amministratore delegato, Andrea QUACIVI, il direttore mercati e clienti, Gianni GASBARRINI, il direttore infrastrutture, impianti e innovazione, Paolino IORIO, e la responsabile comunicazione e rapporti istituzionali, Anna SCAFURI.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del Presidente della Sogei, Biagio Mazzotta, e dell'Amministratore Delegato della Sogei, Andrea Quacivi
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Biagio MAZZOTTA, *presidente della Sogei*, svolge una relazione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Michele PELILLO (*PD*), Andrea QUACIVI, *amministratore delegato della Sogei*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, il deputato Michele PELILLO (*PD*), il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), il deputato Paolo PETRINI (*PD*), la senatrice Laura BIGNAMI (*MISTO – Movimento X*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Andrea QUACIVI, *amministratore delegato della Sogei*, e *Biagio MAZZOTTA, *presidente della Sogei*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla *web tv* della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri (CNPR), Luca Pagliuca e del Direttore Generale della Cassa, Carlo Maiorca

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti il presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri (CNPR), Luca Pagliuca e il direttore generale della Cassa, Carlo Maiorca.

Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), introduce gli argomenti di interesse dell'audizione, formulando alcuni quesiti.

Carlo MAIORCA, *direttore generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri (CNPR)* e Luca PAGLIUCA, *presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri (CNPR)*, rispondono ai quesiti posti.

Intervengono Lello DI GIOIA, *presidente*, e il *deputato* Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE).

Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Pagliuca e il dottor Maiorca per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015, e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA)

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il *deputato* Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAIA, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*), che assumerà il numero *Doc. XVI-bis*, n. 15.

**ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME
OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2015 dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI)

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (*SC-ALA CLP-MAIE*), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAIA, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato 2*), che assumerà il numero *Doc. XVI-bis*, n. 16.

La seduta termina alle ore 14,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura (ENPAIA)

RELAZIONE CON FORMULAZIONE DI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

(Relatori onorevoli Pino Galati e Colomba Mongiello)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura (ENPAIA). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso delle audizioni dei rappresentanti dell'ente svoltesi in data 21 gennaio 2016, 7 luglio 2016 e 28 settembre 2017.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA**1.1 Funzioni**

L'Enpaia è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato. Il decreto legislativo n. 509 del 1994 ha incluso l'Enpaia tra gli Enti previdenziali da privatizzare. La delibera fondativa del 23 giugno 1995 ha istituito la fondazione.

L'ente origina da un accordo collettivo sottoscritto nel 1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei lavoratori agricoli che istituì la "Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati agricoli e forestali" (CNAIAF). In origine il Regio decreto 14 luglio 1937 aveva attribuito all'ente, oltre al compito di erogare il trattamento di previdenza aggiuntivo rispetto a quello pensionistico erogato dall'INPS, nonché l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche la gestione dell'assicurazione contro le malattie, poi trasferita al SSN.

Nel 1971 l'Ente, in base ad una convenzione con l'ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari) e lo SNEBI (Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario) ha assunto la gestione del "Fondo di accantonamento

del trattamento di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica", per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza spettanti ai dipendenti consorziali, attraverso il versamento di un contributo dovuto da ciascun Consorzio aderente alla convenzione, fissato nella misura dell'8,44% dell'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte.

Dal 1996 l'ente ha assunto anche la gestione della previdenza obbligatoria della Cassa degli Agrotecnici e della Cassa dei Periti Agrari che esercitano la libera professione, istituite ai sensi del decreto legislativo n° 103/96. Per ognuna delle due indicate gestioni è prevista la redazione di uno specifico bilancio contabile, separato rispetto al bilancio generale dell'Ente.

Va sottolineato, anche per comprendere le ragioni della situazione economico-patrimoniale dell'ente illustrata nel punto 3, che le funzioni dell'Enpaia sono peculiari rispetto a quelle svolte dagli altri enti previdenziali privati, che forniscono essenzialmente prestazioni previdenziali sostitutive della previdenza pubblica obbligatoria.

L'Enpaia, invece, per effetto di competenze ad esso attribuite in fasi successive, svolge primariamente due funzioni: eroga pensioni di tipo integrativo per gli impiegati e i dirigenti dell'agricoltura, in aggiunta alle pensioni erogate a tali lavoratori dall'I.N.P.S.; eroga il trattamento di fine rapporto (TFR) a tali lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro, sulla base degli accantonamenti effettuati.

Oltre a tale particolarità l'ente si contraddistingue per gestire una gestione speciale, relativa ai dipendenti dei consorzi agricoli, il cui bilancio è però integrato con quello della gestione ordinaria relativa ai lavoratori del comparto amministrativo nel settore agricolo e due gestioni separate, relative ai periti agrari e agli agrotecnici.

Pertanto, ai sensi della legge n. 1655 del 1962, e successive modifiche, gli impiegati e dirigenti del settore agricolo, oltre a fruire delle prestazioni sociali gestite dall'INPS (trattamento pensionistico, assegni familiari, disoccupazione involontaria, tubercolosi), devono essere iscritti alla gestione ordinaria dell'Enpaia per le seguenti forme di previdenza:

1. Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), attraverso la trattenuta di una aliquota contributiva pari al 6% della retribuzione lorda mensile dell'impiegato o del dirigente agricolo: alla cessazione del rapporto di lavoro, l'Enpaia in sostituzione del datore di lavoro corrisponde direttamente all'assicurato il TFR accantonato a suo nome ai sensi della legge 297/82; a richiesta degli interessati ed in presenza di tutti i requisiti prescritti, l'Enpaia corrisponde, inoltre, l'anticipazione sul TFR.

2. Fondo di previdenza: l'aliquota contributiva è pari al 4% (di cui l'1,50% a carico del dipendente). Dell'intero contributo per il Fondo, l'aliquota 1% è

destinata alla corresponsione di prestazioni economiche per la copertura del rischio di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta; mentre il 3% è destinata alla formazione dei conti individuali per la previdenza integrativa dei singoli assicurati. Il conto individuale è corrisposto sulla base dei contributi versati dalla data di iscrizione e degli interessi composti al tasso annuo del 4%. L'assicurato, se in possesso di determinati requisiti previsti dal regolamento, può chiedere che la liquidazione del proprio conto individuale avvenga, anziché in capitale, sotto forma di pensione.

3. Assicurazione infortuni: l'aliquota contributiva è pari all'1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti) ed è ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore. Tale assicurazione garantisce all'iscritto una completa copertura assicurativa contro ogni specie di infortunio, sia esso professionale, extraprofessionale e "in itinere". Le prestazioni sono in massima parte erogate "in capitale"; per i casi più gravi è previsto in aggiunta anche un vitalizio proporzionato al grado di invalidità. Identica copertura viene assicurata contro le malattie professionali contemplate nella tabella annessa al regolamento.

Sulla base del quadro di funzioni sopra descritto, l'Enpaia comprende quindi attualmente tre gestioni ordinarie, una gestione speciale e due gestioni separate.

1.2 Gli organi

Sono organi statutari dell'Ente: il Presidente e il Vice Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci e, per ciascuna gestione separata, il Comitato Amministratore.

Gli organi attualmente in carica sono stati nominati in data 18 marzo 2014.

Il Presidente - eletto nell'ambito del Consiglio di amministrazione - ha la rappresentanza legale dell'Ente, è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo ambito, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. L'indennità annuale di carica percepita dal Presidente risulta pari a 133.588 euro nel 2014 e a 132.936 euro nel 2015; il Vice Presidente, per entrambi gli anni, ha percepito 33.234 euro.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sette rappresentanti degli impiegati, di uno dei dirigenti iscritti, di sei rappresentanti dei datori di lavoro e di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un totale di quattordici componenti compreso il Presidente. Dura in carica quattro anni, esercita i poteri di gestione dell'Ente, fissando le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini istituzionali. I Consiglieri di amministrazione percepiscono un'indennità di carica fissata a 11.000 euro che nel 2015 ha comportato oneri pari a 139.139 euro (inferiori dell'1,4 per cento

rispetto ai 141.132 euro del 2014 e del 17,54 per cento rispetto ai 168.741 euro del 2013).

Il Collegio dei sindaci è composto di 6 membri effettivi e 6 supplenti, di cui 2 designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2 dagli impiegati agricoli, 2 dai datori di lavoro e 4 dalle gestioni separate. Le funzioni di Presidente sono espletate da uno dei membri designati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati. L'indennità di carica corrisposta nel 2015 ha comportato oneri per complessivi 77.741 euro (superiori del 5,69 per cento rispetto ai 73.552 euro del 2014, ma inferiori del 12,73 per cento rispetto agli 89.082 euro del 2013).

Alle indennità sopra menzionate si aggiungono i gettoni di presenza, il cui importo è quantificato in 207 euro a seduta. I componenti degli organi hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di missione sostenute in occasione delle riunioni istituzionali cui partecipano. La tabella che segue riepiloga le spese complessive sostenute dall'Ente per il funzionamento dei propri organi istituzionali.

Tabella 1 - Spesa per Organi sociali

| ORGANI SOCIALI | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Indennità di carica: | | | |
| Presidente | 132.936 | 133.588 | 132.936 |
| Vice Presidente | 33.234 | 33.234 | 33.234 |
| Membri del Consiglio di amministrazione | 168.741 | 141.132 | 139.139 |
| Membri del Collegio dei sindaci | 89.082 | 73.552 | 77.741 |
| Altro | 0 | 4.937 | 14.023 |
| TOTALE PARZIALE | 423.993 | 386.443 | 397.074 |
| Gettoni di presenza | 59.714 | 74.588 | 105.271 |
| Rimborsi spese | 26.854 | 59.607 | 86.806 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 510.561 | 520.638 | 589.151 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Si rileva che la voce dei "rimborsi spese e gettoni di presenza" erogati agli organi sociali è notevolmente aumentata negli ultimi anni di riferimento. In particolare per i gettoni di presenza il considerevole incremento, sia rispetto ai 74.588 euro del 2014 (+ 41,1 per cento) che rispetto ai 59.714 euro del 2013 (+ 76,2 per cento), deriva - come riferito dall'Ente e riportato nella Relazione della Corte dei conti ai bilanci 2014-2015 - dal maggior numero di adunanze tenute nell'anno e ad una più assidua partecipazione dei componenti.

1.3 Il personale

La consistenza del personale al 31 dicembre 2015 si quantifica in 167 unità, di cui 3 dirigenti.

| DESCRIZIONE | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|------------|------------|------------|
| Dirigenti | 4 | 4 | 3 |
| Dipendenti | 120 | 120 | 129 |
| Portieri | 34 | 34 | 31 |
| Pulitori | 2 | 2 | 4 |
| TOTALE | 160 | 160 | 167 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Le spese complessive sostenute per il personale nel 2015 registrano un incremento sul 2014 del 7,38 per cento; nel 2014 erano aumentate del 2,11 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente all'incremento registrato nel biennio 2014-2015, nel documento di Bilancio consuntivo 2015 viene precisato che essendo cessati, a partire dal 1° gennaio del 2015, gli effetti della norma di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, del divieto di incrementare tale spesa rispetto a quella sostenuta nel 2010, nel 2015 si è dato seguito ai passaggi di livello maturati in anni pregressi con il conseguente adeguamento economico, pur senza il riconoscimento degli arretrati.

| DESCRIZIONE | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stipendi e salari | 5.775.846 | 5.840.687 | 6.346.413 |
| Oneri sociali | 1.768.673 | 1.840.691 | 1.942.057 |
| Trattamento di fine rapporto | 498.221 | 515.857 | 541.346 |
| Altri costi | 129.468 | 147.334 | 130.557 |
| TOTALE | 8.172.208 | 8.344.569 | 8.960.373 |
| Costo medio per unità | 51.076 | 52.153 | 53.655 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

1.4 Consulenze professionali esterne

Sono riconducibili alle consulenze professionali esterne quelle legali, le spese per studi e pareri, per la redazione di bilanci tecnici, contratti a progetto. Il relativo costo è ricompreso - nell'ambito del conto economico - nella voce "servizi diversi". La tabella che segue mostra, nel dettaglio, le diverse tipologie di oneri per consulenze.

(in migliaia di euro)

| DESCRIZIONE | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Consulenze legali | 1.217 | 1.487 | 1.080 |
| Spese per studi e pareri | 154 | 124 | 197 |
| Altre consulenze | 490 | 239 | 76 |
| TOTALE | 1.861 | 1.850 | 1.353 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Di tutte le spese per consulenze quelle legali, sostenute in particolare per attivare le procedure di riscossione dei contributi e dei canoni di locazione, sono di maggiore consistenza, nonostante abbiano registrato un significativo decremento nell'anno 2015 rispetto all'anno precedente (-27% sul 2014), dovuto - come anche rilevato nella Relazione del Collegio dei Sindaci - alla razionalizzazione del servizio di recupero crediti (revisione tariffe legali, ricorso a diffide stragiudiziali e iniziative d'ufficio alternative alla via giudiziale).

2. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Con riferimento alla Fondazione nel suo complesso, le risultanze del conto economico - nel quale confluiscono gli esiti della gestione ordinaria e della gestione speciale dei dipendenti dei consorzi di bonifica - fanno registrare un utile d'esercizio pari a 2,4 milioni di euro per il 2015 e 2,1 milioni di euro nel 2014, in diminuzione rispetto all'utile di 9,8 milioni di euro registrato nel 2013.

Per quanto riguarda il Conto economico, nella tabella che segue sono riportati i dettagli delle singole voci relative alla composizione del Valore e dei Costi della produzione, nonché delle altre voci che contribuiscono alla quantificazione finale del valore del risultato economico per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Contributi | 150.210.164 | 152.083.228 | 155.013.041 |
| Altri ricavi e proventi * | 27.939.412 | 27.949.618 | 26.478.630 |
| TOTALE A) | 178.149.576 | 180.032.846 | 181.491.671 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| Per materiale di consumo | 194.760 | 207.983 | 162.279 |
| Per prestazioni istituzionali** | 101.796.730 | 103.687.919 | 107.920.369 |
| Per servizi diversi | 4.908.350 | 4.971.502 | 4.555.141 |
| Per godimento di beni di terzi | 29.699 | 18.204 | 0 |
| Per il personale | 8.172.208 | 8.874.569 | 9.430.373 |
| Per ammortamenti e svalutazioni | 5.354.140 | 2.348.514 | 2.378.371 |
| Per accantonamenti ai fondi | 89.242.276 | 81.568.272 | 78.446.429 |
| Per oneri diversi di gestione | 14.603.806 | 13.016.127 | 12.465.569 |
| TOTALE B) | 224.301.969 | 214.693.090 | 215.358.531 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE(A-B) | -46.152.393 | -34.660.244 | -33.866.860 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| Proventi ed oneri finanziari | 43.544.695 | 43.387.127 | 41.255.871 |
| TOTALE | 43.544.695 | 43.387.127 | 41.255.871 |
| Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 231.367 | 759.559 | 1.315.286 |
| Rivalutazioni e svalutazioni | 1.000.415 | 0 | 0 |
| TOTALE | 769.048 | -759.559 | -1.315.286 |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| Proventi e oneri straordinari | 18.710.395 | -77.572 | 2.048.649 |
| TOTALE | 18.710.395 | -77.572 | 2.048.649 |
| RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE | 16.871.745 | 7.889.752 | 8.122.174 |
| Imposte dell'esercizio *** | 7.015.463 | 5.766.683 | 5.711.382 |
| AVANZO ECONOMICO | 9.856.282 | 2.123.069 | 2.410.792 |

* La voce è comprensiva anche dei proventi della gestione immobiliare, pari a 21.244.500 euro nel 2015.

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Da tali dati emerge come le due voci di maggiore peso economico nell'ambito dei costi di produzione, come si evince dalle due seguenti tabelle, siano quelle relative alle prestazioni istituzionali - essenzialmente per gli oneri relativi alla corresponsione del TFR - e agli accantonamenti ai fondi, essenzialmente per la previdenza integrativa.

| PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2013 | 2014 | Var.%14/13 | 2015 | Var. % 15/14 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|
| TFR dipendenti consorziali | 7.935.481 | 9.393.868 | 18,38 | 13.434.832 | 43,02 |
| Pensioni dipendenti consorziali | 4.342.585 | 4.401.568 | 1,36 | 4.303.862 | -2,22 |
| Acc.to fondo TFR gestione ordinaria | 89.518.664 | 89.892.483 | 0,42 | 90.181.675 | 0,32 |
| TOTALE | 101.796.730 | 103.687.919 | 1,86 | 107.920.369 | 4,08 |

| Accantonamento ai fondi | 2014 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Fondo rischi e oneri vari | 500.000 | 500.000 |
| Fondo previdenza lavoratori agricoli | 66.130.442 | 66.637.922 |
| Riserva gestione assicurazione infortuni | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Quiescenza dipendenti consorziali | 10.937.830 | 6.808.507 |
| Altri | | 500.000 |
| Totale | 81.568.272 | 78.446.429 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Sulla base dei dati sopra esposti emerge una differenza negativa tra l'ammontare complessivo del valore e i costi della produzione, risultante pari a 46,1 milioni di euro nel 2013, 34,6 milioni nel 2014 e 33,8 milioni nel 2015.

Pertanto il raggiungimento di un risultato economico di segno positivo deriva dai proventi finanziari e straordinari.

Relativamente a tale situazione di criticità si evidenzia il giudizio espresso dalla Corte dei conti nella citata Relazione secondo cui *“il valore negativo della produzione e le sottostanti scelte gestionali che ne hanno dato causa non si rivelano in sintonia con le indicazioni normative ormai in vigore da qualche anno né con le raccomandazioni delle Amministrazioni vigilanti, secondo cui, ai fini della verifica di un ponderato equilibrio economico della gestione, non devono essere considerati i ricavi derivanti dalla gestione del patrimonio, se non per periodi limitati negli anni e per importi contenuti. L'equilibrio va perseguito, infatti, nel medio-lungo periodo, bilanciando le entrate contributive con le spese previdenziali. il valore negativo della produzione e le sottostanti scelte gestionali che ne hanno dato causa non si rivelano in sintonia con le indicazioni normative ormai in vigore da qualche anno né con le raccomandazioni delle Amministrazioni vigilanti, secondo cui, ai fini della verifica di un ponderato equilibrio economico della gestione, non devono essere considerati i ricavi derivanti dalla gestione del patrimonio, se non per periodi limitati negli anni e per importi contenuti. L'equilibrio va perseguito, infatti, nel medio-lungo periodo, bilanciando le entrate contributive con le spese previdenziali”*.

Per ciò che concerne lo Stato patrimoniale si riportano i seguenti dati:

- le Attività ammontano complessivamente a 1,8 miliardi di euro nel 2015, 1,7 miliardi di euro nel 2014 e 1,6 miliardi nel 2013;
- le Passività ammontano complessivamente a 1,7 miliardi di euro nel 2015, 1,6 miliardi di euro nel 2014 e 1,5 miliardi di euro nel 2013;
- il relativo valore del Patrimonio netto si attesta a 110,4 milioni di euro nel 2015, 107,9 milioni di euro nel 2014 e 105,8 milioni di euro nel 2013.

Tra le Attività le principali voci sono costituite da:

- Terreni e fabbricati, riportanti negli esercizi dal 2013 al 2015 sostanzialmente il medesimo valore pari a circa 376 milioni di euro;
- le Attività finanziarie, il cui valore complessivo nel 2015 risulta pari a circa 1,4 miliardi di euro (di cui 1,03 riconducibili alla voce "Obbligazioni"), nel 2014 1,3 miliardi di euro (di cui 1,05 riconducibili alla voce "Obbligazioni"), nel 2013 1,2 miliardi di euro (di cui 1,06 riconducibili alla voce "Obbligazioni").

Sempre sul fronte delle Attività si rileva la consistenza della voce "Crediti verso Aziende iscritte", che ammonta nel 2015 a 43,3 milioni di euro (al netto di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti complessivamente pari a -33,6 milioni di euro), nel 2014 a 41,3 milioni di euro (al netto di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti complessivamente pari a -32,4 milioni di euro), nel 2013 36,5 milioni di euro (al netto di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti complessivamente pari a -32,4 milioni di euro).

Tra le Passività la consistenza dei Fondi per l'erogazione delle prestazioni risulta essere la seguente:

- Fondo T.F.R. impiegati agricoli 778,3 milioni di euro (758,9 nel 2014 e 718,8 nel 2013);
- Fondo previdenza impiegati agricoli 688,4 milioni di euro (656,1 nel 2014 e 613,9 nel 2013);
- Fondo assicurazione contro gli infortuni professionali 14,7 milioni di euro (15,6 nel 2014 e 15,9 nel 2013; sulla base del decremento registrati per questo ultimo fondo deve quindi osservarsi come nel triennio 2013-2015 il valore delle somme utilizzate per l'erogazione di prestazioni risulti superiore alle entrate)

2.1 I proventi delle gestioni immobiliare e mobiliare.

2.1.1 Gestione immobiliare

Nell'ambito della gestione immobiliare il totale dei ricavi rapportati al valore contabile del patrimonio immobiliare hanno determinato un rendimento netto complessivo pari al 1,52% nel 2015 e 1,66% nel 2014. Nella tabella che segue sono riportati i valori assoluti dei proventi e la composizione delle voci di costo relative alla gestione del patrimonio immobiliare.

| | 2014 | 2015 |
|--|--------------------|--------------------|
| Proventi gestione immobiliare | 25.431.834 | 24.244.506 |
| Costi diretti | 10.706.445 | 10.707.054 |
| di cui: | | |
| - Oneri per la gestione immobiliare | 5.573.601 | 5.523.118 |
| - IMU e oneri tributari | 5.132.844 | 5.183.936 |
| Costi indiretti* | 8.680.389 | 8.017.083 |
| Differenza tra Proventi e Costi | 6.045.000 | 5.520.369 |
| Valore degli immobili | 363.982.729 | 363.523.848 |
| Rendimento netto** | 1,66% | 1,52% |

*Consulenze, utenze, manutenzioni, costi dei portieri degli stabili.

**Rapporto tra utile della gestione e valore degli immobili.

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Come anche rilevato nella relazione del Collegio dei sindaci al Bilancio consuntivo 2015, sui risultati di rendimento della gestione immobiliare incidono talune importanti sfittanze relative agli immobili sia ad uso diverso che ad uso abitativo, pur dandosi atto che riguardo agli usi commerciali nel corso dell'esercizio 2015 la fondazione abbia concluso importanti contratti di locazione "che avranno impatto, sotto il profilo del rendimento, negli esercizi futuri".

Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda il residenziale è stata avviata – con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2015 – un piano di dismissioni a valere sul triennio 2016-2018, i cui esiti dovranno quindi essere oggetto di analisi ed esame nell'ambito di relazioni successive alla presente.

2.1.2 Gestione mobiliare

Le attività finanziarie alla chiusura dell'esercizio 2015 ammontano a quasi 1,4 miliardi di euro di cui 132,2 milioni relativi a disponibilità liquide, mentre alla chiusura dell'esercizio 2014 si quantificano in 1,3 miliardi di euro, di cui 180,8 milioni riguardanti la disponibilità di cassa.

La tabella che segue mette in evidenza la tipologia degli investimenti finanziari e la liquidità alla chiusura degli esercizi finanziari del triennio 2013-2015, raffrontati con i dati dell'esercizio precedente:

| Tipologia | Valore al 31/12/2013 | Incidenza % | Valore al 31/12/2014 | Incidenza % | Valore al 31/12/2015 | Incidenza % |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Gestioni patrimoniali | 60.493.431 | 4,82 | 72.349.307 | 5,41 | 74.631.312 | 5,35 |
| Quote Banca d'Italia | | | | | 75.000.000 | 5,37 |
| Obbligazioni (corporate, titoli di Stato, fondiarie) | 1.066.789.444 | 84,93 | 1.053.724.580 | 78,76 | 1.037.893.424 | 74,36 |
| Polizze | 27.435.052 | 2,18 | 17.513.892 | 1,31 | 17.828.839 | 1,28 |
| Azioni/Fondi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.003.961 | 3,22 |
| Pronti contro termine | 13.782.216 | 1,1 | 13.490.434 | 1,01 | 13.152.538 | 0,94 |
| Liquidità | 87.638.910 | 6,98 | 180.807.328 | 13,51 | 132.286.338 | 9,48 |
| Altre attività | | | | | | |
| Totale | 1.256.139.053 | 100 | 1.337.885.541 | 100 | 1.395.796.412 | 100 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

I proventi finanziari dell'Ente, costituiti dai ricavi della gestione mobiliare e, in minima parte, da interessi su mutui e prestiti, ammontano a 41,2 milioni di euro nel 2015 e 43,3 milioni di euro nel 2014.

Il rendimento netto della gestione mobiliare è stato pari al 3,24 per cento nel 2014 e al 2,95 per cento nel 2015. Gli indicati risultati sono stati negativamente influenzati dalla costante discesa dei tassi di interesse delle nuove emissioni di obbligazioni e titoli di Stato, che vanno a sostituire progressivamente nel portafoglio le emissioni in scadenza. Con riferimento all'esercizio contabile 2015, come riportato nel relativo documento di Bilancio consuntivo, sono stati acquisiti titoli di Stato per 40,8 milioni di euro, titoli obbligazionari per 4,1 milioni di euro e Fondi OICR per 45 milioni di euro.

I criteri di investimento sono stati fissati nella delibera del Consiglio di amministrazione n. 44 del 22 aprile 2015¹ - in virtù della quale è stato approvato l'indirizzo di procedere ad investimenti che abbiano una proiezione di lungo periodo, caratterizzati al tempo stesso da un elevato livello di solidità e da valide prospettive reddituali. Sono inoltre state acquisite 3.000 quote (pari all'1%) del capitale sociale di Banca d'Italia, per un esborso di 75 milioni di euro. Per quest'ultimo investimento si è in particolare inteso evidenziare, nell'ambito della relazione del Presidente al Bilancio 2015 della Fondazione, come il suo profilo "rischio-rendimento" risulti compatibile con una funzione di investitore stabile e di lungo periodo, confermando al contempo "lo standing di operatore istituzionale di alto livello della Fondazione".

Si evidenzia inoltre che tali operazioni di compravendita hanno permesso nell'esercizio 2015 di conseguire plusvalenze per un importo complessivo di

¹ Il testo della relativa delibera è stato prodotto nel corso dell'audizione con i rappresentanti dell'ente svoltasi in data 21 gennaio 2016, ed allegata al resoconto stenografico della seduta medesima.

1,388 milioni di euro, contabilizzato nella sezione “Proventi e oneri straordinari”.

Le attività in esame in larga misura sono state gestite direttamente dall’Ente: le risorse conferite in gestione ad intermediari specializzati corrispondono al 6 per cento circa del totale.

3. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE

3.1 L’andamento della gestione ordinaria

In merito alla gestione previdenziale ordinaria, al 31.12.2015 risultano 36.380 iscritti attivi, contro i 35.570 al 31.12.2014, 35.819 al 31.12.2013, i 35.757 al 31.12.2012 e i 35.538 al 31.12.2011. Gli iscritti movimentati (ossia con rapporto di lavoro iniziato e conclusosi nel corso dell’anno) sono 40.175 a fine 2015, 39.170 a fine 2014, 39.035 a fine 2013, 38.945 a fine 2012 e 38.760 a fine 2011. Infine, le aziende movimentate nel corso dell’anno sono 8.709 al 31.12.2014, 8.690 al 31.12.2013, 8.691 al 31.12.2012 e 8.597 al 31.12.2011.

I contributi incassati dalla gestione previdenziale ordinaria a fine 2015 (dati dalla somma di: contributi al Fondo di Previdenza, TFR e Assicurazione Infortuni) ammontano a 128,7 milioni di euro, con un incremento dell’ 1,94% rispetto ai 126,3 milioni del 2014. Nel 2013 i contributi incassati ammontavano invece a 124,4 milioni di euro, nel 2012 121,8 milioni di euro, 120 milioni di euro nel 2011.

L’incremento di contributi riscontrato dipende sia dai rinnovi contrattuali che hanno inciso sulle retribuzioni imponibili del 2014 sia dall’incremento dei rapporti di lavoro movimentati.

Sul fonte delle uscite, le prestazioni erogate agli iscritti della gestione previdenziale ordinaria, relative agli esercizi 2013, 2014 e 2015, sono esposte nella tabella che segue.

| DESCRIZIONE | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Fondo T.F.R. | 46.330.585 | 49.777.436 | 70.774.061 |
| Fondo di previdenza* di cui: | 21.762.235 | 23.869.793 | 34.302.005 |
| Indennità per morte/invalidità | 2.655.906 | 1.869.177 | 1.839.074 |
| Prestazioni quota capitale | 19.106.329 | 22.000.616 | 32.462.931 |
| Assicurazioni infortuni | 3.507.571 | 4.296.381 | 4.944.151 |
| TOTALE | 71.600.391 | 77.943.610 | 110.020.217 |

*L’importo è al netto delle rendite pensionistiche.

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Per la gestione ordinaria, quindi, il saldo tra entrate contributive e uscite previdenziali ammonta a 18,7 milioni di euro nel 2015, 48,3 milioni di euro nel 2014, 52,8 milioni di euro nel 2013.

Ove inoltre si considerino, negli anni in osservazione, gli accantonamenti effettuati nel fondo previdenza lavoratori agricoli (pari a 66,6 milioni di euro nel 2015, 66,1 milioni di euro nel 2014 e 65,8 milioni di euro nel 2013), la differenza tra entrate e uscite risulta pari a -47,8 milioni di euro nel 2015, -17,7 milioni di euro nel 2014, -13 milioni di euro nel 2013.

Nella relazione del Collegio sindacale al Bilancio consuntivo 2015 si rileva che *“Per quanto riguarda l'accantonamento a debiti per TFR, a fronte di un accantonamento previsto dalla legge del 6,91% sulle retribuzioni, pari a € 74.886.542, l'accertato è stato di € 65.024.495, con una differenza di € 9,862.048 a carico della Fondazione in quanto l'aliquota contributiva applicata è pari al 6%”*²

Con riferimento alla gestione ordinaria, pertanto, tale relazione, sottolinea che: *“Come già evidenziato in occasione dei precedenti esercizi, le risultanze di bilancio rendono imprescindibile l'esigenza di provvedere al costante monitoraggio dell'andamento delle uscite per prestazioni, compresi gli accantonamenti ai fondi, e delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, al fine di intervenire, qualora necessario, con tempestive ed opportune misure correttive finalizzate al miglioramento dell'equilibrio economico, nel medio e lungo periodo, delle gestioni, bilanciando le spese istituzionali con le sole entrate contributive. Si rinnova pertanto l'invito a perseguire l'obiettivo dell'equilibrio strutturale della gestione previdenziale ordinaria, ponendo attenzione all'andamento degli oneri che la caratterizzano, avendo, altresì, riguardo alle risultanze del bilancio tecnico attuariale adottato in fine di anno dal CdA”*.

3.2 L'andamento della gestione speciale consorzi

Per ciò che concerne la Gestione speciale per il trattamento di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica, gli esiti della gestione, pur formando oggetto di apposito rendiconto rispetto alla gestione ordinaria, sono comunque ricompresi nel bilancio generale dell'Ente.

² Nel corso dell'audizione del 28 settembre 2017 è stato precisato che la ragione del “delta” che esiste fra la percentuale del 6,91 prevista per l'accantonamento del fondo TFR e la percentuale del 6 per cento applicata va ricercata nel valore originario dell'aliquota contributiva per il Fondo del trattamento di fine rapporto, che la legge istitutiva di Enpaia - n. 1655 del 1962 - determinava al 6,50 per cento. Una successiva disposizione normativa ha consentito ai datori di lavoro di diminuire dello 0,50 l'aliquota del trattamento di fine rapporto dovuta, permanendo la possibilità di recuperare questo 0,50 in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto. Ciò comporta *“che il trattamento di fine rapporto che viene determinato dividendo la retribuzione del lavoratore per 13,5, e che dà quindi un'aliquota percentuale del 7,41, con la sottrazione di questo 0,50 diventa il 6,91 di cui stavamo parlando.”*

Il numero dei consorzi aderenti a fine 2015 è 124 (il dato risulta invariato rispetto al 2014), mentre il numero degli addetti al settore iscritti al Fondo è 7.282, (7.201 al 31.12.2014, mentre al 31.12.2013 il numero dei consorzi è 129 e gli iscritti 7.211; al 31.12.2012 i consorzi risultano 129 e gli iscritti 7.193, mentre al 31.12.2011 risultano 129 consorzi e 7.242 iscritti).

Le entrate contributive relative al 2015 ammontano a 21 milioni di euro, mentre nel 2014 ammontano a 20,7 milioni di euro, in linea con i 20,7 milioni di euro del 2013.

Le uscite previdenziali della gestione speciale consorzi sono risultate pari a 17,7 milioni di euro nel 2015, 13,7 milioni di euro nel 2014 e 12,2 milioni di euro nel 2013.

Sulla base delle indicate cifre si rileva come le prestazioni erogate aumentino in misura più che proporzionale rispetto alle entrate, registrando le stesse nel 2015 un incremento del 28,5% rispetto al dato del 2014, mentre per quest'ultimo l'incremento rispetto al corrispondente dato del 2013 è stato del 12,3%. Secondo quanto indicato nella relazione sulla gestione speciale contenuta del documento di Bilancio consuntivo 2015 dell'ente, l'incremento è dovuto in particolare all'aumentato numero delle prestazioni per TFR (375 nel 2015 rispetto a 227 del 2014) nonché all'aumento della percentuale dell'aliquota d'imposta sulla rivalutazione del TFR, passata dall'11 per cento al 17 per cento.

Si evidenzia infine che nell'ambito dei risultati contabili complessivi della gestione speciale consorzi, la differenza tra il valore totale delle Entrate e delle Spese viene portato ad incremento della riserva tecnica della medesima gestione, i cui accantonamenti risultano pari a 6,8 milioni di euro nel 2015, 10,9 nel 2014 e 13,3 nel 2013. Il valore totale della Riserva tecnica al 31/12/2015 risulta pari a 158,07 milioni di euro.

3.2 L'andamento delle gestioni ex decreto legislativo n° 103/1996

3.2.1 Cassa Agrotecnici

Con riferimento alla Cassa Agrotecnici, alla fine del 2015 gli iscritti risultano 1.576 (di cui 7 pensionati), a seguito di 50 cancellazioni e 165 nuovi iscritti. Alla fine del 2014 il numero degli iscritti alla Gestione separata è risultato di 1.461 unità, con un incremento di 127 unità rispetto al 2013.

I contributi in entrata risultano di ammontare pari a 2,7 milioni di euro nel 2015, 2,3 milioni nel 2014, 1,8 nel 2013, mentre nel 2012 e 2011 i contributi sono risultati pari rispettivamente a 1,8 e 1,7 milioni di euro.

Relativamente alle prestazioni erogate, il numero e la relativa composizione della spesa vengono riportate nelle due tabelle che seguono.

| PRESTAZIONI | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Pensioni | 16 | 18 | 21 |
| Indennità di maternità | 7 | 9 | 8 |
| Restituzione (*) | 0 | 0 | 0 |
| Ricongiunzione in uscita | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 23 | 27 | 29 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

| EROGAZIONI | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Pensioni | 12.456 | 15.288 | 17.259 |
| Indennità di maternità | 39.380 | 53.351 | 53.417 |
| Restituzione | 0 | 0 | 0 |
| Ricongiunzione in uscita | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 51.836 | 68.639 | 70.676 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Come per la generalità delle Casse istituite ex decreto legislativo n° 103/1996, si evidenzia quindi anche per la gestione separata degli agrotecnici una considerevole eccedenza di entrate contributive rispetto alle spese per prestazioni.

Dall'esame dei documenti contabili risulta che l'utile di esercizio presenta dei valori positivi a tendenza crescente, risultando lo stesso pari a circa 162mila euro nel 2013, 257mila euro nel 2014 e 283mila euro nel 2015, con un correlativo incremento del patrimonio netto che a fine 2015 presenta un valore pari a 2,5 milioni di euro.

Le Immobilizzazioni finanziarie risultano pari a 16,5 milioni di euro nel 2013, 15,5 milioni nel 2014 e 19 milioni nel 2015, mentre il valore delle altre attività finanziarie si attesta nel 2015 ad un valore di 2,1 milioni di euro. Complessivamente, il rendimento degli investimenti finanziari, al netto delle imposte, è risultato pari a 4,84% nel 2013, 3,88% nel 2014 e 2,69% nel 2015.

Si precisa infine che la gestione separata degli agrotecnici non detiene alcuna porzione di patrimonio immobiliare.

3.2.2 Cassa Periti Agrari

Per ciò che concerne la Cassa dei Periti Agrari, alla fine del 2015 gli iscritti sono stati 3.261, a seguito di 138 nuove iscrizioni e di 108 cancellazioni. Alla fine del 2014 il numero degli iscritti alla Gestione separata è risultato di 3.231 unità, con un incremento di 122 unità rispetto al 2013.

I contributi in entrata risultano di ammontare pari a 8,6 milioni di euro nel 2015, 8 milioni nel 2014, 7,8 nel 2013, mentre nel 2012 e 2011 i contributi sono risultati pari rispettivamente a 7,8 e 6,9 milioni di euro.

Relativamente alle prestazioni erogate, il numero e la relativa composizione della spesa vengono riportate nelle due tabelle che seguono.

| PRESTAZIONI | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Pensioni | 412 | 444 | 480 |
| Indennità di maternità | 8 | 7 | 3 |
| Restituzione (*) | 4 | 3 | 1 |
| Ricongiunzione in uscita | 1 | 0 | 0 |
| Provvidenze straordinarie | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 425 | 454 | 484 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

| EROGAZIONI | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pensioni | 556.115 | 642.642 | 753.281 |
| Indennità di maternità | 46.938 | 34.532 | 16.705 |
| Restituzione (*) | 7.353 | 94.241 | 2.732 |
| Ricongiunzione in uscita | 1.609 | 0 | 0 |
| Provvidenze straordinarie(**) | 20.476 | 0 | 0 |
| Totale | 632.491 | 771.415 | 772.718 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENPAIA, esercizi contabili 2014-2015

Anche per la gestione separata dei periti agrari si è quindi in presenza di una considerevole eccedenza di entrate contributive rispetto alle spese per prestazioni.

L'utile di esercizio presenta dei valori positivi a tendenza crescente, risultando pari a circa 1,05 milioni di euro nel 2013, 1,2 milioni di euro nel 2014 e 1,2 milioni di euro nel 2015, con un correlativo incremento del patrimonio netto che a fine 2015 presenta un valore pari a 16,5 milioni di euro.

Le Immobilizzazioni finanziarie risultano pari a 91,5 milioni di euro nel 2013, 87,1 milioni nel 2014 e 88,9 milioni nel 2015; il valore delle altre attività finanziarie si attesta nel 2015 ad un valore di 4,4 milioni di euro, mentre piuttosto rilevante appare - in comparazione al valore delle immobilizzazioni finanziarie - il dato delle disponibilità liquide, risultando le stesse pari a 12,6 milioni di euro nel 2013, 25,04 milioni nel 2014 e 27,1 milioni nel 2015.

Complessivamente, il rendimento degli investimenti finanziari, al netto delle imposte, è risultato pari a 3,47% nel 2013, 3,11% nel 2014 e 2,67% nel 2015.

Si evidenzia infine che nell'ambito delle scelte di investimento relative alla gestione dei periti agrari, nel luglio 2015 è stato effettuato l'acquisto di un immobile nel comune di Roma, iscritto nel bilancio di chiusura 2015 tra le immobilizzazioni materiali per un valore di 5,8 milioni di euro. Secondo quanto riportato nel medesimo documento di bilancio, l'immobile è stato immediatamente locato e ha prodotto per il medesimo anno di esercizio ricavi da canoni di locazione per 103mila euro.

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

L'ultimo bilancio tecnico della Fondazione è riferito al 31.12.2014 ed è stato redatto ai sensi del Decreto interministeriale del 29.11.2007.

In particolare, sono stati redatti 4 distinti bilanci tecnici, relativi rispettivamente a:

- Fondo di Previdenza;
- Fondo TFR;
- Cassa Gestione Separata Agrotecnici;
- Cassa Gestione Separata Periti agrari.

Per ciò che concerne il Fondo di Previdenza e il Fondo TFR, le valutazioni tengono conto delle norme stabilite nel Regolamento di Previdenza del 23.6.1995 (e successive modificazioni e approvazioni ministeriali).

Nel bilancio tecnico del Fondo di Previdenza, redatto per il periodo 2015-2064, emerge un saldo previdenziale (totale entrate per contributi - uscite per prestazioni) negativo dal 2025 al 2039 e poi di nuovo negativo dal 2054 al 2063. Detto saldo torna quindi positivo nell'ultimo anno di proiezione. Il saldo totale (totale entrate - totale uscite) oscilla ma si mantiene sempre positivo nel periodo considerato, e quindi anche il patrimonio è sempre crescente e raggiunge a fine periodo 3,1 miliardi di euro circa.

Nel bilancio tecnico del Fondo TFR, si rileva un saldo previdenziale (totale entrate per contributi - uscite per prestazioni) negativo dal 2034 al 2042, e di nuovo dal 2049 a fine periodo (ad eccezione del 2051). Il saldo totale (totale

entrate - totale uscite) oscilla ma si mantiene sempre positivo nel periodo considerato, e quindi anche il patrimonio è sempre crescente e raggiunge a fine periodo 3,6 miliardi di euro circa.

Si evidenzia inoltre che il prospetto sintetico di bilancio tecnico al 31.12.2014 presenta - per il periodo di riferimento - un avanzo tecnico di 165,4 milioni di euro per il Fondo di Previdenza, mentre per il Fondo TFR emerge un disavanzo tecnico di 32,3 milioni di euro.

Relativamente al bilancio tecnico della Cassa Agrotecnici, le valutazioni tengono conto delle norme stabilite nel Regolamento di Previdenza in vigore. Per il periodo 2015-2064, emerge un saldo previdenziale (totale entrate per contributi - uscite per prestazioni) sempre positivo, un saldo totale (totale entrate - totale uscite) sempre crescente con un conseguente e correlativo incremento del valore del patrimonio netto.

Ad analoghe valutazioni si perviene per ciò che concerne il bilancio tecnico dei Periti agrari, le cui valutazioni tengono conto delle norme stabilite nel Regolamento di Previdenza in vigore. Nel periodo 2015-2064 emerge un saldo previdenziale (totale entrate per contributi - uscite per prestazioni) sempre positivo, un saldo totale (totale entrate - totale uscite) sempre crescente con un conseguente e correlativo incremento del valore del patrimonio netto.

5. Considerazioni conclusive

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

a) dal punto di vista organizzativo, circa la composizione degli organi direttivi, si evidenzia l'eccessiva consistenza numerica degli stessi, con un conseguente elevato costo degli emolumenti spettanti e delle relative spese accessorie, per le quali si rende opportuno effettuare un attento monitoraggio. Si ricorda al proposito che la Corte dei conti ha rilevato - nella relazione sui bilanci 2014-2015 dell'ente - che *"i gettoni di presenza e rimborsi spese agli organi sociali registrano un significativo incremento nell'ambito sia della gestione ordinaria (rimborsi erogati per complessivi 59.697 euro nel 2014 e 86.806 euro nel 2015, contro 26.856 euro del 2013) che delle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici"*;

b) con riferimento ai risultati complessivi della Gestione ordinaria e la Gestione speciale relativa al "Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali", si evidenziano per gli anni 2014 e 2015 le seguenti risultanze:

- utile di esercizio: 2,1 milioni di euro nel 2014 e 2,4 milioni nel 2015;
- patrimonio netto: 107,9 milioni di euro nel 2014 e 110,4 milioni nel 2015.

c) Come si rileva dalle risultanze complessive del conto economico, le entrate contributive per tutti gli anni considerati non risultano sufficienti a far fronte alle spese per prestazioni istituzionali. Ciò è dovuto alla natura delle prestazioni erogate dall'Enpaia, con particolare riferimento al trattamento TFR e agli accantonamenti per la previdenza integrativa dei lavoratori di aziende agricole. Il *deficit* strutturale tra valore e costi della produzione, pari a 34,6 milioni di euro nel 2014 e a 33,8 milioni di euro nel 2015, è stato compensato essenzialmente dalle entrate derivanti dagli investimenti immobiliari e finanziari che negli indicati anni sono risultate rispettivamente di 43,3 milioni di euro e 41,2 milioni di euro.

d) con specifico riferimento alla gestione ordinaria si rende quindi opportuno adottare specifiche misure di carattere strutturale atte a garantire un maggiore equilibrio finanziario della gestione in oggetto, non potendo la stessa essere compensata dai proventi finanziari derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare, per loro natura aleatori e difficilmente programmabili;

e) i dati economici e patrimoniali relativi alle due gestioni speciali *ex* decreto legislativo n. 106 del 1996 degli Agrotecnici e Periti agrari non presentano rilievi di criticità, avendosi per entrambi una situazione di forte eccedenza delle entrate contributive rispetto alle prestazioni erogate stante la giovane storia previdenziale dei relativi iscritti e per i quali il trattamento previdenziale previsto è quello contributivo puro;

f) in riferimento alla gestione del patrimonio mobiliare, si rileva positivamente soprattutto a partire dall'esercizio 2015, e in linea con i criteri di investimento di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 22 aprile 2015, l'incremento del ricorso ad investimenti con alta qualità creditizia e prudenziali come titoli di Stato del debito pubblico italiano ed obbligazioni;

g) in particolare tra le operazioni che nel 2015 hanno interessato il comparto azionario italiano, si evidenzia l'acquisto di titoli di Stato per circa 41 milioni di euro, e 3.000 quote (pari all'1%) del capitale sociale di Banca d'Italia per un esborso di 75 milioni di euro;

h) con riferimento al patrimonio immobiliare detenuto dall'ente, preso atto del piano di dismissioni della quota residenziale avviata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2015 - e sulla base di anche quanto indicato nel corso dell'audizione del 7 luglio 2016 - si raccomanda che lo stesso avvenga con modalità tali da rispettare criteri di trasparenza, cercando altresì di contemperare le esigenze di redditività con quelle di una certa attenzione a situazioni economico-sociali di particolare disagio;

i) con riferimento alla posta contabile dei crediti contributivi nei confronti di aziende agricole - il cui ammontare nel 2015 risulta pari a 43,3 milioni di euro al netto degli accantonamenti effettuati al Fondo svalutazione crediti - si raccomanda l'adozione di azioni concrete volte al conseguimento sia di una più incisiva strategia di recupero degli stessi, sia di una maggiore propensione delle aziende agricole ad assolvere spontaneamente le obbligazioni contributive;

j) relativamente alle risultanze attuariali, il prospetto sintetico del bilancio tecnico per il periodo 2015-2064 evidenzia per il Fondo di previdenza della gestione ordinaria un avanzo tecnico complessivo di 165,4 milioni di euro, così che il contributo regolamentare, aumentato della quota addizionale, è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario della gestione; il Fondo per il trattamento di fine rapporto presenta per lo stesso periodo un disavanzo tecnico pari a 32,4 milioni di euro, per il quale occorre che negli anni futuri venga valutata attentamente la possibilità di un intervento di riequilibrio, senza utilizzare le risorse delle altre gestioni dell'Ente; i bilanci tecnici delle due gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici non fanno emergere problematicità per l'equilibrio gestionale nel cinquantennio 2015-2064.

ALLEGATO 2

Relazione sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2015 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola (INPGI)

RELAZIONE CON FORMULAZIONE DI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
(Relatore on. Pino Galati)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2015 relativi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola (INPGI). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Ente svoltasi in data 28 settembre 2017.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1 Le funzioni

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", già riconosciuto con Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, si è trasformato, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, incaricata di attuare la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, con riferimento alla corresponsione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti e dell'indennità di maternità.

L'Istituto provvede, altresì, nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente, attraverso una gestione previdenziale separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103. Mentre per i giornalisti iscritti alla gestione principale il sistema contributivo è stato adottato a far data solo dal 1° gennaio 2017, per tale gestione separata le prestazioni pensionistiche sono erogate con il sistema contributivo puro.

1.2 Gli organi

Gli organi dell'Inpgi, i cui titolari durano in carica quattro anni sono:

- a) il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri;
- b) il Consiglio generale, composto da 65 membri di cui sessantadue elettivi e tre designati dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale più rappresentativa della categoria;

- c) il Consiglio di amministrazione, composto da 16 membri;
 d) il Comitato amministratore della gestione separata, composto da 9 membri e presieduto dal Presidente dell'Istituto;
 e) il Collegio sindacale, composto da sette membri.

Nella tabella che segue sono esposti i dati relativi alla misura annua lorda, intera e ridotta (l'indennità ridotta è corrisposta ai componenti degli organi di amministrazione che dispongono di altri redditi da lavoro) delle indennità per il 2015:

| | 2015 |
|--|-------------|
| Presidente | |
| - indennità | 255.728 |
| Vice Presidente Vicario | |
| - indennità ridotta | 43.192 |
| Vice presidente | |
| - indennità ridotta | 34.788 |
| Cons. amm. non titolari di pensione diretta e sindaci | |
| - indennità intera | 51.596 |
| - indennità ridotta | 26.213 |
| Consiglieri di amm.ne titolari di pensione diretta | |
| - indennità intera | 51.596 |
| - indennità ridotta | 26.213 |
| Presidente Collegio dei sindaci | |
| - indennità intera | 60.000 |
| Componenti Comitato amministr. gestione separata | |
| - indennità intera | 43.192 |
| - indennità ridotta | 21.894 |

Fonte: Relazione della Corte dei conti sul bilancio consuntivo 2015 dell'Inpgi

Le spese per gli organi dell'ente nel 2015 ammontano a 1,3 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2014 di 54mila euro a seguito della riduzione dei compensi e delle indennità, in esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 22 ottobre 2015, concernente la riduzione del 10% delle indennità riconosciute.

Le elezioni per il rinnovo degli Organi Statutari dell'Inpgi riguardo al quadriennio 2016-2020 si sono svolte febbraio 2016 .

1.3 Il Personale

Il personale amministrativo in forza al 31/12/2015 è pari a 205 unità contro le 206 unità dell'anno precedente.

Le spese complessive sostenute per il personale nell'esercizio 2015 risultano pari a 16,473 milioni di euro.

2. I DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Con riferimento allo Stato patrimoniale il valore del Patrimonio netto nel 2015 è pari a 1,8 miliardi di euro, di cui di cui 1,7 miliardi sono destinati alla copertura della Riserva tecnica IVS.

Nell'ambito delle Attività, rilevante appare la posta dei Crediti verso terzi. In particolare, i crediti verso aziende editoriali, per contributi non versati, sono pari a 301,6 milioni di euro nel 2014 e a 304,2 milioni di euro nel 2015, con una quota riferita a crediti verso aziende fallite che ammonta a 37,8 milioni di crediti nel 2014 e 41,8 milioni di crediti nel 2015. Nel corso dell'audizione del 28 settembre 2017 è stato altresì evidenziato che una quota del volume totale dei crediti, pari a 150 milioni di euro, è costituita non da fenomeni di morosità da parte delle aziende nel versare la contribuzione corrente quanto da crediti fondati su irregolarità riscontrate nell'assolvimento degli obblighi di denuncia nei rapporti di lavoro e derivanti da accertamenti ispettivi o d'ufficio.

A copertura della quota inesigibile risulta iscritto in bilancio il fondo svalutazione crediti che a fine esercizio ammonta a 131,3 milioni di euro contro i 119,1 milioni del 2014. Tale fondo è stato utilizzato per 4,8 milioni di euro e alla fine dell'esercizio è stato adeguato al rischio d'inesigibilità per l'ammontare di 16,9 milioni.

La voce dei crediti verso lo Stato passa dal valore di 9,02 milioni di euro del 2014 a 14,02 milioni nel 2015. All'interno della voce figurano per rilevanza gli importi di 4,9 milioni di euro per il credito riferito alle anticipazioni delle liquidazioni dei prepensionamenti *ex art.* 37 della legge n. 416 del 1981, 3,04 milioni per gli interventi anticipati a sostegno dell'editoria, ai sensi della legge n. 147 del 1913, ed infine l'importo di 5,4 milioni per gli sgravi contributivi concessi alle aziende di cui all'art.1, comma 67, della legge n. 247 del 2007.

Relativamente all'andamento economico dell'ente, con riferimento all'esercizio contabile 2015 si evidenzia quanto segue:

- i dati riportati nel relativo documento di Bilancio consuntivo indicano un risultato economico positivo di 21,06 milioni di euro;
- i risultati della gestione previdenziale ed assistenziale segnano nel 2015 un disavanzo di -111,9 milioni di euro, contro il disavanzo di -81,6 milioni dell'anno precedente.

Si rileva quindi quale elemento di criticità che l'equilibrio di bilancio nel 2015 deriva essenzialmente da un effetto compensatorio dato dai proventi della gestione patrimoniale, congiuntamente ad un valore di plusvalenze nette pari a circa 90,1 milioni di euro realizzate dalle cessioni di immobili di proprietà al Fondo Immobiliare "Inpgi-Giovanni Amendola", come risulta dal seguente prospetto del conto economico consuntivo, confrontato con l'anno precedente:

| | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2014 | differenze |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| GESTIONE PREVIDENZIALE | | | |
| RICAVI | 398.337.581 | 409.082.404 | -10.744.823 |
| COSTI | 510.277.528 | 490.702.780 | 19.574.749 |
| RISULTATO GEST.PREVIDENZIALE | -111.939.947 | -81.620.376 | -30.319.571 |
| GESTIONE PATRIMONIALE | | | |
| PROVENTI | 120.288.755 | 92.670.599 | 27.618.156 |
| ONERI | 25.019.439 | 47.215.157 | -22.195.718 |
| RISULTATO GEST.PATRIMONIALE | 95.269.317 | 45.455.443 | 49.813.874 |
| SPESE DI STRUTTURA | 24.963.735 | 24.816.419 | 147.317 |
| ALTRI PROVENTI ED ONERI | 5.032.938 | 4.372.976 | 659.962 |
| COMPONENTI STRAORDINARI | 66.852.236 | 79.228.121 | -12.375.885 |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 9.181.139 | 5.599.579 | 3.581.560 |
| RISULTATO ECONOMICO | 21.069.670 | 17.020.167 | 4.049.503 |

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Inpgi

Su questo tema rilevante per la solidità finanziaria della Cassa nella Relazione della Corte dei conti sul bilancio consuntivo 2015 dell'Inpgi si legge che *“quanto esposto disegna un quadro, anche alla fine del 2015, dai contorni molto negativi, che non poteva esonerare la governance dell'Istituto dall'assumere iniziative severe volte a ristabilire, almeno tendenzialmente, un equilibrio previdenziale gravemente compromesso in ragione, principalmente, di una crisi strutturale del settore dell'editoria. Né, d'altro canto, alcune misure – pur poste in essere negli anni passati dall'amministrazione in accordo con le parti sociali – sono state, da sole, sufficienti a fronteggiare la gravità della situazione”*.

2.1 I proventi della gestione del patrimonio.

Complessivamente, la gestione patrimoniale dell'ente - comprensiva anche degli investimenti in fondi immobiliari tra cui anche il Fondo Immobiliare Giovanni Amendola - fa registrare nel 2015 un attivo per 95,2 milioni di euro con un rendimento finanziario pari al 2,21%. Nella tabella che segue si fornisce il dettaglio complessivo della tipologia degli investimenti, con i valori contabili e di mercato al 31 dicembre 2015, e con la relativa composizione in termini percentuali:

| Composizione degli investimenti | | | | |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | valore contabile | quota % | valore mercato | quota % |
| Fondi immobiliari | 1.012.882.930 | 60,44% | 1.010.062.481 | 58,01% |
| Fondi private equity | 28.358.938 | 1,69% | 44.581.764 | 2,56% |
| Fondi total return | 28.328.932 | 1,69% | 30.748.378 | 1,77% |
| Fondi azionari | 226.458.091 | 13,51% | 246.992.906 | 14,19% |
| Fondi obbligazionari | 222.887.184 | 13,30% | 225.109.700 | 12,93% |
| Immobili locati | 86.281.713 | 5,15% | 112.845.675 | 6,48% |
| Concessione Mutui | 37.685.846 | 2,25% | 37.685.846 | 2,16% |
| Concessione Prestiti | 33.038.491 | 1,97% | 33.038.491 | 1,90% |
| Totale | 1.675.922.124 | 100,00% | 1.741.065.239 | 100,00% |

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Inpgi

Nel quadro totale degli investimenti di particolare rilevanza è la componente di investimenti immobiliari (sia sotto forma di fondi che di immobili di proprietà) rispetto a quelli mobiliari.

Si rileva inoltre che le disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 2015 ammontano complessivamente a 30,9 milioni di euro

Il valore del patrimonio immobiliare detenuto direttamente dall'ente è pari nel bilancio consuntivo 2015 (voce contabile "terreni e fabbricati") a 308,1 milioni di euro, e registra un decremento - a seguito del progressivo apporto degli immobili al Fondo Giovanni Amendola - di circa 145 milioni rispetto al corrispondente valore riportato nel bilancio 2014 (453,8 milioni). Come indicato nella Relazione della Corte dei conti al Bilancio consuntivo 2015, una stima interna sul patrimonio dell'Istituto al 31 dicembre 2015 ha definito in 459,4 milioni circa (740,3 nel 2014) il valore complessivo di mercato degli immobili di proprietà.

I proventi netti della quota del patrimonio immobiliare gestito direttamente nel 2015 sono pari a 10,7 milioni di euro - in diminuzione rispetto all'anno precedente per circa 3,7 milioni in virtù delle operazioni di conferimento nel corso dell'esercizio al fondo immobiliare - e la redditività netta contabile risulta pari a 1,60% nel 2014 e 1,45% nel 2015.

2.2 Il fondo immobiliare "Inpgi - Giovanni Amendola".

Tale fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso - attualmente costituito da due comparti - è stato costituito alla fine dell'esercizio 2013, attraverso il conferimento di un primo portafoglio immobiliare pari a 182,1 milioni di euro all'iniziale "Comparto Uno". Nel corso dell'esercizio 2014 si sono compiuti altri conferimenti al "Comparto Uno" per complessive 207,1 milioni di euro, ed è stato avviato il "Comparto Due" con conferimenti complessivi per 99,5 milioni di euro. Sono state inoltre trasferite alla Gestione

Previdenziale Separata quote del “Comparto Uno” per un ammontare complessivo pari a 9,9 milioni di euro.

Alla fine dell’esercizio 2014 il fondo immobiliare presentava la seguente situazione:

| Situazione al 31/12/2014 | valore di bilancio | valore di mercato | n° quote | val.unitario quota (*) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Comparto UNO | 364.350.000,00 | 368.231.857,77 | 7.287,00 | 50.532,710 |
| Comparto DUE | 99.500.000,00 | 97.658.219,18 | 1.990,00 | 49.074,482 |
| Totale | 463.850.000,00 | 465.890.076,95 | 9.277,00 | |

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell’Inpgi

Nel corso dell’esercizio 2015 si è proseguito con nuovi conferimenti per un ammontare complessivo di 235,3 milioni di euro, di cui 198,1 milioni al “Comparto Uno” e 37,2 milioni al “Comparto Due”, mediante l’apporto d’immobili di proprietà, per un valore complessivo di bilancio pari a circa 145,1 milioni e un valore di mercato pari a 235,3 milioni. Come già detto in precedenza, dai conferimenti avvenuti nel 2015 sono derivate plusvalenze nette pari a circa 90,1 milioni di euro.

Alla fine dell’esercizio 2015 il fondo immobiliare presentava la seguente situazione:

| Situazione al 31/12/2015 | valore di bilancio | valore di mercato | n° quote | val.unitario quota (*) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Comparto UNO | 562.470.814,76 | 561.496.279,44 | 11.248,00 | 49.919,655 |
| Comparto DUE | 136.756.442,82 | 134.946.992,01 | 2.734,00 | 49.358,812 |
| Totale | 699.227.257,58 | 696.443.271,45 | 13.982,00 | |

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell’Inpgi

La società che gestisce il Fondo è “Investire SGR”.

3. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Relativamente all’andamento della gestione previdenziale il primo elemento di criticità è dato dal valore del rapporto tra giornalisti attivi e pensionati che presenta una tendenza decrescente, passando da 1,97 dell’anno 2014 a 1,77 dell’anno 2015, risultando nel 2014 16.227 iscritti attivi e 8.234 prestazioni pensionistiche erogate e nel 2015 15.340 iscritti attivi e 8.643 prestazioni pensionistiche erogate.

Per ciò che concerne le risultanze di carattere contabile, come già sopra indicato in sede di conto economico generale la gestione previdenziale e assistenziale registra nel 2015 un disavanzo di 111,9 milioni di euro, con un incremento negativo di 30,3 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. In particolare la tabella che segue evidenzia per il quinquennio 2011-2015 un andamento negativo crescente del saldo previdenziale e che costituisce il riflesso del

rilevante calo occupazionale nel settore, con la conseguente contrazione dei ricavi contributivi e l'aumento delle spese previdenziali e assistenziali.

Rapporto costi/ricavi della gestione previdenziale

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Valori all'unità di euro | | | | | |
| Totale Ricavi | 416.848.532 | 434.600.627 | 415.824.678 | 409.082.404 | 398.337.581 |
| Totale Costi | 418.151.526 | 441.991.354 | 467.473.251 | 490.702.780 | 510.277.528 |
| Avanzo/Disavanzo | -1.302.994 | -7.390.727 | -51.648.573 | -81.620.376 | -111.939.947 |

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Inpgi

Si rileva quindi - quale ulteriore e principale elemento di criticità - come per tutti gli anni considerati le entrate contributive non risultino sufficienti a far fronte alle spese per prestazioni istituzionali, e come l'equilibrio generale di bilancio dell'Istituto sia da ricondurre ai proventi finanziari, tra cui anche le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare al fondo immobiliare "Inpgi - Giovanni Amendola", che ha generato un effetto compensatorio positivo per le entrate dell'ente derivante dalla realizzazione delle relative plusvalenze le quali però per loro natura sono da considerare entrate finanziarie "una tantum" e quindi non tali da rappresentare la soluzione di una situazione di squilibrio che richiede viceversa l'adozione di interventi correttivi a carattere strutturale e prospettico.

Altro elemento di criticità strutturale è stato rappresentato dal mantenimento, sino al 2017, del regime retributivo. In relazione a ciò nel febbraio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto col Ministero dell'Economia - ha approvato la riforma previdenziale varata dal Consiglio di Amministrazione dell'Inpgi in data 28 settembre 2016 e finalizzata, come si legge nel sito istituzionale dell'ente, "a garantire la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo".

Le misure principali della riforma - la cui applicazione non è prevista nei confronti degli iscritti che, alla data del 31/12/2016, avessero già maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per l'accesso al trattamento pensionistico - concernono:

- la modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia con un progressivo incremento nel triennio 2017 - 2019 dell'età anagrafica richiesta, fino al raggiungimento di 66 e 7 mesi;
- la modifica dei requisiti di accesso alla pensione d'anzianità, che prevede un progressivo innalzamento dell'anzianità contributiva fino ad arrivare nel 2019 a 40 di contribuzione con 62 anni di età;
- l'introduzione del sistema di calcolo contributivo limitatamente alle contribuzioni successive al 01/01/2017.

La riforma prevede anche un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della Gestione principale, da applicare, in via temporanea, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall'Inpgi di importo pari o superiore a 38.000 euro annui lordi, con percentuali crescenti in base a diverse fasce reddituali.

Con riferimento all'entrata a regime di tale riforma si renderà quindi necessario verificare - nel corso dell'esame dei futuri esercizi contabili nonché sulla base di documentate proiezioni attuariali - quale sia la reale efficacia derivante dalle misure adottate in termini di sostenibilità della gestione previdenziale, tenuto anche conto che per un ampio intervallo temporale l'erogazione di prestazioni pensionistiche attraverso il sistema a "ripartizione", che non prevede la correlazione per competenza economica tra i contributi e le prestazioni pensionistiche, continueranno comunque a produrre i loro effetti. Va altresì tenuto conto di un processo di riconversione tuttora in corso della professione giornalistica, e che rende incerto la definizione quantitativa della relativa platea di iscritti.

Riguardo ai prepensionamenti di cui alla legge n. 416 del 1981, le modifiche intervenute da ultimo con la legge n. 33 del 2009 hanno posto l'onere di tale ammortizzatore a carico del Bilancio dello Stato, con la previsione di un finanziamento per un importo complessivo non superiore ai 29 milioni di euro annui. Alla data di chiusura del bilancio 2015 sono stati liquidati 826 prepensionamenti; l'onere complessivo anticipato dall'Inpgi è stato pari a 31,9 milioni di euro, di cui 29 milioni a carico dello Stato e la parte eccedente, pari a 2,9 milioni, è stata contabilmente coperta attraverso il fondo contrattuale per finalità sociali, tramite il conto di gestione copertura prepensionamenti.

4. LA GESTIONE SEPARATA

Gli iscritti alla gestione separata sono 40.534 nel 2014 e 41.188 nel 2015.

La Gestione separata ha iniziato a corrispondere trattamenti pensionistici nel 2001, dato che solo a partire da tale anno si è potuta verificare la condizione del versamento minimo di 60 contributi mensili, necessaria per il conseguimento da parte degli iscritti aventi i requisiti anagrafici del diritto alla prestazione. L'erogazione delle pensioni avviene attraverso l'applicazione del sistema contributivo puro.

Le pensioni IVS in essere a fine 2015 sono 1.316, contro le 1.302 del 2014 e le 1.275 del 2013, con un onere complessivo pari, nel 2015, a 1,4 milioni di euro, 1,4 nel 2014 e 1,3 nel 2013. Il saldo della gestione previdenziale è pari a 44,5 milioni di euro nel 2013, 46,3 nel 2014 e 43,6 nel 2015.

Il patrimonio netto, costituito dal fondo di riserva e dall'avanzo di gestione, raggiunge nel 2015 i 506,3 milioni di euro, contro i 466,7 del 2014.

La consistenza del patrimonio mobiliare è 368,05 milioni nel 2013, 384,1 nel 2014 e 391 nel 2015. Le maggiori componenti - con riferimento all'esercizio 21015 -

sono costituite da fondi obbligazionari per il 52 per cento, da fondi azionari per l'8 per cento, da fondi immobiliari per il 18 per cento.
Il rendimento è stato del 3,55% nel 2014 e 0,05% nel 2015.

5. LE PROSPETTIVE DI MEDIO E LUNGO PERIODO

Per ciò che concerne le prospettive di medio e lungo periodo relative alla gestione principale dell'ente, le relative risultanze - con base al 31 dicembre 2015 e proiezioni sino al 2065 - sono documentate nell'ultimo bilancio tecnico attuariale elaborato nel settembre 2016 ed illustrato nel corso dell'audizione del 28 settembre 2017, i cui dati, elaborati con riguardo ai contenuti della riforma la cui approvazione definitiva come detto ha avuto luogo in data 28 settembre 2016, evidenziano:

- un saldo previdenziale negativo fino al 2039 e che torna ad assumere un valore positivo nel 2040, ed un valore del patrimonio in diminuzione fino al 2037, anno in cui si attesta ad un valore di 1,6 miliardi di euro per poi incrementarsi dal 2038 e raggiungere, al termine del periodo considerato, un valore di circa 18,6 miliardi. Come riportato nelle note conclusive a commento del prospetto sintetico del bilancio tecnico *"le simulazioni attuariali sono fondate su basi tecniche fornite dal Ministero che potrebbero essere non aderenti alle dinamiche del settore giornalistico..."*, circostanza che fa ritenere *"imprescindibile"* *"l'adozione di monitoraggi attuariali regolari con carattere annuale e finalità gestionali. Essi, difatti, rimangono gli unici strumenti in grado di evidenziare gli aspetti strutturali degli eventuali disallineamentie delle potenziali contromisure a disposizione del C.d.A."*.

Relativamente alla Gestione separata, le proiezioni tecnico-attuariali elaborate non evidenziano problemi in termini di tenuta. Sia il saldo previdenziale, sia il saldo totale risultano, infatti, positivi in tutto il periodo considerato, con un rapporto tra patrimonio e riserva legale sempre ampiamente superiore all'unità.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- a) dal punto di vista organizzativo, circa la composizione degli organi direttivi, si evidenzia l'eccessiva consistenza numerica degli stessi, con un conseguente elevato costo degli emolumenti spettanti;
- b) per la Gestione principale si registra una contrazione del numero degli iscritti attivi, che passano da 16.227 nel 2014 a 15.340 nel 2015, con un conseguente decremento del rapporto fra numero degli iscritti attivi e il numero delle pensioni che passa da 1,97 del 2014 a 1,77 del 2015;

- c) continua per la Gestione principale il progressivo peggioramento del saldo previdenziale e assistenziale (pari nel 2015 a -111,9 milioni, a fronte di -81,6 milioni nel 2014), con un decremento sul 2014 che supera i 30 milioni. Tale deficit nell'esercizio 2015 è stato essenzialmente compensato, come già nel 2014, dalle plusvalenze (per oltre 90 milioni) derivanti dalla cessione al "Fondo immobiliare Inpgi" di quote del patrimonio immobiliare dell'ente, le quali però per loro natura sono da considerare entrate finanziarie "una tantum" e quindi non tali da rappresentare la soluzione di una situazione di squilibrio che richiede viceversa l'adozione di interventi correttivi a carattere strutturale e prospettico. Si rileva che a tale squilibrio ha contribuito il mantenimento sino al 1° gennaio 2017 del sistema retributivo a ripartizione;
- d) in relazione a ciò si evidenzia che nel febbraio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto col Ministero dell'Economia - ha approvato la riforma previdenziale varata dal Consiglio di Amministrazione dell'Inpgi in data 28 settembre 2016 e finalizzata a garantire la sostenibilità della gestione nel lungo periodo, la cui efficacia andrà verificata nel corso dell'esame dei futuri esercizi contabili nonché sulla base di documentate proiezioni attuariali che tengano pienamente conto dei reali effetti delle modifiche intervenute, dovendosi anche tener conto di un processo di riconversione tuttora in corso della professione giornalistica e che rende incerto la definizione quantitativa della relativa platea di iscritti;
- e) I risultati economici devono essere esaminati con attenzione alla luce del peggioramento del saldo previdenziale, che rende l'apporto dei proventi finanziari essenziale per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Il risultato della gestione patrimoniale è di segno positivo per 95,269 milioni, con un incremento di 49,813 milioni sul precedente esercizio; l'avanzo di esercizio si attesta su 21,070 milioni, mentre nel 2014 l'analogo risultato era di 17,020 milioni; la redditività netta del patrimonio immobiliare (ai valori di bilancio), senza considerare le operazioni di apporto al "Fondo immobiliare Inpgi", passa dall'1,60 per cento del 2014 all'1,45 per cento del 2015. Va rilevato che la composizione del patrimonio è fortemente orientata sul settore immobiliare, sia come investimenti in fondi immobiliari che come immobili di proprietà;
- f) rilevante appare la posta contabile dei crediti verso aziende editoriali, il cui ammontare risulta pari a 301,6 milioni di euro nel 2014 e a 304,2 milioni di euro nel 2015. Si raccomanda quindi l'adozione di azioni concrete volte al conseguimento di una più incisiva strategia di recupero degli stessi anche con riferimento all'attività ispettiva per l'accertamento della quota di crediti derivanti da irregolarità nell'assolvimento degli obblighi di denuncia nei rapporti di lavoro, sia di una maggiore propensione delle aziende editoriali ad assolvere spontaneamente le obbligazioni contributive;
- g) per la "Gestione separata" il patrimonio netto, costituito dal fondo di riserva e dall'avanzo di gestione, raggiunge nel 2015 i 506,3 milioni di euro, contro i 466,7 del 2014. Restano, a fronte della sostanziale sostenibilità della gestione, anche nelle proiezioni attuariali di lungo periodo, le criticità costituite

dall'adeguatezza dell'assegno pensionistico atteso in relazione a tassi di sostituzione molto contenuti, specie per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività libero professionale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 4 ottobre 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,10

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, che ringrazia della presenza.

Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paola NUGNES (M5S), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Marcello TAGLIALATELA (FDI-AN), Giuseppina CASTIELLO (LNA), Stella BIANCHI (PD), Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Giovanna PALMA (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Raffaele CANTONE, *Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia l’intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi mercoledì 27 settembre, ha convenuto sulla desecretazione di alcuni documenti, rientranti nell’ambito dell’approfondimento sulla regione Lazio. I documenti in questione sono contrassegnati dai numeri: 1406.2, ad eccezione dei riferimenti alle identità delle persone escuse in atti e ai consulenti della Commissione; 1406.3, ad eccezione dei riferimenti alle identità delle persone escuse in atti e ai consulenti della Commissione; 1406.4, ad eccezione dei riferimenti alle identità delle persone escuse in atti e ai consulenti della Commissione; 1406.5, ad eccezione dei riferimenti alle identità delle persone escuse in atti e ai consulenti della Commissione; 1406.6, ad eccezione dei riferimenti alle identità delle persone escuse in atti e ai consulenti della Commissione; 1406.10; 1406.11; 1406.12. Nella medesima riunione è stato altresì stabilito di desecretare il resoconto stenografico dell’audizione del dottor Sandro Raimondi, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia, svoltasi lo scorso 31 maggio 2017, ad eccezione del nominativo della persona che avrebbe collaborato alle indagini (a pagina 8 di 12).

(La Commissione concorda)

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, con riferimento alle due missioni in Campania rispettivamente previste dall’11 al 13 ottobre e dal 25 al 27 ottobre, ha stabilito che ne abbia luogo una sola soltanto dal 23 al 27 ottobre 2017.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

324^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15.

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

Il Comitato procede all'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Tullio DEL SETTE, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 18.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 4 ottobre 2017

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi MARATTIN, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, la senatrice Magda Angela ZANONI (*PD*) nonché i deputati Roger DE MENECH (*PD*) e Giovanni PAGLIA (*SI-SEL-POS*).

Luigi MARATTIN, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Presidente Marattin per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14.

Audizione di Gianni Gennari

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo aver introdotto brevemente i temi oggetto dell'audizione, pone alcuni quesiti, ai quali risponde Gianni GENNARI.

Intervengono con quesiti e osservazioni il deputato Gero GRASSI (*PD*), il senatore Massimo CERVellini (*Misto-SI-SEL*), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Gianni GENNARI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Gianni Gennari e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 4 ottobre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 29

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 19 alle ore 20,30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 796 di martedì 3 ottobre 2017, 253ª seduta della Commissione difesa (4ª), apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 33, nona riga, sostituire la parola: «odierna» con le seguenti: «di ieri»;

a pagina 34, al secondo paragrafo, sopprimere le parole da: «Nel rilevare» fino a: «sul provvedimento».



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 4 ottobre 2017

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa:
Plenaria *Pag.* 193

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 4 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Michele NICOLETTI

Audizioni informali sul tema «Le sanzioni nelle assemblee parlamentari internazionali»

Le Audizioni si sono svolte dalle ore 15 alle ore 16,30.

